



Fabio Franceschi

(ricercatore in Diritto canonico ed ecclesiastico nell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Studi giuridici, filosofici ed economici)

Le leggi antiebraiche del 1938 e la loro applicazione nella Facoltà giuridica della R. Università degli Studi di Roma *

SOMMARIO: 1. Le leggi antiebraiche e il mondo accademico italiano. La R. Università degli Studi di Roma e, al suo interno, la Facoltà giuridica – 2. Una necessaria premessa: la penetrazione del fascismo all'interno della Facoltà giuridica romana – 3. Le leggi razziali del 1938. La questione della diversità giuridica dell'ebreo e il mondo dei giuristi – 4. L'applicazione della legislazione antiebraica nella Facoltà giuridica romana: la sospensione e la successiva dispensa dal servizio per "motivi razziali" di Giorgio Del Vecchio e di Gino Arias. Le vicende relative alla sostituzione delle cattedre vacanti nei verbali della Facoltà – 5. I docenti della Facoltà giuridica romana di fronte all'allontanamento dei colleghi di razza ebraica – 6. (segue) ... e al problema rappresentato, sul piano giuridico, dalle leggi antiebraiche. Antisemitismo e questione della "diversità giuridica" degli ebrei nel pensiero e negli scritti degli accademici romani - 7. Le ripercussioni delle misure persecutorie sulla vita e sul pensiero dei docenti allontanati. Il caso specifico di Giorgio Del Vecchio – 8. L'abrogazione delle leggi antiebraiche. La Facoltà giuridica romana tra epurazioni e ritorni. Le (tormentate) vicende della reintegrazione di Giorgio Del Vecchio - 9. Un bilancio conclusivo.

1 - Le leggi antiebraiche e il mondo accademico italiano. La R. Università degli Studi di Roma e, al suo interno, la Facoltà giuridica

Nel febbraio del 1938, a pochi mesi dalla emanazione dei provvedimenti per la difesa della razza, Arturo Carlo Jemolo, ordinario di Diritto ecclesiastico nella Facoltà giuridica romana, in una lettera al collega e amico Mario Falco, professore anch'esso di Diritto ecclesiastico presso l'Università di Milano, di religione ebraica, scriveva:

* Il contributo, sottoposto a valutazione, riprende i contenuti, ampliati e rielaborati nel testo e arricchiti nell'apparato bibliografico, della relazione su *"L'applicazione delle leggi fasciste a difesa della razza nella Facoltà di Giurisprudenza della Università di Roma (con peculiare riguardo al caso di Giorgio Del Vecchio)"*, presentata al Convegno su *"I Filosofi del diritto alla Sapienza tra le due Guerre"*, organizzato nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (Roma, 21-22 ottobre 2014), ed è destinato alla pubblicazione negli Atti del Convegno.



“Riguardo alle cose israelitiche io non so nulla di positivo, ma il mio fiuto –che fin qui in materia politica mi ha sempre portato a prognosticare esattamente– mi dice che in Italia le cose non andranno oltre [...]; quindi caricature antisemite nei giornali umoristici, articoli antiebraici, ristampe di Preziosi, estremismi dal Senato, Camera, Accademia, ecc.: ma non penso che si andrà oltre”¹.

Jemolo, in quella occasione – malgrado il fiuto in materia di politica di cui si accreditava – fu, invero, cattivo profeta (o, quantomeno, peccò di ottimismo)².

Le sue parole testimoniano, però, come nell’ambiente della Facoltà giuridica romana, anche da parte di un osservatore attento della realtà circostante quale certamente fu lo stesso Jemolo, ancora nei mesi immediatamente precedenti all’introduzione delle leggi antiebraiche non vi fosse percezione di quello che di lì a poco sarebbe accaduto (e delle conseguenze che i provvedimenti fascisti per la difesa della razza avrebbero avuto sulla vita dell’università, oltre che su quella del Paese in genere).

In realtà, non si può dire che, già in quei primi mesi del 1938, non vi fossero avvisaglie degli incipienti sviluppi in chiave antisemita della politica razzista del regime. Si percepiva, in particolare, nell’ambiente accademico come altrove, il diffondersi nella società italiana di un crescente pregiudizio antisemita, alimentato da campagne di stampa mirate e dalla pubblicazione di volumi quali quello di Paolo Orano (*Gli ebrei in Italia*, del 1937) o di Giovanni Preziosi (*I Protocolli dei Savi anziani di Sion*, versione italiana con appendice e introduzione, del 1938) ma non v’era ancora contezza, nella Facoltà giuridica del maggiore ateneo del Regno (come, del resto, nella gran parte della penisola), della accelerazione impressa dal regime alla svolta razzista e antisemita (e di quanto si andava preparando, sul piano normativo, per dare contenuto concreto a tale svolta), forse perché, come alcuno ha rilevato, fino ad allora, malgrado la “fascistizzazione” degli atenei italiani, “i ruoli

¹ Il testo della lettera citata, che porta la data del 1 febbraio 1938, si può leggere in **A.C. JEMOLO**, *Lettere a Mario Falco*, vol. II, 1928-1943, a cura di M. Vismara Missiroli, Giuffrè, Milano, 2009, p. 357.

² Fu lo stesso Jemolo, in una successiva missiva del 21 luglio 1938 a riconoscere la sua scarsa capacità di “fare previsioni sul punto [...]: posto che tutte le mie precedenti previsioni ottimistiche sono state smentite”. Per il testo, cfr. **A.C. JEMOLO**, *Lettere a Mario Falco*, cit., vol. II, p. 373.



accademici avevano continuato a vivere in sostanziale indipendenza dal potere politico”³.

Quanto tale percezione fosse lontana dalla realtà e destinata a essere inesorabilmente travolta dagli eventi lo dimostrarono, di lì a poco, gli accadimenti successivi al settembre del 1938, con l’approvazione e la successiva attuazione del *corpus* delle leggi antiebraiche (e delle disposizioni amministrative che le accompagnarono e le seguirono)⁴.

Il R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1390 contenente provvedimenti “per la difesa della razza nella scuola fascista”⁵, e il successivo R.D.L. 15 novembre 1938, n. 1779, recante “Integrazione e coordinamento in un unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella scuola italiana”⁶, colpirono a fondo l’università italiana (all’epoca in Italia si contavano 27 atenei), lasciando al suo interno una ferita profonda e difficile da rimarginare (come dimostrarono, poi, le vicende della lenta e spesso difficoltosa reintegrazione dei docenti epurati nel 1938 dopo l’abrogazione delle leggi razziali)⁷.

³ **B. SORDI**, *Leggi razziali e Università*, in *A settant’anni dalle leggi razziali. Profili culturali, giuridici e istituzionali dell’antisemitismo*, a cura di D. Menozzi e A. Mariuzzo, Carocci, Roma, 2010, p. 253. Sul processo di fascistizzazione degli atenei italiani, e di quello romano in special modo, cfr. *infra*, § 2.

⁴ Per il testo completo dei decreti antiebraici del 1938 cfr. **M. SARFATTI**, *Documenti della legislazione antiebraica. I testi delle leggi, in 1938: le leggi contro gli ebrei*, numero speciale de *La rassegna mensile di Israel*, 54 (1988), nn. 1-2, pp. 49-198. Per una panoramica della legislazione antiebraica, specie nei suoi aspetti strettamente giuridici, cfr. **P. CARETTI**, *Il corpus delle leggi razziali*, in *A settant’anni dalle leggi razziali. Profili culturali, giuridici e istituzionali dell’antisemitismo*, cit., pp. 117-157; **S. GENTILE**, *Le leggi razziali. Scienza giuridica, norme, circolari*, EduCatt, Milano, 2010, spec. p. 177 ss. Per ciò che specificamente concerne la fase preparatoria delle leggi razziali cfr. **M. SARFATTI**, *Mussolini contro gli ebrei. Cronaca della elaborazione delle leggi del 1938*, Zamorani, Torino, 1994; **ID.**, *La preparazione delle leggi antiebraiche del 1938. Aggiornamento critico e documentario*, in *Gli ebrei in Italia tra persecuzione fascista e reintegrazione postbellica*, a cura di I. Pavan e G. Schwarz, Editrice La Giuntina, Firenze, 2001, pp. 25-54.

⁵ In G.U. 13 settembre 1938, n. 209. Il provvedimento ordinava la sospensione dal servizio dei docenti di razza ebraica appartenenti ai ruoli per le scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado, nonché di quelli ammessi all’insegnamento nelle scuole non governative ai cui studi fosse riconosciuto effetto legale, con decorrenza dalla data del 16 ottobre 1938 (art. 3).

⁶ In G.U. 29 novembre 1938, n. 272. Con tale decreto fu imposta la definitiva dispensa dal servizio dei docenti di razza ebraica (art. 8), con possibilità, per gli stessi, di chiedere il trattamento di quiescenza previsto dalla legge.

⁷ Sull’applicazione della legislazione antiebraica negli atenei italiani si vedano: **A. VENTURA**, *La persecuzione fascista contro gli ebrei nell’università italiana*, in *Rivista storica italiana*, CIX (1997), 1, pp. 121-197; **R. FINZI**, *L’università italiana e le leggi antiebraiche*, Editori riuniti, Roma, 2003, *passim*; **T. DELL’ERA**, *La storiografia sull’università italiana e la*



I professori ordinari e straordinari di razza ebraica costretti a lasciare l'insegnamento in virtù dei provvedimenti sopra ricordati furono in tutto 96 (su un totale di 1368 censiti per l'anno accademico 1937/38; circa il 7% dell'intero corpo docente), 25 dei quali appartenenti all'area giuridica. Numero cui va aggiunto quello dei 400 circa (sul punto i dati diventano più difficili da ricostruire con esattezza) tra professori incaricati, liberi docenti aiuti e assistenti⁸. Cifre, queste, che non devono, peraltro, sorprendere, giacché all'epoca "era stata oramai raggiunta una completa integrazione degli ebrei nella vita culturale italiana e nomi di chiara origine ebraica figuravano tra quelli dei più insigni studiosi del diritto"⁹.

Tra gli atenei colpiti vi fu anche la R. Università degli Studi di Roma. I professori ordinari e straordinari espulsi dall'Ateneo romano per effetto delle leggi razziali furono 8 (un centinaio complessivamente gli epurati, se a essi si aggiungono le figure di liberi docenti, aiuti, assistenti e incaricati espulsi)¹⁰.

La Facoltà di Giurisprudenza (dalla quale proveniva il rettore in carica, lo storico del diritto romano Pietro De Francisci) subì l'allontanamento per motivi razziali di due professori ordinari,

persecuzione antiebraica, in *Storia e storiografia della persecuzione antiebraica in Italia e in Europa (1945-2000)*, a cura di B. Mantelli, *Qualestoria*, XXXII (2004), n. 2, pp. 117-129; **A. CAPRISTO**, *Il decreto legge del 5 settembre 1938 e le altre norme antiebraiche nelle scuole, nelle università e nelle accademie*, in *La rassegna mensile di Israel*, LXXIII (2007), 2, pp. 131-167; **ID.**, *L'espulsione degli ebrei dalle università e dalle accademie*, in *A 70 anni dalle leggi razziali: storia e memoria per costruire una coscienza civile*, a cura di L. Di Ruscio, R. Gravina, B. Migliau, Pubbliprint service, Roma, 2008, pp. 75-81; **B. SORDI**, *Leggi razziali e Università*, cit., pp. 249-265.

⁸ Dati dettagliati in **R. FINZI**, *L'università italiana e le leggi antiebraiche*, cit., pp. 147-151.

⁹ Così **S. FALCONIERI**, *Tra "silenzio" e "militanza". La legislazione antiebraica nelle riviste giuridiche italiane (1938-1943)*, in *Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano. Razza diritto esperienze*, a cura di G. Speciale, Pàtron Editore, Bologna, 2013, p. 159.

¹⁰ L'elenco con i nominativi dei professori ordinari e straordinari allontanati dalla Sapienza è ricavabile dalla lista contenuta in **R. FINZI**, *L'università italiana e le leggi antiebraiche*, cit., pp. 147-151. Sulla applicazione delle leggi antiebraiche nella R. Università di Roma mancano, in realtà, studi di portata generale, da cui sia possibile ricavare dati precisi circa il numero di professori incaricati, liberi docenti e assistenti allontanati. Studi specifici sono stati effettuati soltanto su singole facoltà, istituti o figure di docenti. Una stima approssimativa, sufficientemente attendibile, dei docenti nel complesso allontanati si può trovare in **T. DELL'ERA**, *L'Università di Roma e le leggi razziali: il processo di epurazione di E. Zavattari*, in *La storia delle università alle soglie del XXI secolo: la ricerca dei giovani studiosi tra fonti e nuovi percorsi di indagine*, Atti del Convegno internazionale di Studi, Aosta, 18-20 dicembre 2006, a cura di Paolo Gheda (e altri), Clueb, Bologna, 2008, pp. 163-181.



l'economista Gino Arias¹¹ e il filosofo del diritto Giorgio Del Vecchio¹², di un professore emerito, Cesare Vivante¹³, e di alcuni liberi docenti, dichiarati decaduti dall'abilitazione e i cui corsi non furono attivati per l'anno accademico 1938-39¹⁴.

Altre facoltà giuridiche nella penisola, da tale punto di vista, pagarono un dazio più pesante.

Nel panorama universitario italiano, nondimeno, la vicenda relativa all'attuazione delle misure antisemite nella Facoltà giuridica romana presenta profili peculiarmente interessanti, per una serie concomitante di ragioni.

Anzitutto, per l'importanza della sede accademica coinvolta. Quello romano era l'ateneo più grande e più prestigioso della penisola¹⁵, e la Facoltà giuridica, al suo interno, costituiva, per storia e per prestigio del corpo accademico, il fulcro vitale e, per certi versi, il fiore all'occhiello

¹¹ Sulla figura di Gino Arias (1879-1940), singolare figura di studioso, transitato dalla passione giovanile per la storia del diritto e delle istituzioni giuridiche economiche alla economia, e di lì sino al corporativismo, di cui fu uno dei teorici più autorevoli, cfr. **L. CAFAGNA**, in *Dizionario biografico degli italiani*, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1962, vol. 4, pp. 143-144, *ad vocem*; **O. OTTONELLI**, *G. Arias (1879-1940). Dalla storia delle istituzioni al corporativismo fascista*, Firenze University Press, Firenze, 2012; **A. MATTONE**, **E. MURA**, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX Secolo)*, diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletto, il Mulino, Bologna, 2013, vol. I, p. 102, *ad vocem*.

¹² Sulla vita e l'opera di Giorgio Del Vecchio (1878-1970), filosofo del diritto tra i più eminenti e influenti del secolo scorso, cfr., *ex plurimis*, **R. ORECCHIA**, *Bibliografia di Giorgio Del Vecchio con cenni biografici*, 2^a ed., Lincio Cappelli Editore, Bologna, 1949; **ID.**, *La filosofia del diritto nelle Università italiane. 1900-1965, Saggio di bibliografia*, Giuffrè, Milano, 1967, pp. VII-XLII, 128-192; **E. VIDAL**, *La filosofia giuridica di Giorgio Del Vecchio*, Giuffrè, Milano, 1951; **G. PERTICONE**, *Ricordo di Giorgio Del Vecchio (1878-1970)*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, XLVIII (1971), pp. 3-7; **D. QUAGLIO**, *Giorgio Del Vecchio. Il diritto fra concetto ed idea*, Edizioni Scientifiche italiane, Napoli, 1984; **V. FROSINI**, in *Dizionario biografico degli italiani*, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1990, vol. 38, pp. 391-396, *ad vocem*; **B. MONTANARI**, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX Secolo)*, cit., vol. I, pp. 744-747, *ad vocem*.

¹³ Sulla figura di Cesare Vivante (1855-1944), giurista tra i più insigni dei suoi tempi e profondo rinnovatore degli studi commercialistici nei primi decenni del Novecento, cfr. **M. LIBERTINI**, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX Secolo)*, cit., vol. II, pp. 2058-2062, *ad vocem*.

¹⁴ Cfr. *infra*, § 4.

¹⁵ Per usare le parole di Mussolini, il "centro massimo degli studi d'Italia", cui il governo fascista guardava "con fede e con amore", in quanto "sorgente perenne di giovani energie per la Patria": parole tratte dal messaggio del Capo del Governo Benito Mussolini al rettore prof. Giorgio Del Vecchio in occasione della inaugurazione dell'a.a. 1926/1927, che si può leggere in **N. SPANO**, *L'Università di Roma*, con prefazione di P. De Francisci, Casa Editrice Mediterranea, Roma, 1935, p. 310, nt. 3.



dell'intera istituzione universitaria, potendo vantare al suo interno molte eminenti personalità delle istituzioni: ministri, senatori del Regno e deputati, accademici vari, ecc.¹⁶.

In secondo luogo, e specificamente, per la caratura scientifica dei docenti coinvolti (tanto Gino Arias quanto Giorgio Del Vecchio erano, nei loro rispettivi settori, esponenti di spicco del mondo accademico italiano), nonché per il ruolo e il peso dai medesimi ricoperto nella vita politica del Paese (Arias era deputato dal 1934) o all'interno dell'Ateneo romano (Del Vecchio era stato rettore tra il 1925 e il 1927, nonché preside della Facoltà giuridica dal 1930 al settembre 1938, ossia sino a data immediatamente precedente alla sospensione dal servizio).

Infine, per il fatto che sia Gino Arias sia Giorgio Del Vecchio univano all'ascendenza ebraica (per quanto nell'uno come nell'altro dalla stessa non derivasse alcuna partecipazione attiva all'ebraismo; Arias, poi, si era convertito al cattolicesimo nel 1932) una convinta e genuina adesione al regime fascista e ai suoi principi.

Il primo aveva aderito al regime fascista sin dal 1922 (è documentata la sua partecipazione alla adunata di Napoli che precedette la marcia su Roma). Alla edificazione del regime dedicò, negli anni successivi, il proprio impegno e le proprie specifiche competenze, giungendo a ricoprire incarichi di prestigio in ambito politico e nell'Accademia¹⁷. Fu tra i teorici certamente più vicini (e più

¹⁶ Un prezioso strumento di conoscenza, da tale punto di vista, è offerto dagli Annuari della R. Università di Roma del periodo considerato, che, nell'elencare, anno per anno, i docenti (professori ordinari, incaricati, emeriti, liberi docenti) e le materie insegnate, riporta anche una elencazione delle cariche, dei titoli accademici e culturali in genere, nonché delle onorificenze degli stessi. Dall'insieme di tale indicazioni è agevole ricavare quale ruolo i docenti della Facoltà giuridica ricoprissero nelle file del regime (e, più in generale, nella vita pubblica del Paese), e quale prestigio, di riflesso, ne derivasse per la Facoltà giuridica romana. Relativamente all'a.a. 1935/36, ad esempio, su un totale di 26 tra professori ordinari e incaricati 8 erano deputati o senatori del Regno (A. Asquini, P. De Francisci, S. Di Marzo, P.S. Leicht, G. Messina, F. Ercole, A. Giannini, S. Romano); altri 5 parlamentari risultavano, poi, tra le fila dei liberi docenti con effetti legali (C. Costamagna, S. Longhi, A. Marracino, F. Pennavaria, C. Tumedei).

¹⁷ In particolare, Gino Arias fu membro della Commissione dei Diciotto per le riforme legislative (1925), firmatario del Manifesto degli intellettuali fascisti del 1925, membro del Consiglio nazionale delle Corporazioni, vicepresidente dell'Accademia dei Georgofili, collaboratore di numerose riviste fasciste e infine deputato (1934-1939). Sulla adesione di Arias al fascismo cfr. **O. OTTONELLI**, *G. Arias (1879-1940). Dalla storia delle istituzioni al corporativismo fascista*, cit., p. 25 ss. Un contributo fondamentale per la ricostruzione delle vicende legate all'esperienza politica di Arias, e in particolare dei suoi rapporti con il regime fascista, è offerto dal memoriale autobiografico redatto dallo stesso Arias nel 1938 e inviato alla Accademia dei Georgofili per difendersi dalla persecuzione razziale, con il



compromessi) con il regime fascista, offrendo un contributo essenziale alla elaborazione e alla diffusione della "Economia corporativa" quale nuovo ambito specialistico della scienza giuridico-economica¹⁸.

Quanto a Giorgio Del Vecchio, era iscritto al fascio bolognese di combattimento sin dal 1921¹⁹, ed era stato il primo professore della R. Università di Roma con tessera fascista. Aveva partecipato alla marcia su Roma del 1922, ed era poi stato il primo rettore fascista dell'Ateneo romano, contribuendo in maniera determinante al processo di

quale lo studioso rivendicava la propria "opera di cattolico, italiano, fascista" (cfr. **G. ARIAS**, *Memoria per la valutazione delle benemeritenze eccezionali*, in Archivio della Accademia dei Georgofili, fasc. Ea. 6.1, sotto fascicolo "Gino Arias").

¹⁸ Cfr. **G. ARIAS**, *L'economia nazionale corporativa: commento alla Carta del lavoro*, Libreria del Littorio, Roma, 1929. La riflessione di Arias sul corporativismo arrivò a compimento negli anni romani, con la pubblicazione del *Corso di economia politica corporativa* (Società editrice del Foro italiano, Roma, 1937).

¹⁹ La vicenda dell'adesione al fascismo viene ricostruita dallo stesso Del Vecchio nel volume *Una nuova persecuzione contro un perseguitato. Documenti* (Tipografia Artigiana, Roma, 1945), p. 9 ss., ove egli data tale adesione all'agosto 1921; data, poi, riportata in tutte le successive biografie del filosofo del diritto bolognese. In realtà, l'esame della corrispondenza privata dello stesso Giorgio Del Vecchio con Dino Grandi, amico di vecchia data e Ministro di Grazia e giustizia dal 1939 sino al febbraio del 1943 (conservata nell'Archivio "Giorgio Del Vecchio" presso la Biblioteca di Filosofia del Diritto della Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Roma "La Sapienza", d'ora in avanti AGDV, fasc. "Grandi Dino"), lascerebbe intendere che la data di adesione al regime dello stesso Del Vecchio debba essere anticipata di qualche mese. In una lettera del 14 marzo 1941 Del Vecchio scrive, infatti, a Grandi chiedendo una sua autorevole testimonianza circa l'erroneità della propria data di iscrizione al partito, attestata al 17 agosto 1921, "perché io ho appartenuto di fatto al movimento fascista bolognese fino dal 1920, o, almeno, dal 1 gennaio 1921, come credo che tu sappia e ricordi perfettamente"; richiesta reiterata in una successiva missiva del 17 aprile, in cui Del Vecchio retrodata ancora la propria partecipazione al movimento fascista bolognese "al 1919-1920". Nella risposta a tali missive, datata 10 maggio 1941, Grandi scrive: "Quanto Tu mi chiedi di testimoniare è la più assoluta verità [...] Tu hai appartenuto al movimento fascista bolognese fin dall'estate del 1920, e non come simpatizzante bensì come squadrista attivo ed entusiasta. La qual cosa, ricordo esattamente, ti ha portato ad avere anche seri grattacapi fra i Tuoi colleghi insegnanti all'Università non certo teneri, allora, per il nostro movimento fascista". Resta, peraltro, il dubbio che, considerate le ragioni della richiesta di Del Vecchio (l'ottenimento della piena pensione, per la quale gli risultavano mancanti pochi mesi di iscrizione al partito), vi fosse un interesse dello stesso a retrodatare fittiziamente la data della propria adesione al fascismo, e che il vecchio amico, valendosi della autorevolezza che gli veniva dalla sua posizione, abbia voluto assecondarlo, ben conoscendo le difficoltà, anche di natura economica, in cui egli versava a causa delle persecuzioni antisemite.



“fascistizzazione” dello stesso, nonché, e più in generale, alla edificazione teorica della rivoluzione e dello Stato fascista²⁰.

L’adesione, convinta, al fascismo e ai suoi ideali non gli impedì, peraltro, di mantenere, in ambito scientifico e non solo, una grande apertura e indipendenza di pensiero, e di rimanere, soprattutto, un fervido assertore degli ideali di libertà e di giustizia. Quella giustizia che costituì elemento centrale e ricorrente della sua riflessione e dei suoi scritti sui temi di etica e di politica, e che si trova magistralmente illustrata, nei suoi aspetti storici e sistematici, nel volumetto *“La giustizia”* del 1924, all’interno del quale egli si sforzò di conciliare criticamente l’esigenza dell’ideale assoluto della giustizia con lo studio obiettivo della fenomenologia giuridica positiva²¹.

In altri termini, se Giorgio Del Vecchio fu certamente un giurista *nel* regime, non fu mai, tuttavia, un giurista *di* regime²². Non a caso, malgrado

²⁰ Merito, quest’ultimo, che gli venne riconosciuto dallo stesso Mussolini, come attestato da **Y. DE BEGNAC**, *Taccuini mussoliniani*, il Mulino, Bologna, 1990, pp. 630-632. Per l’opera del rettorato di Giorgio Del Vecchio e per il contributo dal medesimo apportato in quel biennio alla trasformazione in senso fascista dell’Ateneo romano si veda il volume curato dallo stesso Del Vecchio (con una sua prefazione) dal titolo *L’Università di Roma*, Stab. Poligr. Amm. Stato, Roma, 1927. Notizie anche in **N. SPANO**, *L’Università di Roma*, cit., pp. 199-200.

²¹ **G. DEL VECCHIO**, *La giustizia*, Zanichelli, Bologna, 1924. Il testo del volumetto, già in precedenza pubblicato sulla *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, a. III (1923), fasc. II, pp. 143-159; fasc. III, pp. 229-255; fasc. IV, pp. 418-449, riproduceva i contenuti della prolusione romana dello stesso Del Vecchio del novembre 1922, arricchito nel testo e nell’apparato bibliografico. Il saggio in questione, che “può essere considerata la sua opera principale” (**R. ORECCHIA**, *La filosofia del diritto nelle Università italiane*, cit., p. XVI), ebbe negli anni successivi una straordinaria fortuna, avendo numerose ristampe ed edizioni successive, in Italia e all’estero. In esso, Del Vecchio arrivò a sostenere che la coscienza giuridica avverte una esigenza più alta e assoluta della giustizia come valore assoluto della persona umana, individuando a fondamento del principio di giustizia “il riconoscimento eguale e perfetto, secondo la pura ragione, della qualità di persona, in sé come in tutti gli altri, e per tutte le possibili interferenze tra più soggetti” (ed. 1959, p. 125).

²² Giorgio Levi Della Vida (1886-1967), antifascista e protagonista, in contraddittorio con lo stesso Del Vecchio, del noto caso della riapertura al culto della cappella di Sant’Ivo alla Sapienza (per la quale accusa Del Vecchio fu assolto dalla Commissione per l’epurazione del personale universitario), lo descrisse come “ardente nazionalista e fascista, e per giunta un dei più pericolosi, perché la sua fede era di un candore immacolato e di un disinteresse assoluto»: **G. LEVI DELLA VIDA**, *Fantasmî ritrovati*, Liguori, Napoli, 2004 (ed. originale Neri Pozza, Venezia, 1966), p. 162. Sulla vicenda che vide contrapposti il rettore Del Vecchio e il professore di Ebraico e lingue semitiche comparate Levi Della Vida cfr. **O. DE NAPOLI**, *Roma val bene una messa: identità ebraica e*



le sue convinte idee fasciste, egli manifestò da subito la sua ferma opposizione alla riforma Gentile (con ciò inimicandosi l'illustre filosofo), e rifiutò, nel 1925, di firmare il "Manifesto degli intellettuali fascisti", redatto dallo stesso Gentile. La sua attività pubblica a favore del regime fu limitata all'ambito accademico. All'interno del regime, in effetti, non ricoprì mai incarichi che implicassero una effettiva partecipazione al potere politico, e, come ebbe a riconoscere la stessa Commissione per l'epurazione del personale universitario chiamata a valutare il suo caso ai fini del reintegro in servizio nel 1944, nel suo essere fascista non mostrò mai "faziosità, settarietà o intemperanza"²³.

Egli, inoltre, conservò sempre un atteggiamento di liberalità nei riguardi dei colleghi non fascisti, con molti dei quali intrattenne rapporti di stima e di amicizia (si pensi, su tutti, ad A.C. Jemolo, come attestato dal fitto carteggio tra i due conservato nell'Archivio "Giorgio Del Vecchio", ma anche a figure come quelle di Pietro Bonfante, di Emilio Chiovenda, di Adriano Tilgher) e, soprattutto, nei confronti dei suoi allievi, alcuni dei quali, Guido Gonella e Giuseppe Capograssi su tutti, "dotati di forte personalità e di risolte convinzioni politiche di ispirazione antifascista, ed entrambi cattolici osservanti"²⁴.

Nessun rilievo, poi, nella sua carriera accademica e nella sua posizione rispetto al fascismo (così come in quella di Gino Arias) rivestì il fatto di avere ascendenze ebraiche: "non mi sono mai vergognato – scrisse Del Vecchio nel 1945 – di essere nato ebreo, ciò che non mi ha mai impedito di sentirmi perfettamente italiano, anzi ha piuttosto acuito [...] il mio profondo sentimento di patria"²⁵.

La gran parte degli ebrei italiani, del resto, aderì al fascismo e collaborò con esso. Molti studiosi di origini israelitiche avevano ricoperto e ricoprivano, ancora alla data della promulgazione delle leggi razziali, ruoli di prestigio nel regime, come più volte riconosciuto dallo stesso

fascismo in una vicenda degli anni Venti, in *Contemporanea. Rivista di storia dell'800 e del '900*, 4/2013, pp. 581-612.

²³ Cfr. Commissione per l'Epurazione del personale universitario, Roma, 9 gennaio 1945. Il testo del provvedimento si trova integralmente riportato in **G. DEL VECCHIO**, *Una nuova persecuzione contro un perseguitato*, cit., pp. 49-52.

²⁴ **V. FROSINI**, in *Dizionario biografico degli italiani*, ad vocem, cit., p. 394. Una ulteriore testimonianza della imparzialità e della liberalità di criteri nel campo degli studi sempre mantenuta da Giorgio Del Vecchio negli anni del fascismo è costituita dalla circostanza che all'interno delle riviste giuridiche di cui fu per molti anni direttore ("Archivio Giuridico" e "Rivista internazionale di Filosofia del diritto") trovarono sempre spazio scrittori non fascisti (alcuni, anzi, notoriamente antifascisti), molti dei quali stranieri.

²⁵ **G. DEL VECCHIO**, *Una nuova persecuzione contro un perseguitato*, cit., pp. 5-6.



Mussolini, che del resto, almeno sino alla svolta razzista della metà degli anni Trenta, non aveva, invero, nutrito particolari sentimenti antiebraici²⁶.

In ambito universitario, poi, molti docenti ebrei erano totalmente "assimilati": lavoravano, cioè, senza che nessuno pensasse "di rendere servizio né alla sua razza ebraica né alla sua fede israelitica"²⁷, e avevano offerto un contributo in alcuni casi essenziale alla divulgazione della dottrina fascista (oltre ai già ricordati Giorgio Del Vecchio e Gino Arias, si possono ricordare i nomi di Carlo Foà, di Mario Attilio Levi, di Attilio Momigliano, di Tullio Terni, di Edoardo Volterra, solo per citarne alcuni)²⁸.

2 - Una necessaria premessa: la penetrazione del fascismo all'interno della Facoltà giuridica romana

Per comprendere come l'Ateneo romano, e la Facoltà giuridica in particolare, recepirono l'introduzione del *corpus* delle leggi antiebraiche occorre, peraltro, fare un passo indietro, e verificare, seppure sommariamente, il livello di penetrazione, in ambito istituzionale e tra i docenti, degli ideali fascisti.

²⁶ Sono, al riguardo, note le affermazioni di Mussolini a proposito dei cittadini di razza ebraica riportate nel volume di E. LUDWIG, *Colloqui con Mussolini*, Mondadori, Milano, 1932, spec. pp. 75-76. Sulla mutevole posizione di Mussolini rispetto alla questione ebraica G. FABRE, *Mussolini razzista. Dal socialismo al fascismo: la formazione di un antisemita*, Garzanti, Milano, 2005. Sul complesso rapporto tra ebrei e fascismo, e in particolare sull'adesione e sul contributo dato da molti ebrei all'affermazione del regime cfr. S. MAZZAMUTO, *Ebraismo e diritto dalla prima emancipazione all'età repubblicana*, in *Gli ebrei in Italia. Dall'emancipazione a oggi*, in *Storia d'Italia. «Annali»*, vol. XI, 2, a cura di C. Vivanti, Einaudi, Torino, 1997, pp. 1765-1827; S. DAZZETTI, *Gli ebrei italiani e il fascismo: la formazione della legge del 1930 sulle comunità israelitiche*, in *Diritto, economia e istituzioni*, a cura di A. Mazzacane, Baden Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 2002, pp. 219-254; L. VENTURA, *Ebrei con il duce. «La nostra bandiera» (1934-1938)*, Zamorani, Torino, 2002; M. SARFATTI, *Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, Einaudi, Torino, 2007, pp. 21-24; E. COLLOTTI, *Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia*, Laterza, Roma-Bari, 2008.

²⁷ Così D. LATTES, *Nell'ora della prova*, in *Israel*, anno XXIII n. 46, 8 settembre 1938, ora anche in *La rassegna mensile di Israel*, XLII, 9-10 (1976), pp. 359-361.

²⁸ Quanto la svolta razzista del regime fosse stata dolorosa per gli italiani di origine ebraica che vi avevano aderito, i quali "rispondendo all'appello loro rivolto nel nome della patria quando essa era in crisi e in pericolo, avevano creduto di suggellare con ciò definitivamente la loro italianità", lo ricorda lo stesso Del Vecchio nel già citato volume *Una nuova persecuzione contro un perseguitato*, cit., p. 11.



Orbene, è indubbio che intorno alla metà degli anni Trenta il processo di fascistizzazione dell'Ateneo romano avviato nel decennio precedente (con il contributo, essenziale, di Giorgio Del Vecchio, specie negli anni in cui era stato rettore), fosse ormai sostanzialmente compiuto²⁹.

Attraverso l'utilizzo di strumenti di penetrazione e di controllo quali la nomina ministeriale di rettori e presidi di facoltà, l'obbligatorietà della iscrizione al P.N.F. per la designazione a tali cariche e per la partecipazione ai concorsi universitari, la facoltà di esonero dall'insegnamento di coloro che

“per ragioni di manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio, non diano piena garanzia di un fedele adempimento dei loro doveri o si pongano in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo”,

l'obbligatorietà, a partire dal 1931, del giuramento di fedeltà al regime dei professori universitari, il regime era stato in grado di instaurare, negli anni, un rilevante condizionamento all'interno delle singole facoltà e della loro organizzazione, comprimendo sensibilmente i margini di autonomia didattica e disciplinare delle medesime³⁰.

La Facoltà giuridica romana, da tale punto di vista, non aveva fatto eccezione. Il graduale inserimento di insegnamenti di più o meno diretta impronta fascista (Legislazione costituzionale fascista, Economia politica

²⁹ La decisa penetrazione del mondo politico-accademico fascista, ormai stabilizzato, nella R. Università di Roma risaliva ai primi anni Trenta (F. LANCHESTER, *La tradizione giuspubblicistica alla "Sapienza"*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, n. 1-2014, nel quale si trovano pubblicate alcune delle relazioni presentate al Convegno "La Sapienza del giovane Leopoldo Elia 1948-1962", Roma 27 marzo 2014, p. 76). Una interessante per quanto agiografica notazione al riguardo si trova nel volume di N. SPANO, *L'Università di Roma*, cit., ove è scritto: "Gli effetti del nuovo regime nell'Ateneo furono vasti e rapidi nel campo delle norme legislative; lenti, invece, e gradualisti, ma profondi e granitici, per ciò che riguarda la conquista degli animi" (p. 197); e lo stesso chiarisce che durante il primo rettorato di Pietro De Francisci (1930-32) si raggiunse "un'adesione totalitaria degli insegnanti al Regime fascista e tutta l'Università si sentì lieta e onorata di servire fedelmente il nuovo ordine di cose" (p. 201).

³⁰ Relativamente al processo di fascistizzazione degli atenei italiani in genere, con i relativi richiami normativi, cfr. M.C. GIUNTELLA, *Autonomia e nazionalizzazione dell'università. Il fascismo e l'inquadramento degli atenei*, Studium, Roma, 1992; G. PAOLONI, *La penetrazione del fascismo nel mondo scientifico, nell'università e nella scuola*, in *Le leggi antiebraiche del 1938, le società scientifiche e la scuola in Italia: Atti del Convegno*, Roma 26-27 novembre 2008, Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, Roma, 2009, pp. 103-128. Sulla questione specifica del giuramento cfr. H. GOETZ, *Il giuramento rifiutato. I docenti universitari e il regime fascista*, La Nuova Italia, Firenze, 2000.



corporativa, Diritto agrario, Diritto e legislazione coloniale, Principi di legislazione fascista, Introduzione alla storia e principi di diritto fascista su tutti), affidati a docenti legati al regime, aveva favorito la (e costituiva testimonianza inoppugnabile della) penetrazione della ideologia fascista all'interno della Facoltà. La gran parte dei docenti, del resto, professava una convinta adesione al fascismo e aveva stretti rapporti con il potere politico, essendo inserita in un circuito di organismi (enti, comitati, consorzi) in cui scienza e politica intrattenevano rapporti stretti e spesso inestricabili. Alcuni di essi erano membri della Camera dei deputati (successivamente, Camera dei fasci e delle corporazioni) o del Senato del Regno, o ricoprivano posizioni dirigenziali e/o comunque di prestigio in vari istituti fascisti, o ancora avevano incarichi tecnico-politici (ministri, sottosegretari, ecc.).

Tra di essi, oltre a Giorgio Del Vecchio, che della Facoltà giuridica era preside dal 1930 (e che, in precedenza, era stato rettore dell'Ateneo tra il 1925 e il 1927), si possono ricordare i nomi di Pietro De Francisci, storico del diritto romano, preside della Facoltà giuridica per gli anni dal 1925-26 al 1929-30 e rettore dell'Ateneo nei periodi 1930-32 e 1935-1943 (tra il 1932 e il 1935 era stato Ministro di Grazia e giustizia); di Pier Silverio Leicht, storico del diritto italiano, deputato prima e senatore poi, successore di Del Vecchio nella carica di preside della Facoltà giuridica; e poi ancora di Filippo Vassalli (Diritto civile), di Arturo Rocco (Diritto e procedura penale), di Gino Arias (Economia politica e corporativa), di Emilio Albertario (Diritto romano), di Gaspare Ambrosini (Diritto coloniale), di Alberto Asquini (Diritto commerciale), di Salvatore Di Marzo (Istituzioni di diritto romano), di Giuseppe Messina (Diritto civile), di Fulvio Maroi (Diritto agrario). Ad essi vanno poi aggiunti il nome, illustre, di Santi Romano (Diritto costituzionale), professore emerito della Facoltà giuridica, e quelli dei numerosi liberi docenti politicamente legati al regime (su tutti, i nomi di Carlo Costamagna, per i Principi di legislazione fascista, di Domenico Rende, per il Diritto e procedura penale, di Alfredo Cioffi, per il Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione).

L'intreccio tra la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza e il potere politico fu dunque, in quegli anni, molto stretto. Ciononostante, essa seppe comunque mantenere una certa misura di autonomia e di indipendenza dal regime (e dalle sue pervasive forme di controllo e di pressione). Anche nel caso della Facoltà giuridica romana sembra, anzi, potersi condividere l'osservazione a suo tempo formulata da Norberto Bobbio sul mondo universitario in genere, secondo cui



“tra università e regime si venne stabilendo un *modus vivendi*: l’università fu lasciata in pace [...] purché lasciasse in pace. Non fu necessario il bastone perché bastò l’aggrottamento di ciglia. Di fronte al processo di trasformazione dello Stato, la cultura accademica non eccedette nell’inneggiare, né si ribellò: accettò, subì, si uniformò, si conformò, si rannicchiò in uno spazio in cui poteva continuare, più o meno indisturbata, il proprio lavoro”³¹.

La conservazione e la salvaguardia di tale misura di autonomia e di indipendenza furono rese possibili (e spesso favorite) dall’opera del preside Giorgio Del Vecchio, il quale, malgrado le proprie idee dichiaratamente e genuinamente fasciste, seppe comunque sempre mantenere un atteggiamento improntato a uno spirito di imparzialità e liberalità, in campo scientifico e non solo.

Emblematico, da tale punto di vista, il caso del prof. Roberto De Ruggiero, romanista e papirologo insigne, ordinario di Istituzioni di diritto privato dal 1926, non simpatizzante del regime (era stato tra i firmatari del “Manifesto degli intellettuali antifascisti” redatto da B. Croce nel 1925). De Ruggiero fu colpito, nell’estate del 1933, da un provvedimento di privazione della cattedra da parte del Ministero dell’Educazione nazionale per dimostrazioni antifasciste (segno di quanto pervicace fosse il controllo del regime sulla vita, anche privata, dei docenti universitari), ma riuscì a evitare le conseguenze del provvedimento, che fu poi revocato, anche per l’interessamento del preside Giorgio Del Vecchio, che, nella circostanza, antepose evidentemente la considerazione della figura dello studioso a quella delle sue idee politiche, le quali erano certamente difformi dalle proprie³².

Occorre, inoltre, segnalare come nelle chiamate dei professori ordinari, per quanto vi fosse una inevitabile forma di controllo politico-ideologico sugli aspiranti, si continuasse a dare prioritario credito alla capacità scientifica e didattica, e dunque alla autorevolezza dei candidati. Ne costituisce testimonianza eloquente la vicenda della chiamata (all’unanimità) di Arturo Carlo Jemolo nel 1933 alla successione di Francesco Scaduto nell’insegnamento del Diritto ecclesiastico (chiamata

³¹ N. BOBBIO, *La cultura e il fascismo, in Fascismo e società italiana*, a cura di G. Quazza, Einaudi, Torino, 1973, p. 214.

³² Dell’episodio v’è testimonianza in una dichiarazione del prof. Fulvio Maroi del 12 dicembre 1944 riportata in G. DEL VECCHIO, *Una nuova persecuzione contro un perseguitato*, cit., p. 69. Sulla figura di R. De Ruggiero cfr. A. DE NITTO, in *Dizionario biografico degli italiani*, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1991, vol. 39, pp. 262-267, *ad vocem*.



ampiamente avallata e favorita dallo stesso Del Vecchio), nonostante fosse noto il suo essere “non fascista” (era stato anch’egli tra i firmatari del manifesto crociano degli intellettuali antifascisti)³³.

Nessun rilievo assumeva, poi, la circostanza rappresentata dalla appartenenza alla razza ebraica. Fino alla promulgazione delle leggi antiebraiche nel mondo accademico, romano e non solo, la questione ebraica non fu mai percepita come un problema. Lo dimostra il fatto che nel 1937, ad appena un anno della introduzione delle misure persecutorie nei riguardi degli ebrei (e quando già nel Paese era partita la campagna di stampa antisemita) Giorgio Del Vecchio fu confermato preside della Facoltà giuridica romana per il biennio 1937-39, senza che nessuno, in ambito ministeriale, sollevasse il problema (o movesse obiezioni in ragione) della sua ascendenza israelitica³⁴.

Se, dunque, intorno alla metà degli anni Trenta si andarono gradualmente delineando i contorni, anche sul piano giuridico, di quello che fu definito “razzismo italiano” – e se a siffatto processo contribuirono anche taluni esponenti del mondo giuridico vicini al regime, allineati e direttamente coinvolti nella politica del medesimo³⁵ – tra di essi non vi

³³ Il “professore più apertamente antifascista” della Facoltà, secondo la testimonianza di Paolo Bufalini (**P. BUFALINI**, *All’università. Testimonianze su un maestro di generazioni*, in *La Stampa*, 13 maggio 1981, p. 3). Lo stesso Jemolo, nel riconoscere la vacuità di ogni giustificazione per i professori che nel 1931 non rifiutarono il giuramento al regime (egli compreso), ricordò anni dopo che “il clima della università durante il fascismo non era del tutto soffocante” (**A.C. JEMOLO**, *Anni di prova*, Neri Pozza, Vicenza, 1969, p. 145), e che la scelta di restare in servizio, prestando il giuramento, avesse comunque permesso di “educare i giovani svegli, una minoranza, certo, ma non una minoranza troppo tenue, al confronto” (*ibidem*). Sempre secondo Jemolo, fu in tal modo possibile “gettare negli altri qualche immagine, qualche caposaldo, che più tardi forse fruttificò. Credo che insegnare il colloquio, in qualsiasi ambito, evocare il principio di contraddizione, fugare il dogmatismo, imprimere nella mente che di tutto si può discutere e ridiscutere, che non si danno tabù, sia il modo più sicuro di scalzare lentamente ogni regime autoritario” (*ivi*, p. 146).

³⁴ La circostanza è ricordata da A.C. Jemolo in una lettera a M. Falco del 25 dicembre 1937 (in **A.C. JEMOLO**, *Lettere a Mario Falco*, vol. II, 1928-1943, cit., p. 357). Lo stesso accadde per Donato Donati, confermato preside nella Facoltà giuridica di Padova.

³⁵ Sul tema dell’apporto teorico-dottrinale fornito dai giuristi italiani alla politica razzista del governo fascista e, in particolare, alla edificazione (prima) e alla legittimazione (poi) del *corpus* delle leggi antiebraiche cfr. **G. FUBINI**, *La legislazione razziale. Orientamenti giurisprudenziali e dottrina giuridica*, in “*Il Ponte*”. *Rivista politica, economia e cultura fondata da Pietro Calamandrei*, 34 (1978), n. 11-12, pp. 1412-1427; **P. GROSSI**, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Giuffrè, Milano, 2000, spec. pp. 119-273; **A. SOMMA**, *I giuristi e l’asse culturale Roma-Berlino: economia e politica nel diritto fascista e nazionalsocialista*, Klostermann, Frankfurt am Main, 2005; **E. DE**



furono, quantomeno in prima linea, docenti della Facoltà giuridica romana (con la sola eccezione, parziale, di Carlo Costamagna, che della Facoltà giuridica era, però, un libero docente³⁶). Essi, sul piano pubblico, mostrarono un modesto – quando non del tutto assente – coinvolgimento rispetto al problema antisemita e alla questione delle leggi razziali, come del resto attestato dalla assenza di contributi scientifici all'interno di riviste o pubblicazioni giuridiche intorno alla questione della razza.

Nessun docente della Facoltà, in ogni caso, partecipò in maniera attiva e diretta alla elaborazione delle leggi antiebraiche (ossia fu coinvolto nella preparazione dei testi di legge, né nella organizzazione della propaganda razziale)³⁷. Nessuno di essi fu tra i firmatari del *Manifesto degli scienziati razzisti* (noto anche come *Manifesto della Razza*) del luglio del 1938³⁸, né risultò compreso all'interno della lista dei docenti universitari

CRISTOFARO, *Codice della persecuzione. I giuristi e il razzismo nei regimi nazista e fascista*, Giappichelli, Torino, 2009; **O. DE NAPOLI**, *La prova della razza. Cultura giuridica e razzismo in Italia negli anni Trenta*, Le Monnier, Firenze, 2009; **A. MAZZACANE**, *Il diritto fascista e la persecuzione degli ebrei*, in *Studi storici*, vol. 52, 2011, pp. 93-126; **S. FALCONIERI**, *La legge della razza: strategia e luoghi del discorso giuridico fascista*, il Mulino, Bologna, 2011; **ID.**, *Tra "silenzio" e "militanza". La legislazione antiebraica nelle riviste giuridiche italiane (1938-1943)*, cit., pp. 159-175; **G. ACERBI**, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi*, Giuffrè, Milano, 2011; **S. GENTILE**, *La legalità del male. L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945)*, Giappichelli, Torino, 2013.

³⁶ Sulla complessa figura di Carlo Costamagna si tornerà diffusamente oltre (v. *infra*, § 6).

³⁷ Relativamente ai giuristi che parteciparono alla redazione delle norme antiebraiche e delle successive circolari applicative si rinvia a quanto osservato da **G. ACERBI**, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi*, cit., secondo il quale "dietro quelle leggi e norme lesive di diritti fondamentali vi erano giuristi, alcuni conosciuti (come Gaetano Azzariti, capo dell'ufficio legislativo del Ministero di Grazia e giustizia e Antonio La Pera, responsabile di Demorazza) ma in gran parte sconosciuti, addetti agli uffici legislativi dei Ministeri coinvolti a vario titolo [...], che le scrissero, le controllarono, espressero il loro parere [...]. Giuristi tecnicamente preparati, che si applicarono con massima diligenza e professionalità nel compito che era stato loro assegnato" (pp. 107-108).

³⁸ Tale provvedimento, firmato da 10 scienziati italiani, fu pubblicato una prima volta in forma anonima sul "*Giornale d'Italia*" il 14 luglio 1938 con il titolo "*Il Fascismo e i problemi della razza*", e poi ripreso sul primo numero della rivista "*La difesa della razza*", diretta da T. Interlendi, il 5 agosto 1938. L'attribuzione a Mussolini della stesura del manifesto è fondata su una nota riportata nel diario di G. Ciano, in cui lo stesso Ciano scrive di aver ricevuto una confidenza del duce al riguardo nella mattinata del 14 luglio 1938. Cfr. **G. CIANO**, *Diario 1937-1943*, Rizzoli, Milano, 1998, p. 158. Sul manifesto della razza, cfr. **G. ISRAEL**, *Il documento "Il fascismo e i problemi della razza" del luglio 1938*, in *La Rassegna Mensile di Israel*, numero speciale in occasione del 70° anniversario



chiamati, il 5 settembre 1938, a far parte del Consiglio Superiore della demografia e la razza (diversi, invece, i docenti romani di altre Facoltà) che poi, nell'aprile 1942, sottoscrissero, nella grande maggioranza, la "Dichiarazione sul concetto di razza italiana" approvata dal Consiglio Superiore della demografia e la razza³⁹.

3 - Le leggi razziali del 1938. La questione della diversità giuridica dell'ebreo e il mondo dei giuristi

Con l'introduzione dei provvedimenti per la difesa della razza dell'autunno del 1938 –preceduti dal censimento generale degli ebrei italiani effettuato il 22 agosto 1938 e gestito dalla "Direzione generale per la demografie e la razza (cd. Demorazza), e per ciò che concerne specificamente il mondo accademico, dal "censimento del personale di razza ebraica" ordinato dalla circolare 9 agosto 1938, n. 12336 del Ministero dell'Educazione nazionale (trasmesso a tutte le università con accluse le schede e una lettera di accompagnamento, in data 16 agosto 1938)⁴⁰– il regime diede al razzismo e all'antisemitismo una definita e compiuta dimensione non solo teorica e politica, ma anche giuridica⁴¹.

dell'emanazione della legislazione antiebraica fascista, a cura di M. Sarfatti, vol. LXXIII, n. 2, maggio-agosto 2007, pp. 103-118.

³⁹ L'elenco completo dei firmatari si può leggere in **R. DE FELICE**, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Einaudi, Torino, 1961, p. 636.

⁴⁰ La circolare 9 agosto 1938, n. 12336 del Ministero dell'Educazione nazionale, firmata dal Ministro Bottai, è conservata in Archivio di Stato, Direzione generale istruzione superiore (1908-1961), Miscellanea delle divisioni I, II, III, Congressi, concorsi, incarichi, fascicoli personali dei professori ordinari e liberi docenti, b. 109. Le schede di censimento a essa accluse erano destinate ad "essere distribuite a tutti coloro, di ruolo o non di ruolo, che a qualsiasi titolo prestino servizio presso i dipendenti uffici, istituti e scuole – anche se pareggiate o parificate – ivi compresi, per le Università e gli Istituti superiori, i liberi docenti (anche se non esercitano temporaneamente l'insegnamento), con l'invito a riempirle e a firmarle, sotto la personale responsabilità del dichiarante". Sulla vicenda del censimento degli ebrei italiani (con specifico riguardo ai dati dal medesimo risultanti) cfr. **M. SARFATTI**, *Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, cit., p. 160 ss. Non bisogna, poi dimenticare, che i provvedimenti antiebraici erano stati precorsi da una crescente e sempre più veemente campagna di stampa antisemita, e, nell'estate del 1938, dalla pubblicazione del ricordato "Manifesto della razza" e dal lancio della rivista "La difesa della razza. Scienza, educazione, polemica", diretta da T. Interlendi. Sulle vicende di quest'ultima cfr. **F. CASSATA**, "La difesa della razza". *Politica, ideologia del razzismo fascista*, Einaudi, Torino, 2008.

⁴¹ Per una disamina dei profili di natura strettamente giuridica del *corpus* delle leggi antiebraiche, specialmente per ciò che attiene al contenuto delle norme e alla loro portata



Per effetto di essi, difatti, fu introdotta nell'ordinamento giuridico la nuova qualificazione (e la connessa condizione) di "cittadino italiano di razza ebraica", la quale risultava negativamente caratterizzata da una serie di speciali limitazioni all'esercizio della capacità giuridica, finalizzate alla estromissione pressoché totale della minoranza ebraica dalla vita politica e culturale della nazione⁴².

L'oggetto specifico della tutela era individuato nella "razza italiana", che veniva elevata al rango di bene giuridicamente protetto (e da proteggere). Gli ebrei – si affermava – appartenevano a una razza differente da quella italiana, e ciò era sufficiente a determinare (e a giustificare), nei riguardi dei medesimi, l'attribuzione di una condizione giuridica deteriore rispetto a quella dei cittadini *optimo iure*⁴³.

La formulazione della definizione giuridica di "ebreo" fu, peraltro, il prodotto di una lenta (e ondivaga) elaborazione. Il criterio per la

precettiva, cfr. P. CARETTI, *Il corpus delle leggi razziali*, in *Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano. Razza, diritto, esperienze*, a cura di G. Speciale, Patron Editore, Bologna, 2013, pp. 73-104, il quale sottolinea le significative deformazioni che la legislazione antiebraica portò nel sistema delle fonti: dalla dilatazione del potere di ordinanza all'uso delle presunzioni legali in materia di libertà personale, dalla violazione del principio di irretroattività alla riproposizione di decreti legge non convertiti (pp. 73-74).

⁴² La storiografia giuridica è tendenzialmente concorde nel rinvenire lo strumentario logico-concettuale delle leggi antiebraiche del 1938 nella legislazione riguardante lo *status* dei cittadini delle colonie italiane approvata a partire dal 1933. Una lettura della legislazione razziale volta a mettere in luce gli aspetti di continuità della stessa con la normativa coloniale, si può, del resto, già rinvenire sotto la voce *Razzismo (Provvedimenti per la difesa della razza)*, redatta da un autore anonimo, all'interno del "Nuovo Digesto Italiano" (vol. VII, 1939, pp. 1165-1171). Le modalità e i meccanismi attraverso i quali il legislatore italiano giunse a costruire la "diversità giuridica" dei cittadini italiani di razza ebraica, avvalendosi dello strumentario tecnico-giuridico già utilizzato per la normativa coloniale, sono meticolosamente ricostruite da S. FALCONIERI, *La legge della razza*, cit., pp. 19-94, secondo la quale, in particolare, l'introduzione di tale concetto è da considerare uno dei "tratti più originali della politica razziale fascista che riuscì a introdurre uno statuto speciale per la popolazione ebraica, senza procedere alla sottrazione della cittadinanza italiana" (*ivi*, p. 26). Quest'ultima, peraltro, pur conservata, veniva di fatto sostanzialmente svuotata di contenuti, per la privazione dei diritti civili e politici (principalmente attraverso il ricorso alla decretazione d'urgenza di cui alla legge 31 gennaio 1926, n. 100). I cittadini appartenenti alla razza ebraica divenivano, di fatto, estranei alla comunità nazionale "con abbandono dell'eguaglianza statutaria tra tutti" (G. ACERBI, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane e il ceto dei giuristi*, cit., p. XIII).

⁴³ In proposito, si veda il punto 9 del "Manifesto degli scienziati razzisti", precedentemente ricordato: "Gli ebrei rappresentano l'unica popolazione che non si è mai assimilata in Italia perché essa è costituita da elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli Italiani".



determinazione dell'appartenenza alla razza ebraica conobbe, difatti, un processo di formazione e di progressivo affinamento tra l'agosto e il novembre del 1938, e fu infine consacrato nel testo dell'art. 8 del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728.

Quest'ultimo, sulla scorta di quanto sancito nella *Dichiarazione sulla razza* approvata dal Gran Consiglio del fascismo il 6 ottobre⁴⁴, stabiliva che:

“Agli effetti di legge: a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica; b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera; c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre; d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto a una comunità israelitica, ovvero abbia fatto in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo. Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che alla data del 1° ottobre 1938 - XVI, apparteneva a religione diversa da quella ebraica”⁴⁵.

L'appartenenza alla razza ebraica (e, con essa, la costruzione della diversità giuridica dell'ebreo) veniva, dunque, normativamente definita “non attraverso la positivizzazione del concetto di razza ma mediante un sistema di presunzioni legali aventi valore assoluto, in quanto insuscettibili di essere superate attraverso la prova contraria”⁴⁶.

Da tale sistema di presunzioni emergeva un concetto di razza che, come risultato di una precisa scelta di politica legislativa, fondeva in sé le acquisizioni dell'antropologia e delle scienze naturali, particolarmente di quelle biologiche, con le metodologie, la tecnica e lo strumentario propri del settore del diritto⁴⁷.

⁴⁴ La dichiarazione fu pubblicata sul Foglio d'ordine del Partito Nazionale Fascista il 26 ottobre 1938.

⁴⁵ Sul processo di costruzione della formulazione giuridica di “cittadino di razza ebraica” cfr. **M. SARFATTI**, *Il razzismo fascista nella sua concretezza. La definizione di “ebreo” e la collocazione di questi nella costituenda gerarchia razziale*, in *Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d'Italia 1870-1945*, a cura di A. Burgio, il Mulino, Bologna, 2000, pp. 322-326.

⁴⁶ **P. CARETTI**, *Il “corpus” delle leggi razziali*, cit., p. 79.

⁴⁷ È stato efficacemente rilevato che, per effetto di essa, “la fisionomia giuridica del soggetto non viene più misurata sulla base del semplice requisito della esistenza in vita e della facoltà di legarsi e liberarsi in relazioni con i suoi simili o sottoscrivere, sia pure metaforicamente, un patto di cittadinanza, ma è determinata in modo meccanico



All'esito di tale articolata operazione qualificatoria venivano introdotte nell'ordinamento le nuove categorie giuridiche razziali (razza ebraica, razza ariana, razza italiana), le quali, ancorando la capacità giuridica di un soggetto alla sua appartenenza razziale, consentivano di condizionare il godimento dei diritti civili e politici alle origini biologiche di ciascun individuo. Soprattutto, l'utilizzo di schemi normativi di qualificazione atti a tenere conto delle differenze di natura razziale tra i cittadini permetteva di costruire contorni e contenuti della "diversità giuridica" del cittadino appartenente alla razza ebraica, fornendo una legittimazione teorica alle misure dirette a colpire i diritti personali e patrimoniali degli ebrei.

Nelle intenzioni del regime, peraltro, la definizione normativa introdotta era destinata a fungere da presupposto per la costruzione di una dottrina giuridica della razza, imperniata sul concetto di diversità giuridica dell'ebreo, e sulla dicotomia cittadino di razza ariana/cittadino di razza ebraica, introdotta con i decreti del 1938.

Agli operatori del diritto si chiedeva, in particolare, di cimentarsi con le nuove categorie giuridiche razziali in modo da fornire il proprio qualificato apporto alla edificazione e alla legittimazione del sostrato teorico del nuovo sistema discriminatorio razzista e antisemita voluto dal governo, garantendo allo stesso (e alle politiche persecutorie per effetto di

dall'appartenenza a un territorio o a una comunità di sangue e, per converso, limitata nel caso del semplice risiedere sul medesimo senza potersi dire membro della comunità che vi è radicata. Entro tale mappa la logica stipulativa, l'universalismo, i diritti dell'uomo arretrano a vantaggio di una sorta di ordinamento ancestrale che implica l'impossibilità di sfuggire al destino che la collocazione etnica ha irrevocabilmente predisposto per ciascuno": **E. DE CRISTOFARO**, *Codice della persecuzione. I giuristi e il razzismo nei regimi nazista e fascista*, cit., p. 19. Sul punto, v. anche **F. MARGIOTTA BROGLIO**, *Intervento*, in *A sessant'anni dalle leggi razziali*, in *Annali della Pubblica Istruzione*, 1998, n. 5-6, p. 21. La centralità della scelta razzista del legislatore sarebbe poi stata consacrata dall'art. 1 del codice civile del 1942, con il prevedere che "le limitazioni della capacità civile derivanti dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali". Ciò che, secondo un commentatore dell'epoca, aveva come conseguenza quella di far "assurgere la razza alla dignità di uno *status* da porre accanto a quelli tradizionali (*status familiae, status civitatis*) e che, come tale, costituisce un presupposto della capacità stessa": **S. BORGHESE**, *Razzismo e diritto civile*, in *Monitore dei tribunali*, LXXX (1939), p. 353. Relativamente alle ripercussioni della legislazione antisemita sul libro I del codice civile del 1942 si rinvia a **G. ALPA**, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Laterza, Roma-Bari, 2000, spec. p. 271 ss.; **S. GENTILE**, *Le leggi razziali. Scienza giuridica, norme, circolari*, cit., p. 145 ss. Sul rapporto, più generale, tra fascismo e codificazione civile cfr. **P. CAPPELLINI**, *Il fascismo invisibile. Una ipotesi di esperimento storiografico sui rapporti tra codificazione civile e regime*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 1999, 28, t. 1, pp. 175-292.



esso varate) un adeguato terreno di riflessione, di radicamento e di legittimazione dottrinale⁴⁸.

Il tentativo di coinvolgimento dei giuristi, specie di quelli di maggior prestigio, nella interpretazione della nuova normativa e nel consolidamento dottrinale del processo di differenziazione giuridica avviato sulla base del criterio razziale non ebbe, tuttavia, se non in minima parte, gli esiti auspicati⁴⁹.

Se è vero, difatti, che la gran parte degli esponenti del ceto giuridico, anche di quelli non simpatizzanti o comunque non dichiaratamente legati al regime, mostrò, almeno ufficialmente, un connivente allineamento alla politica razzista del governo, non manifestando forme di dissenso e/o di dissociazione dalla stessa; è, però, altrettanto vero che, sul piano pratico, i giuristi nel loro complesso, e particolarmente quelli legati al mondo universitario, mostrarono una limitata attenzione nei confronti del *corpus* della legislazione antiebraica e dei profili legati alla questione della “diversità giuridica” degli ebrei, offrendo un contributo nel suo insieme modesto allo studio e all’approfondimento delle tematiche legate alla nuova politica razziale (in particolare, delle conseguenze giuridiche connesse alla introduzione della legislazione antiebraica e alla nuova qualificazione razziale da essa emergente)⁵⁰.

⁴⁸ Sul punto, cfr. **S. FALCONIERI**, *La legge della razza*, cit., p. 14.

⁴⁹ Quella della reazione del ceto giuridico di fronte alle leggi antiebraiche, e particolarmente dell’apporto degli scienziati del diritto allo studio e all’approfondimento della stessa è questione complessa, che si presta a diverse chiavi di lettura, e che va, in ogni caso, inquadrata in quella, più ampia, concernente i rapporti tra scienza giuridica e fascismo, e particolarmente del contributo offerto dagli stessi alla costruzione dello Stato fascista; tenendo, all’uopo, conto che anche la gran parte dei giuristi non vicini al regime subì, comunque, il fascismo, convidendovi, accettandone le imposizioni e le atrocità (tra cui le leggi razziali), in qualche modo restandone invischiato (complice con il suo silenzio).

⁵⁰ **S. FALCONIERI**, *Tra “silenzio” e “militanza”. La legislazione antiebraica nelle riviste giuridiche italiane (1938-1943)*, cit., p. 159. A testimonianza di ciò si possono ricordare le parole di S.M. Cutelli nell’editoriale di apertura del primo numero del periodico “Il diritto razzista”, nel quale, stigmatizzando il disinteresse manifestato dai più insigni giuristi italiani nei riguardi delle tematiche razziali, egli scriveva: “Quale la ragione di tale strana insensibilità? Questa: il diritto razzista non si presta alle tendenziose interpretazioni demagogiche dei nostalgici del socialismo, né alle facili compilazioni dei topi da biblioteca, come gli altri rami del diritto, già tutti studiati o almeno preconizzati da quasi due secoli di razionalismo e di democrazia” (**S.M. CUTELLI**, *Ai lettori. Come e perché nasce “Il diritto razzista” e come è accolto...*, in *Il diritto razzista*, I, 1939, p. 1); e ancora: “Fra tante riviste giuridiche (di diritto privato, di diritto pubblico, diritto civile, diritto commerciale, marittimo, aeronautico, matrimoniale, corporativo, agrario, degli appalti, della



I più, anche quelli vicini al regime, si mostrarono alquanto cauti nell'approccio a provvedimenti normativi che, quale che fosse la valutazione che poteva darsene sul piano politico, da un punto di vista strettamente giuridico segnavano, con l'abbandono della eguaglianza statutaria fra tutti i cittadini, una palese rottura rispetto ai principi consolidati della tradizione giuridica liberale; principi che erano essenzialmente riconosciuti dalla gran parte della dottrina giuridica coeva, per lo più costituita di giuristi di formazione liberale, cui, nella gran parte dei casi, l'adesione pur convinta alla ideologia fascista non aveva fatto venir meno l'ossequio per i principi propri della tradizione liberale.

Una conferma in tal senso si ricava dalla sostanziale assenza di trattazioni organiche e sistematiche (saggi specialistici, trattati, commentari) su singoli provvedimenti o sul complesso della legislazione antiebraica da parte dei maggiori fra gli studiosi del diritto, e particolarmente da parte di quelli provenienti dal mondo accademico, e dalla (relativamente) scarsa produzione dottrinale in senso proprio, quella cioè diffusa attraverso i tradizionali canali di divulgazione del sapere scientifico, quali riviste e periodici giuridici (con l'eccezione delle sole riviste specializzate – "La difesa della razza", "Razza e civiltà", "La nobiltà della stirpe", "Il diritto razzista", "La vita italiana", per citare le principali –, le quali tutte si caratterizzavano per un approccio multidisciplinare al tema e ai problemi della razza, e al cui interno, in ogni caso, scrissero per lo più giuristi di secondo piano, raramente universitari)⁵¹.

Anche quando scrissero o fecero riferimenti alle norme razziali (prevalentemente parti dedicate allo *status* delle persone in trattati e manuali di diritto civile, aggiornati dopo l'entrata in vigore del primo libro della nuova codificazione civile, voci enciclopediche, manuali di

responsabilità civile, ecc.) era strano che non sorgesse ancora, malgrado la profonda rivoluzione legislativa razziale voluta da Benito Mussolini, una rivista di *diritto razzista*: strano, abbiamo detto; tanto più *strano* perché l'utilità scientifica e divulgatrice di una rivista giuridica razzista sfuggiva a quel mondo tanto sensibile di studiosi che aveva sentito l'urgente bisogno di creare cento riviste per commentare e... gonfiare anche le più modeste legghine (...)" (*ivi*, p. 5).

⁵¹ In proposito, cfr. S. GENTILE, *Le leggi razziali. Scienza giuridica, norme, circolari*, cit., pp. 23-32; e, soprattutto, G. ACERBI, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi*, cit., p. 138 ss., il quale contiene una rassegna delle posizioni assunte dalle principali riviste giuridiche e dalle pubblicazioni giuridico-enciclopediche di quegli anni rispetto alle leggi razziali (pp. 174-180), e dà conto, altresì, di alcune coraggiose prese di posizioni da parte di editori che, non osservando i divieti posti dalla censura fascista, continuarono a ospitare giuristi ebraici (pp. 181-188).



diritto coloniale, note a sentenza o brevi scritti pubblicati all'interno di riviste scientifiche), i maggiori tra gli esponenti della *scientia iuris* dell'epoca – nella sua componente di gran lunga maggioritaria e, certamente, in quella più autorevole, rappresentata dai professori universitari di ruolo – predilessero un approccio (e un tono) prevalentemente a-critico, per lo più trincerandosi dietro uno stretto e spesso asettico tecnicismo di interpretazione letterale delle norme interessate⁵².

Non mancarono, ovviamente, anche tra i giuristi di un certo peso, e particolarmente tra i cattedratici, coloro che mostrarono una entusiastica e spesso enfatica adesione nei riguardi della politica razziale e antisemita varata dal governo (i “servi inutili del Regime”, secondo l'icastica definizione di Paolo Grossi⁵³), e che offrirono il loro contributo alla edificazione di basi teoriche articolate e solide sulle quali fondare il progressivo perfezionamento della stessa⁵⁴.

Tra di essi, senza alcuna pretesa di completezza, possono ricordarsi i casi di Giuseppe Maggiore, ordinario a Palermo di Filosofia del diritto e successivamente di Diritto e procedura penale, nonché rettore della università palermitana, certamente il giurista di maggiore prestigio fra tutti coloro che avallarono la politica razziale del regime e le differenziazioni che derivavano dall'affermazione del principio della razza⁵⁵; e poi di Pietro De Francisci, ordinario di Storia del diritto romano

⁵² Sul ricorso da parte di molti studiosi del periodo al cd. “metodo giuridico”, utilizzato come “muro protettivo” che permetteva ai giuristi di lavorare con sufficiente distacco dalla realtà politica del momento, accentuando in diversi di essi l'astrattezza e la staticità della tecnica di ricerca, cfr. **M. GALIZIA**, *Diritto costituzionale. Profili storici*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. 12, Giuffrè, Milano, 1964, p. 975 ss.

⁵³ **P. GROSSI**, *Pagina introduttiva*, in *Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica*, Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 28 (1999), t. 1, Giuffrè, Milano, 1999, p. 3.

⁵⁴ Buona parte di essi si sforzò, finanche, di leggere e interpretare l'introduzione della normativa antisemita come naturale e logica evoluzione di una politica già da anni perseguita dal fascismo, retrodatando nel tempo le origini politico-culturali della normativa persecutoria (cd. politica della continuità). Sul punto, cfr. **O. DE NAPOLI**, *La prova della razza*, p. 17.

⁵⁵ Giuseppe Maggiore (1882-1954), nella prolusione dell'a.a. 1938/39, a giustificazione delle misure antisemitiche adottate dal Gran Consiglio (poi confluite nei decreti del novembre 1938), pronunciò tali parole: “misure che non rappresentano una persecuzione, ma attuano una campagna di energica profilassi della vita nazionale. Nei riguardi della scuola la politica della razza ha avuto un'applicazione totalitaria. La scuola, severamente fascistizzata non poteva essere lasciata alla mercé di chi non appartiene a nessuna nazione, per essere legato a una comunità di carattere internazionale, per essere portatore di una religione e di una civiltà in perfetta antitesi allo stile di vita della nuova Italia



alla R. Università di Roma e rettore della stessa⁵⁶; di Arrigo Solmi, storico del diritto italiano, ordinario di Diritto comune a Roma dal 1939⁵⁷; di

fascista" (*Annuario della R. Università degli Studi di Palermo per l'Anno Accademico 1938-39. XVII dalla Restituzione dei Fasci*, Tipografia dello Statuto, Palermo, 1939, pp. 12-13). Fu autore di un volume dai chiari contenuti antisemiti, dal titolo *Razza e fascismo* (Agate, Palermo, 1939), nel quale egli illustrò le specificità del razzismo italiano, distinguendolo da quello tedesco, individuando nella razza "il contenuto e nucleo irriducibile della realtà e della coscienza nazionale" (*ivi*, p. 40), ed evidenziando, infine, l'assoluta estraneità degli ebrei alla comunità nazionale (e l'incapacità degli stessi di amalgamarsi con il resto della popolazione); ciò che, a suo avviso, portava necessariamente qualsiasi popolo dotato di una coscienza nazionale a sentire "gli ebrei come estranei e nemici. L'espressione di questo sentimento incoercibile nascente dalla diversità di sangue è l'antisemitismo" (*ibidem*), il quale "non ha per nulla origini storiche, religiose o culturali, ma è l'esplosione spontanea dell'istinto di razza" (*ibidem*). Pubblicò, inoltre, diversi saggi di contenuto razziale e antisemita, numerosi dei quali all'interno della rivista «La difesa della razza», di cui fu collaboratore attivo. Sulla figura di Giuseppe Maggiore, definito da P. Grossi "un filosofo e giurista che i pesanti [...] tributi pagati al Regime hanno fatto dimenticare o, peggio ancora, hanno fatto ricordare solo per alcune rigettabili manifestazioni, ma che è stato invece una delle voci più coerenti e più alte fra i giuristi idealisti e anche una delle voci criticamente ricche e culturalmente provvedute" (P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana: un profilo storico (1860-1950)*, cit., p. 143), cfr. S. ZAPPOLI, *Dizionario biografico degli italiani*, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 2006, vol. 67, pp. 392-394, *ad vocem*.

⁵⁶ In proposito, cfr. *infra*, § 6.

⁵⁷ A. Solmi (1873-1944), membro del Gran Consiglio del Fascismo e Ministro guardasigilli nel periodo 1935-1939 (e, in tale veste, firmatario delle leggi antiebraiche), svolse un ruolo fondamentale nella elaborazione e nella revisione del libro primo del codice civile, e, soprattutto, nell'opera di armonizzazione del testo codiciale alla legislazione antisemita nel frattempo emanata. Una illustrazione esplicativa dell'inserimento nel codice dei riferimenti razziali si trova nella relazione dello stesso Solmi, datata 12 dicembre 1938, di accompagnamento alla presentazione e alla successiva pubblicazione del libro I del Codice (in *Codice civile. Libro primo con la relazione ministeriale a sua Maestà il Re Imperatore*, Istituto poligrafico dello Stato, Roma, 1938, pp. 5-111). *Ivi* si legge: "Mi è sembrato conveniente, infine, in armonia con le direttive razziali del Regime, porre nel terzo comma dell'art. 1 una disposizione con la quale si fa rinvio alle leggi speciali per quanto concerne le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze. La formula usata nel testo contiene peraltro un'affermazione positiva in quanto sancisce che l'appartenenza a determinate razze può influire sulla sfera della capacità giuridica delle persone" (n. 18, p. 14). Nella successiva relazione ministeriale del 24 aprile 1939 di accompagnamento al R.D.L. n. 640 del 1939 Solmi chiarì la ragione della denominazione "di razza ariana" usata dal codice non "col proposito di definire antropologicamente una determinata razza, ma soltanto per il criterio, voluto dalla legge, di distinguere nettamente la razza ebraica o le altre razze estranee che non si sono fuse nella razza propria del popolo italiano (cfr. *Relazione di S. E. il Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, a Sua Maestà il Re Imperatore, in udienza del 24 aprile 1939-XVII, sul decreto concernente disposizioni per l'attuazione del Libro Primo del Codice Civile e disposizioni transitorie*, in *Supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale n. 105 del 3 maggio 1939-XVII*, pp. 7-8). Riferimenti alle tematiche



Lodovico Barassi, ordinario di Diritto privato presso l'Università di Pavia e nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano⁵⁸; di Francesco Degni, ordinario di Diritto civile dell'Università di Messina⁵⁹; di Giovanni Battista Funaioli, ordinario di Diritto civile e preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa⁶⁰; di Renzo Sertoli Salis, libero docente in Politica e legislazione coloniale presso le Università di Milano e

razziali anche in **A. SOLMI**, *L'unità etnica della nazione italiana nella storia*, in *La Difesa della razza*, I, 1938, pp. 8-11; *L'idea fascista nel codice civile*, Società Editrice del Foro italiano, Roma, 1940, spec. cap. V, *La difesa della razza*, p. 111 ss.; e *Da Roma a noi: unità di storia, unità di popolo*, in *Politica fascista della razza*, Istituto Nazionale di Cultura Fascista, Roma, 1940, pp. 23-36 (in cui egli definì la razza italiana "ariana di tipo mediterraneo"). Sulla figura di A. Solmi cfr. **A. MATTONE**, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX Secolo)*, cit., vol. II, pp. 1889-1892, *ad vocem*.

⁵⁸ Un esplicito riconoscimento della essenzialità nel regime fascista della politica diretta a difendere la razza si trova in **L. BARASSI**, *La famiglia legittima nel nuovo codice civile*, Giuffrè, Milano, 1940, in cui egli fornì una giustificazione del R.D.L. 1728/1938 riconoscendo come l'adozione dello stesso fosse stata imposta "da preoccupazioni non solo razziali, ma anche politiche: la necessità di frenare attività politiche e finanziarie a substrato ebraico-internazionalistico-massonico inceppanti l'azione fascista" (p. 97). Sulla figura di L. Barassi (1873-1961) cfr. **G. CAZZETTA**, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX Secolo)*, cit., vol. I, pp. 156-158, *ad vocem*.

⁵⁹ F. Degni (1876-1942) fu tra i pochi commentatori del libro I del Codice civile a scrivere parole di enfatica e quasi apologetica adesione nei riguardi della legislazione antiebraica: "Il problema della razza si è imposto all'attenzione dello Stato fascista come uno dei caposaldi della sua organizzazione e dei suoi fini, per garantire e difendere la purezza della stirpe, per assicurarne il prestigio, l'indipendenza, la forza. [...] La politica razziale, secondo le direttive del Gran Consiglio del Fascismo, non poteva più consentire che l'appartenenza a una piuttosto che a un'altra razza non fosse elemento giuridico rilevante nella determinazione della sfera della capacità giuridica dei soggetti. L'uguaglianza di trattamento tra ariani e non ariani non poteva più essere consentita in un'organizzazione sociale in cui è dominante il principio della difesa della razza pura»; e con specifico riferimento ai provvedimenti a difesa della razza precisava: "nel nostro nuovo diritto sono la conseguenza di una rigorosa ed energica politica razziale, diretta principalmente al fine di evitare un'eccessiva influenza della razza ebraica nel patrimonio morale ed economico della Nazione": **F. DEGNI**, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da F. Vassalli, vol. II, t. 1, Utet, Torino, 1939, p. 44 ss. Per un profilo bio-bibliografico di F. Degni cfr. **A. CIATTI**, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX Secolo)*, cit., vol. I, pp. 732-734, *ad vocem*.

⁶⁰ **G.B. FUNAIOLI**, *La sanità della stirpe e il matrimonio*, in *Archivio di studi corporativi*, 1940, pp. 251-259. Riferimenti alla politica razziale e alla necessità della tutela della stirpe anche in **ID.**, *Istituzioni di diritto privato*, Vallerini, Pisa-Roma, 1942, p. 67, e, soprattutto, in *Sui principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato*, in *Studi sui principi generali dell'ordinamento giuridico*, Arti Grafiche Pacini Mariotti, Pisa, 1943, p. 372. Sulla figura di G.B. Funaioli (1891-1959) cfr. **U. BRECCIA**, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX Secolo)*, cit., vol. I, pp. 916-917, *ad vocem*.



Pavia⁶¹; di Carlo Costamagna, libero docente per i Principii di legislazione fascista nella R. Università di Roma⁶².

I più, tuttavia, di fronte alla legislazione antiebraica, scelsero la via di un prudente silenzio, cercando, nei limiti del possibile, di eludere e/o comunque di minimizzare la trattazione delle tematiche razziali (e delle delicate questioni che la stessa poneva, per i profili profondamente discriminatori in essa contenuti) ⁶³.

⁶¹ A Renzo Sertoli Salis (1905-1992) si deve la curatela del volume *“Le leggi razziali italiane (legislazione e documentazione), con un’introduzione di R. Sertoli Salis, Quaderni della «Scuola di Mistica fascista Sandro Italico Mussolini», numero speciale della rivista Dottrina Fascista, n. 1, Milano, 1939, ove è contenuto un quadro interessante, di evidente natura e significato apologetico, circa le leggi razziali italiane. Particolarmente interessante l’introduzione dello stesso Sertoli Salis, il quale così concludeva a proposito delle caratteristiche e degli scopi del razzismo italiano: “In conclusione, il razzismo italiano, non sorto, ma concretatosi solo di recente per una serie di contingenze storiche e attuali difficilmente valutabili e in relazione alla missione imperiale dell’Italia fascista, è un movimento politico e spirituale nella causa e nel fine che si basa su dati di fatto a un tempo biologici e spirituali. Tale movimento è originale in confronto ad altri razzismi soprattutto perché si pone appunto per motivi squisitamente politici cioè in funzione dello Stato e non in funzione di mito, vale a dire come a fine a se stesso. Pur essendo originale, appare universalistico perché i suoi principi si possono estendere con la diversa applicazione che il diverso ambiente può esigere. Sinteticamente, il razzismo fascista si può riassumere nei seguenti tre scopi: in Italia, un’unità di aspirazioni, all’estero, il rispetto per i nostri connazionali, in colonia, il prestigio della nostra razza: sempre dunque si tratta di fini, come si è detto, essenzialmente politico spirituali” (pp. 37-38). Nella sua introduzione Sertoli Salis illustrava quello che si può definire “il perimetro del discorso giuridico razzista”: fasi e metodi del razzismo italiano, i provvedimenti razziali adottati dal regime, il significato storico di tali provvedimenti, il rapporto tra razza e cittadinanza, la condizione giuridica dell’ebreo, il rapporto col razzismo coloniale, alcuni problemi di natura legislativa derivanti dalle leggi razziali, fra i quali, ad esempio, quello relativo alla sfera di applicazione del divieto matrimoniale fra razze diverse.*

⁶² Sul quale v. *infra*, § 6. Quella proposta è una panoramica dai contenuti necessariamente parziali e del tutto provvisori, che necessiterebbe di un ulteriore approfondimento, il quale esula, tuttavia, dai limiti del presente lavoro. Ai nostri fini è sufficiente aggiungere che ai nominativi ricordati, tra coloro che si schierarono apertamente a sostegno della politica e della legislazione antisemita del regime si devono aggiungere quelli di una serie di giuristi di secondo piano, per lo più magistrati e/o personaggi in vario modi coinvolti nelle fila del regime: Gaetano Azzariti, Antonio Azara, Mario Baccigalupi, Stefano Cutelli, ecc. Per un elenco dei giuristi, anche minori, che si dedicarono all’approfondimento della nuova condizione giuridica degli ebrei con finalità di propaganda della politica razziale voluta dal regime cfr. **E. DE CRISTOFARO**, *Codice della persecuzione*, cit., p. 180 ss.

⁶³ Come rilevato da P. Grossi, “il peccato della maggioranza fu l’atteggiamento che lo spirito inquieto e tormentato di Arturo Carlo Jemolo avrebbe qualificato come “impassibilità”, ossia la scelta della appartatezza d’un rifugio (il formalismo, il concettualismo) per non lasciarsi coinvolgere e macchiare dagli imbrattamenti



Pochissimi, poi, gli esponenti della scienza giuridica che si espressero criticamente o manifestarono apertamente il loro dissenso rispetto alla legislazione razziale del 1938/39⁶⁴. I più, anche tra gli antifascisti e coloro che non condividevano la politica antisemita del regime, evitarono accuratamente di occuparsi delle problematiche connesse alla nuova condizione degli appartenenti alla razza ebraica nell'ordinamento nazionale, o, al più, si limitarono a un cauto tentativo di interpretazione in senso restrittivo delle leggi antiebraiche, appellandosi ai principi generali contenuti nella normativa dell'età liberale, primi fra tutti quelli di legalità e di divieto di analogia, nel tentativo di "mitigare, nella misura del possibile, l'applicazione di quelle leggi a loro ripugnanti, ma entro maglie ristrette"⁶⁵.

La realtà è che i giuristi, e tra di essi *in primis* gli accademici, non seppero (o non vollero, probabilmente, nella gran parte dei casi) cogliere il reale contenuto della legislazione antiebraica, la sua portata dirompente e sovvertitrice del sistema e dei principi generali dell'ordinamento propri della tradizione liberale (a cominciare da quello della eguaglianza fra tutti i "regnicoli", consacrato nell'art. 24 dello Statuto albertino). E non vollero, altresì, o non seppero cogliere neanche l'incredibile depauperamento del ceto cui appartenevano in conseguenza dell'allontanamento di tanti docenti universitari, magistrati ed eminenti avvocati di razza ebraica dalla vita pubblica e dal panorama scientifico italiano; in alcuni casi maestri delle loro discipline, che negli anni avevano offerto un contributo

quotidiani": P. GROSSI, *Pagina introduttiva*, cit., pp. 1-2 (v. anche *infra*, § 5, nt. 101).

⁶⁴ Fra i pochi coraggiosi esponenti del mondo accademico a prendere una posizione critica si ricorda il costituzionalista Ernesto Orrei, già libero docente della R. Università di Roma, autore del saggio *Intorno alla questione ebraica. Lineamenti di storia e di dottrina* (s.n., Roma, 1942; ne esiste tuttavia una successiva edizione del 1947, stampata a Roma per le Edizioni del lavoro con il titolo *La questione ebraica: lineamenti di storia e dottrina*), dal quale emergono parole di chiara indignazione per le leggi antiebraiche. Una interessante e accurata disamina del testo dell'Orrei si trova in S. GENTILE, *Le leggi razziali. Scienza giuridica, norme, circolari*, cit., p. 37 ss., cui sul punto si rimanda per gli opportuni approfondimenti.

⁶⁵ G. ACERBI, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi*, cit., p. 106. Nell'ottica segnalata si cercò, prevalentemente da parte di alcuni magistrati (fra i quali possono ricordarsi i nomi di Domenico Riccardo Peretti Griva e di Alessandro Galante Garrone) di far valere la prevalenza delle regole generali sulle leggi razziali, considerate come eccezionali e, dunque, di *strictissimae interpretationis* (in quanto apportatrici di restrizioni alla capacità giuridica dei cittadini). Per una panoramica sul ruolo della magistratura nell'interpretazione e nell'applicazione della legislazione antiebraica cfr. G. SPECIALE, *Giudici e razza nell'Italia fascista*, Giappichelli, Torino, 2007.



significativo alla scienza giuridica italiana, e che si ritrovavano improvvisamente costretti al silenzio e all'oblio.

4 - L'applicazione della legislazione antiebraica nella Facoltà giuridica romana: la sospensione e la successiva dispensa dal servizio per "motivi razziali" di Giorgio Del Vecchio e di Gino Arias. Le vicende relative alla sostituzione delle cattedre vacanti nei verbali della Facoltà

Nell'Ateneo romano, non diversamente dalle altre sedi accademiche della penisola, le misure discriminatorie contro i docenti ebrei furono applicate con tempestività e rigore.

In conformità alle indicazioni ministeriali, del resto, nessuna distinzione o trattamento di favore era ammissibile, anche per coloro che avevano aderito al regime e all'interno dello stesso avevano acquisito particolari benemeritenze⁶⁶.

Sulla base dei dati risultanti dal "censimento del personale di razza ebraica" prescritto dalla circolare del Ministero dell'Educazione nazionale del 9 agosto 1938, n. 12336, e dell'elenco inviato dalla R. Università di Roma in ottemperanza alla successiva circolare 8 settembre 1938, n. 6094 del medesimo Ministero⁶⁷, il Ministro Bottai trasmise al rettore, lo storico

⁶⁶ Delle modalità con cui la politica antisemita del regime fascista venne preparata e applicata nelle università una preziosa testimonianza è offerta dai diari di Giuseppe Bottai (1895-1959), Ministro dell'Educazione nazionale e professore di Diritto corporativo, certamente tra i più decisi e intransigenti fautori della politica razzista e antisemita del regime, alla quale contribuì personalmente emanando norme e circolari sulla posizione degli ebrei nella scuola. Al riguardo, cfr. **G. BOTTAI**, *Diario 1935-1944*, a cura di G.B. Guerri, Rizzoli, Milano, 1982. Sulla controversa figura di G. Bottai (1895-1959) cfr. **S. CASSESE**, in *Dizionario biografico degli italiani*, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1971, vol. 13, pp. 389-404, *ad vocem*.

⁶⁷ Con la circolare del ministero dell'educazione nazionale dell'8 settembre 1938, n. 6094 il Ministro disponeva: "1°) che i Presidi di Facoltà eventualmente di razza ebraica siano da considerarsi decaduti e che, al più presto possibile, e, comunque, non oltre il 30 corrente, mi siano presentate le proposte per la loro sostituzione; 2°) che, per quegli incarichi di insegnamento per i quali fossero state eventualmente designate persone di razza ebraica, le proposte si intendano come non fatte e che, conseguentemente, siano invitate le Facoltà a formulare nuove proposte, non oltre il 15 ottobre prossimo; 3°) che, entro il termine massimo del 30 corrente, mi sia trasmesso l'elenco dei professori di ruolo, degli aiuti e assistenti e dei liberi docenti che, a decorrere dal 16 ottobre 1938-XVI, ai sensi del suddetto decreto legge, dovranno essere sospesi dall'esercizio delle loro funzioni. Rimango in attesa che mi sia telegraficamente assicurata la rigorosa osservanza delle istruzioni contenute nella presente circolare". Il testo completo della circolare è conservato in Archivio di Stato, Direzione generale istruzione superiore (1908-1961),



del diritto romano Pietro De Francisci, l'elenco del personale docente e assistente della R. Università degli Studi di Roma, che ai sensi del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1390, andava sospeso dal servizio; e il rettore provvide tempestivamente, inviando a ciascuno dei docenti identificati come "appartenenti alla razza ebraica" il provvedimento di sospensione dal servizio (cui, poi, sarebbe seguito quello di definitiva dispensa dal servizio stesso nel dicembre successivo).

De Francisci, del resto, uomo politicamente assai vicino al regime⁶⁸, non mostrò esitazioni nell'aderire e nell'allinearsi alla politica razziale fascista.

Nel discorso inaugurale dell'anno accademico 1938/1939 egli definì i problemi di difesa della razza "un problema vasto e complesso di politica culturale", da collocare

"nel piano positivo del ringiovanimento e dell'arricchimento della nostra cultura per farne un elemento costruttivo essenziale di quella civiltà che il Fascismo, degno erede di Roma, va cercando non solo per gli italiani, ma per tutti gli uomini"⁶⁹.

De Francisci, in particolare, pur salutando i colleghi ebrei allontanati dall'insegnamento (senza citarli nominalmente), difese con fermezza le ragioni superiori della politica della razza decisa e attuata dal governo fascista:

"A chi consideri sotto questa luce [del "primato della pura, genuina, luminosa civiltà italiana"] il fine supremo della scuola riesce facile comprendere la ragione e il significato che hanno allontanato dall'insegnamento alcuni nostri colleghi che hanno per molti anni lavorato accanto a noi. E se in questo istante inviamo a loro un nostro pensiero, è perché siamo sicuri che anch'essi vorranno riconoscere le

Miscellanea delle divisioni I, II, III, Congressi, concorsi, incarichi, fascicoli personali dei professori ordinari e liberi docenti, b. 109.

⁶⁸ Pietro De Francisci (1883-1971), iscritto al P.N.F. dal 1923, unì alla brillante carriera accademica l'impegno politico nelle file del regime: deputato dal 1929, Ministro di Grazia e giustizia tra il 1932 e il 1935, membro di numerose istituzioni culturali fasciste, dal 1937 al 1940 ricoprì le cariche di presidente dell'Istituto di Cultura fascista, membro del Direttorio nazionale del partito fascista e vice-presidente della Camera dei fasci e delle corporazioni. Sulla figura di P. De Francisci cfr. C. LANZA, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 36, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1988, pp. 58-64, *ad vocem*, con i relativi rimandi bibliografici.

⁶⁹ *Relazione del Rettore Magnifico Prof. Pietro De Francisci sull'anno accademico 1938-39*, in *Annuario della R. Università degli Studi di Roma per l'Anno Accademico 1938-39. DCXXXVI dalla fondazione. XVII dalla Restituzione dei Fasci*, Roma, 1939, pp. 7-8.



superiori ineluttabili ragioni nazionali del sacrificio che è stato loro richiesto. La verità è che la Scuola [...] costituisce un settore troppo delicato e sensibile perché sia soverchia ogni vigilanza diretta a mantenere limpidi e intatti i principi ideali della nostra tradizione e della nostra rivoluzione e a tutelarli contro tutte le infiltrazioni e tutte le degenerazioni, da qualunque parte esse provengano”⁷⁰.

Da dove traesse tanta sicurezza non è, invero, dato conoscere. Viene, in realtà da pensare che i docenti ebrei allontanati fossero tutt’altro che disposti ad ammettere, in cuor loro, le “superiori ineluttabili ragioni nazionali del sacrificio [...] loro richiesto”. Ma tant’è. La retorica del tempo imponeva certi discorsi, e De Francisci, pur prendendo posizione a favore della inevitabilità dei provvedimenti razziali, fu comunque uno dei pochi rettori a pronunciare parole di commiato nei riguardi dei docenti ebrei epurati⁷¹.

In applicazione dei provvedimenti per la difesa della razza Giorgio Del Vecchio e Gino Arias, professori ordinari appartenenti alla razza ebraica della Facoltà di Giurisprudenza, furono dunque dapprima sospesi e poi dispensati dal servizio⁷².

Ai loro nominativi, tra coloro che furono colpiti dai provvedimenti di epurazione e, dunque, allontananti dalla Facoltà giuridica romana, devono poi essere aggiunti quelli di Mario Ghiron, professore incaricato

⁷⁰ *Ibidem*.

⁷¹ Per una panoramica degli atteggiamenti e delle reazioni dei rettori di fronte all’espulsione del corpo docente dalle università cfr. **G. CIANFEROTTI**, *Le leggi razziali e i rettori delle Università italiane (con una vicenda senese)*, in *Le Carte e la storia*, n. 2, 2004, pp. 15-28; **S. GENTILE**, *Le leggi razziali. Scienza giuridica, norme, circolari*, cit., spec. p. 9 e 48 ss.

⁷² Sulla base dei criteri individuati dal R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1390 prima, e dal R.D.L. 15 novembre 1938, n. 1779 poi per l’individuazione dei “cittadini appartenenti alla razza ebraica” (cfr. *supra*, § 3) dalle misure persecutorie riuscì invece, a salvarsi Arturo Carlo Jemolo, che era figlio di madre ebrea di nascita (per quanto convertita al cattolicesimo in età adulta), ma di padre cattolico ed egli stesso cattolico praticante, come risulta dalla sua scheda di censimento (conservata in Archivio Centrale di Stato, Ministero Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Superiore, 1929-45, pos. 23 B, busta 109, fasc. “Nati da matrimonio misto”). Il timore dello stesso Jemolo, nell’imminenza e subito dopo l’approvazione delle prime misure antisemite, che la persecuzione potesse estendersi anche a coloro che si trovavano nella sua situazione è testimoniato da alcune missive contenute nel carteggio con Mario Falco, precedentemente ricordato, ove si trova scritto: “So che molti meticci come me sono inquieti, e prevedono che verrà la nostra volta” (8 agosto 1938); “... E poi verrà la nostra volta, dei mezzi” (13 settembre). Le lettere citate si possono leggere, per esteso, in **A.C. JEMOLO**, *Lettere a Mario Falco*, vol. II, cit., rispettivamente p. 374 e 377.



per il Diritto industriale⁷³, di Cesare Vivante, professore emerito, già ordinario per il Diritto commerciale⁷⁴, dei liberi docenti Ubaldo Pergola (Diritto e procedura penale), Guido Tedeschi (Diritto civile), Giorgio Tesoro (Diritto tributario), Alessandro Pekelis (Filosofia del diritto), Antigono Donati (Diritto commerciale)⁷⁵, e, infine, del medico legale Attilio Ascarelli (il cui nominativo rientra, nell'anno accademico 1937/38, tra i beneficiari di insegnamenti annuali speciali annessi al gruppo biologico, precisamente per la Medicina legale applicata al diritto penale)⁷⁶.

Per i liberi docenti, già sospesi dalla possibilità di esercizio dei corsi pareggiati in base alle previsioni dell'art. 3 del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1390, l'art 8 del successivo R.D.L. 15 novembre 1938, n. 1779 sancì la

⁷³ Sulla figura di M. Ghiron (1888-1954) cfr. V. MELI, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX Secolo)*, cit., vol. I, pp. 975-976, *ad vocem*.

⁷⁴ Vedi *supra*, § 1, nt. 13. Nel fascicolo personale di C. Vivante conservato in Archivio Storico dell'Università "La Sapienza", Serie fascicoli personale docente, è consultabile la richiesta dello stesso docente al Consiglio Accademico, datata 1 giugno 1939, di conservazione del titolo di professore emerito, motivata dall'aver egli ottenuto la discriminazione ai sensi dell'art. 14 del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728.

⁷⁵ I nominativi dei docenti segnalati sono riportati nell'elenco di quelli della Facoltà di Giurisprudenza contenuto in *Annuario della R. Università degli Studi di Roma per l'Anno Accademico 1937-38. DCXXXV dalla fondazione. XVI dalla Restituzione dei Fasci*, Roma, 1938, pp. 81-98. Non compaiono più, di contro, nell'elenco per l'anno successivo (cfr. *Annuario della R. Università degli Studi di Roma per l'Anno Accademico 1938-39. DCXXXVI dalla fondazione. XVII dalla Restituzione dei Fasci*, Roma, 1939, pp. 63-80). Cenni biografici sulla vita e l'opera di alcuni dei docenti citati si possono trovare sotto le rispettive voci nel citato *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX Secolo)*, e specificamente: N. D'AMATI (Tesoro, Giorgio), II, p. 1950; S. FALCONIERI (Pekelis, Alessandro), II, pp. 1529-1530; G. MONACO, L. VOLPE (Donati, Antigono), I, pp. 776-778.

⁷⁶ Cfr. *Annuario della R. Università degli Studi di Roma per l'Anno Accademico 1937-38*, cit., p. 101. Attilio Ascarelli (1875-1962), docente di medicina legale e padre di Tullio (ordinario di Diritto commerciale presso l'Università di Bologna, a sua volta allontanato nel 1938 a seguito dei provvedimenti razziali, successivamente reintegrato e negli anni Cinquanta chiamato a insegnare nella Facoltà giuridica romana), dovette sospendere tutte le sue attività professionali e di insegnamento a causa delle leggi razziali. Il suo nome è noto per essere egli stato il medico che si occupò di dirigere le operazioni di recupero e di identificazione delle salme delle Fosse Ardeatine; esperienza dalla quale lo stesso Ascarelli lasciò una testimonianza scritta (*Le fosse ardeatine*, Palombi, Roma, 1945). Dal recupero dei documenti inediti, prodotti dallo stesso Ascarelli nel corso del triste compito assegnatogli e conservati presso l'Istituto di Medicina Legale della Università di Macerata, è stato di recente pubblicato un volume dal titolo *I Martiri ardeatini. Carte inedite 1944-1945. In onore di Attilio Ascarelli a 50 anni dalla scomparsa*, a cura di M. Contu, M. Cingolani, C. Tasca, AM&D, Cagliari, 2012. Notizie biografiche sulla figura di Attilio Ascarelli si possono ricavare da M. STELLA RICHTER jr, *Tullio Ascarelli studente*, in *Rivista delle società*, 2009, pp. 1237-1280.



decadenza dall'abilitazione alla libera docenza. Stessa sorte per i professori incaricati, ai quali in ottemperanza alla circolare del Ministero della Educazione nazionale 8 settembre 1938, n. 6094, precedentemente ricordata, furono revocati gli incarichi di insegnamento già conferiti⁷⁷.

Fondamento giuridico dei provvedimenti con i quali i docenti di origini israelitiche furono allontanati dall'insegnamento universitario fu la sola "appartenenza alla razza ebraica", per come individuata nei provvedimenti normativi varati dal governo.

La concezione di un diritto informato al principio della razza che si andava affermando conduceva, difatti, inevitabilmente a "sostenere la necessità che i cultori del diritto italiano fossero essi stessi italiani di origine"⁷⁸, e che, dunque, non vi potessero essere nelle università, luoghi per eccellenza deputati alla formazione del sapere, dei docenti di razza ebraica (per quanto fascisti); soggetti la cui tradizione giuridica era considerata (e veniva prospettata come) del tutto incompatibile con la cultura giuridica italiana⁷⁹.

E poco importava, da tale punto di vista, che la gran parte dei docenti ebrei allontanati, e Giorgio Del Vecchio tra di essi, fosse tra quelli che Dante Lattes chiamava "assimilati", ossia soggetti di ceppo israelitico in cui il senso di appartenenza alla stirpe ebraica era morto o comunque sopito (o che non avevano, comunque, ricevuto una educazione strettamente ortodossa, e la cui adesione alla comunità israelitica era puramente formale)⁸⁰; oppure, addirittura, che avevano maturato e

⁷⁷ Per gli uni come per gli altri, trattandosi di personale non di ruolo, nessun cenno specifico alla vicenda della loro epurazione per motivi razziali, né alla loro sostituzione è reperibile nei verbali dell'Assemblea di Facoltà, né nell'Annuario dell'Ateneo. Per il loro allontanamento fu sufficiente non rinnovare gli incarichi o i corsi liberi alla scadenza dell'anno accademico. Documentazione, non sempre completa, relativa alle vicende della decadenza dalla abilitazione alla libera docenza (provvedimenti del ministero dell'Educazione nazionale e successive comunicazioni del rettore agli interessati) e della successiva reintegrazione dei liberi docenti (v. *infra*, § 8) è, però, reperibile nei fascicoli nominativi degli stessi conservati in Archivio Storico dell'Università "La Sapienza", Serie fascicoli personale docente.

⁷⁸ S. FALCONIERI, *La legge della razza*, cit., p. 142.

⁷⁹ A proposito della necessità della "purificazione" della dottrina giuridica da "l'inquinamento ebraico" cfr. M. BACCIGALUPI, *La razza come principio giuridico*, in *La difesa della razza*, IV, 1941, pp. 22-23. Questi, magistrato milanese, fu probabilmente il maggior teorico e sostenitore della necessità della introduzione del "diritto razziale" come nuovo diritto speciale e nuova disciplina, provvista di autonomia scientifica. In proposito, cfr. ID., *Rinnovamento razziale nel pensiero giuridico*, Aldina Editrice, Bologna, 1939.

⁸⁰ D. LATTES, *Nell'ora della prova*, cit.



portato a compimento un processo di radicale distacco dal mondo ebraico, essendosi convertiti al cattolicesimo (come nel caso di Gino Arias).

L'appartenenza alla razza ebraica aveva una sua connotazione biologica (e non religiosa), del tutto indipendente dalla volontà e dai comportamenti delle persone; e tale principio, in un settore nevralgico quale quello scolastico, non poteva conoscere eccezioni e/o attenuazioni.

Avverso i provvedimenti di allontanamento dall'insegnamento non era ammesso alcun appello o ricorso contrario, né in sede amministrativa, né in sede giudiziaria. Il semplice inserimento nella lista di coloro che risultavano di razza ebraica bastava a far scattare le misure persecutorie: l'unica possibile via d'uscita era quella di dimostrare la propria non appartenenza alla razza ebraica, ossia l'erroneità della inclusione del proprio nominativo nelle liste del personale da epurare. Tale strada fu tentata, senza fortuna, da Gino Arias, mentre sorte migliore toccò ad Antigono Donati, reintegrato in seguito a provvedimento di revisione razziale⁸¹.

Vano risultò anche ogni tentativo posto in essere in via privata dai docenti costretti a lasciare l'insegnamento, ossia valendosi della posizione e delle entrate in ambito accademico e politico, per mitigare (Del Vecchio) o per escludere (Arias) l'operatività dei provvedimenti razziali.

Gino Arias, che ancora all'inizio di agosto del 1938, allorché le prime circolari del Ministero dell'Educazione nazionale già introducevano misure discriminatorie nei confronti degli ebrei, era convinto che la persecuzione antisemita non lo avrebbe riguardato, essendosi egli già da alcuni anni convertito al cattolicesimo⁸², reagì con incredulità e sgomento

⁸¹ A. Donati (1910-2002) fu inizialmente ricompreso nell'elenco dei liberi docenti appartenenti alla razza ebraica. Con deliberazione del 3 febbraio 1941, il Ministero dell'Interno ne dichiarò, tuttavia, "la non appartenenza alla razza ebraica". In conseguenza, Donati presentò domanda di reintegrazione. Il provvedimento di decadenza dalla libera docenza nei suoi confronti venne quindi revocato e reso di nessun effetto (11 aprile 1941), e gli venne confermata la libera docenza in diritto commerciale. Ricompare, infatti, tra i liberi docenti con effetti legali della Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Roma già a partire dall'a.a. 1940-1941 (cfr. *Annuario della R. Università degli Studi di Roma per l'Anno Accademico 1940-41. DCXXXVIII dalla fondazione. XIX dalla Restituzione dei Fasci*, Roma, 1941, p. 78). Con la fine del fascismo A. Donati fu esponente della Consulta nazionale, deputato della Assemblea Costituente e poi della nuova Camera repubblicana (I legislatura). Notizie dettagliate sulla vicenda di A. Donati si possono rinvenire in **A. CAPRISTO**, *L'espulsione degli ebrei dalle accademie italiane*, Torino, Zamorani, 2002, pp. 240-241.

⁸² V'è una lettera dello stesso Arias alla moglie datata 6 agosto 1938 (conservata dagli eredi, ma pubblicata in parte da **O. OTTONELLI**, *G. Arias (1879-1940). Dalla storia delle istituzioni al corporativismo fascista*, cit., p. 38), in cui egli scriveva: "Avrai letto nei giornali



alla inclusione del suo nominativo nell'elenco dei professori universitari sospesi dal servizio a motivo dell'appartenenza alla razza ebraica⁸³.

Sospeso e poi dispensato dal servizio, cercò di sottrarsi alle misure persecutorie invocando la sua abiura della fede israelitica, la sua lunga militanza fascista e le benemerienze politiche e scientifiche acquisite negli anni all'interno del regime.

Nel memoriale autobiografico inviato alla Accademia dei Georgofili, già in precedenza ricordato, si legge:

“Posso dunque asserire, con sicura coscienza, che tutto il mio pensiero e tutta la mia opera nel periodo di oltre 40 anni, sono stati ispirati dalla passione della Patria e dalla fede fascista; che nella scienza dell'economia ho rievocato e perseguito le gloriose tradizioni politiche ed economiche del pensiero italiano; che da oltre 20 anni, e

d'oggi come gli ebrei siano stati cacciati da tutti nella vita dello Stato: rimane l'un per mille! Io però non posso essere considerato ebreo, perché ho respinto a calci i giudei e sono cattolico”.

⁸³ Avuta notizia della inclusione del proprio nominativo nella lista dei professori ebrei Gino Arias scrisse immediatamente al Ministro Bottai, in data 13 agosto 1938, rilevando l'erroneità di tale inclusione, e chiedendo al Ministro di farlo “cancellare da questa lista, tenendo conto: 1°) che sono, con la mia famiglia, cattolico; 2°) che da oltre vent'anni in tutti i miei scritti e con la mia parola combatto la mentalità ebraica, internazionalista, materialista e antifascista, e nella battaglia continuo con vivace polemica; 3°) che ho dato al Fascismo tutta la mia anima, interpretando e diffondendo, anche all'estero, il pensiero del Duce (omissis)”. Il testo manoscritto della missiva, probabilmente una bozza, è conservato in Archivio di Stato, Ministero Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Superiore, Fascicoli personali professori universitari (1940-1970), III versamento, b. 20. Nella Scheda personale di censimento che Arias compilò in data 5 settembre 1938 egli dichiarò di non appartenere alla razza ebraica (ma, con annotazione manoscritta accanto alla indicazione apposta sulla scheda, a “razza spagnuola”), di non essere iscritto alla comunità israelitica, di non aver mai professato la religione ebraica, di professare la religione cattolica (essendosi convertito in data 22 luglio 1932, assieme alla moglie). Alla scheda allegava alcune note, redatte a mano su carta intestata della Camera dei Deputati, in cui, dopo aver dato conto del fatto che i quattro figli erano stati battezzati e tutti educati alla religione cattolica, precisava, in ordine alla sua non appartenenza alla razza ebraica, di appartenere, per parte paterna, a razza spagnuola: “Razza paterna. Antica e nobile famiglia di razza spagnuola, largamente rappresentata in Spagna e nell'America latina: scrittori, governatori, vescovi.. Tutti cattolici. Il mio ramo proviene dal ceppo spagnuolo e mio padre professa la religione israelitica, religione, non razza. Noi siamo tornati alla religione cattolica della razza, cui appartiene la mia famiglia paterna”. Nelle note, infine, Arias ricordava la sua militanza fascista e le numerose attività compiute nel regime, e i meriti del figlio volontario nella guerra di Spagna. La scheda è conservata in Archivio di Stato, Direzione generale istruzione superiore (1908-1961), Miscellanea delle divisioni I, II, III, Congressi, concorsi, incarichi, fascicoli personali dei professori ordinari e liberi docenti, b. 109.



più ancora, combatto decisamente le dottrine economiche derivate dall'edonismo, dal materialismo e dall'individualismo franco-britannico, che per talune loro origini indiscutibili possono certamente definirsi ebraici, non meno del socialismo di Carlo Marx [...]. Cattolico, italiano, fascista, chiedo pertanto di rimanere sulla cattedra della quale non ho demeritato, ma ben meritato dalla Patria, dalla Scienze e dal Fascismo [...]. Rivolgendo questo appello al Duce e al Ministro della Educazione Nazionale, sento di obbedire ancora una volta alla legge suprema del dovere che è stata la regola della mia vita"⁸⁴.

Fu tutto inutile: la sua richiesta di "essere considerato non appartenente alla razza ebraica" non fu accolta, e Arias fu allontanato dalla cattedra universitaria, dall'Accademia dei Georgofili, dal Parlamento (tra le cui fila era entrato come deputato nel 1934), nonché dalle numerose riviste e istituzioni a cui collaborava o di cui era membro⁸⁵.

Quanto a Giorgio Del Vecchio, la bozza di una missiva conservata nel suo archivio personale, inviata all'amico e rettore dell'Ateneo romano Pietro De Francisci in data 18 agosto 1938, dunque nell'imminenza della promulgazione dei primi provvedimenti per la difesa della razza, ci testimonia lo stato d'animo con cui il filosofo del diritto visse gli ultimi giorni che precedettero l'introduzione delle misure persecutorie antisemite⁸⁶.

⁸⁴ G. ARIAS, *Memoria per la valutazione delle benemerenze eccezionali*, cit., pp. 50-51. Le sottolineature sono presenti nel testo originale. In una precedente missiva, inviata al redattore capo del Popolo d'Italia Giorgio Pini il 1 novembre 1938, egli aveva scritto: "Qualunque sia la mia razza, e sarà definita, io sono fascista, cattolico e italiano. La mia opera lo dimostra esaurientemente. Riconosco le ragioni storiche e le finalità ideali del movimento di epurazione, che pure minaccia di travolgermi. Ma ho fede incrollabile nella suprema giustizia del Duce" (il testo della lettera è in Archivio Centrale dello Stato, Fondo Pini, sc. 18, fasc. 72.4). Dunque, a quella data, Arias, evidentemente ancora fiducioso in un esito favorevole alla sua richiesta "di non essere considerato appartenente alla razza ebraica", continuava a mostrarsi completamente allineato con la politica razziale e antisemita del regime (senza che dalla sua corrispondenza traspariva la benché minima forma di solidarietà per gli ebrei perseguitati, alcuni dei quali "ferventi fascisti" come lui), e ad auspicare un suo reintegro a pieno titolo nella vita del regime stesso.

⁸⁵ La sentenza definitiva sul caso di Gino Arias fu pronunciata dalla Commissione della demografia e razza, nella sua seduta del 5 agosto 1939. Vi si legge: "Ha chiesto di essere considerato non ebreo, ma non ha potuto documentare tale tesi con elementi giuridici" (Archivio Centrale dello Stato, Demografia e razza, 1938-1943, parte I, Atti amministrativi, busta 4, fasc. 21, cit.). Ottenne solo il privilegio della discriminazione ex art. 14 R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728.

⁸⁶ La bozza menzionata è conservata in AGDV, fasc. "De Francisci Pietro". Del Vecchio e De Francisci si conoscevano e intrattenevano rapporti di cordiale amicizia sin



Con tale lettera Del Vecchio rispondeva a una precedente missiva di De Francisci, purtroppo non conservata, in cui lo stesso gli aveva fatto sapere, in via confidenziale e riservata, che si andava ormai verso il varo dei provvedimenti antisemiti, consigliandolo, al contempo, di rinunciare alla presidenza della sezione giuridica della Società Italiana per il Progresso delle Scienze (S.I.P.S.), per la quale era stato designato.

Del Vecchio scriveva che avrebbe accettato di buon grado, seppure a malincuore, il consiglio e ringraziava “specialmente della franchezza, che come tu dici e io comprendo bene, è una prova di amicizia”.

Poi continuava:

“Non ho bisogno di assicurarti che io resterò in ogni caso sereno e disciplinato, qualunque la mia sorte possa essere [...]. Una cosa sola amerei di sapere: se si vuole, o no, tenere conto, per una qualche distinzione dei titoli combattentistici e soprattutto di quelli specificamente fascisti, come l’iscrizione al Partito dalla vigilia e la marcia su Roma. Se tu, che puoi farlo, volessi richiamare l’attenzione su questo punto, anche in forma di semplice quesito (ove non credessi di esprimere il tuo parere), penso che faresti cosa non solo giusta, ma utile al Regime. E tu acquisteresti una nuova benemerenzza. A te il giudicare e il decidere”.

Dunque Del Vecchio, consapevole del ruolo di primo piano dell’amico e collega all’interno della classe dirigente del partito, si rivolgeva a lui confidando nella capacità di influenza dello stesso nelle alte sfere del potere, non per contrastare l’approvazione dei provvedimenti per la difesa della razza (probabilmente consapevole della inutilità, ormai, di un tale tentativo), ma chiedendo l’intercessione di De Francisci in vista di una eventuale graduazione all’interno degli stessi, che tenesse conto della fede fascista e delle benemerenzze acquisite all’interno del regime (e che,

dai primi anni Venti, come attestato dal voluminoso carteggio contenuto nel fascicolo che porta il nome dello storico del diritto romano conservato nell’archivio personale di Giorgio Del Vecchio, dal quale emerge una cordiale per quanto prevalentemente professionale amicizia. Negli anni romani, in cui i due occuparono a lungo cariche accademiche di prestigio, collocandosi tra gli esponenti più in vista e più vicini al regime dell’Ateneo romano, il rapporto di reciproca stima e di collaborazione tra i due si rinsaldò significativamente, allargandosi a questioni personali e agli affetti familiari. Esso proseguì, seppure in maniera più sporadica, anche negli anni del forzato esilio per motivi razziali di Del Vecchio e, ancora successivamente, dopo la reintegrazione di entrambi nei ruoli accademici (v. anche *infra*, § 7).



dunque, fosse in grado di preservarlo dalle conseguenze nefaste della preannunciata persecuzione)⁸⁷.

Non sappiamo se e cosa De Francisci effettivamente fece. In ogni caso, anche se intercessione ci fu, essa non servì a mitigare l'asprezza delle misure persecutorie antisemite nei confronti del "cittadino appartenente alla razza ebraica" Giorgio Del Vecchio, il quale, in applicazione dei provvedimenti razziali dell'autunno del 1938, fu dapprima sospeso dal servizio, e poi definitivamente dispensato dallo stesso⁸⁸.

Nuovo preside della Facoltà giuridica fu nominato Pier Silverio Leicht, storico del diritto italiano e amico di lunga data di Giorgio Del Vecchio⁸⁹. Egli stesso, nella seduta del 10 ottobre 1938, diede notizia del

⁸⁷ Ancora ai primi di settembre del 1938 le linee fondanti della legislazione antisemita che il governo si apprestava a varare (e, soprattutto, le conseguenze che la stessa avrebbe avuta sui docenti universitari di razza ebraica) non dovevano apparire del tutto chiare. Una testimonianza in tal senso si ricava dal fatto che proprio nei giorni in cui vedeva la luce il R.D.L. n. 1390/1938, lo stesso Del Vecchio fosse impegnato nella XXVII Riunione della Società Italiana per il Progresso delle Scienze (S.I.P.S.), che si tenne a Bologna tra il 4 e l'11 settembre 1938. Presenza della quale v'è traccia negli Atti della Riunione, ove trovasi pubblicato un breve articolo del filosofo del diritto dal titolo "*L'autarchia come principio dello Stato fascista*", nel quale lo Stato fascista viene definito "lo Stato forte e unitario per eccellenza, lo Stato che è e vuole essere sintesi perfetta della volontà e dell'attività dei suoi cittadini", mentre l'attuazione dell'autarchia viene considerata "una conseguenza logica e necessaria dell'essenza dello Stato fascista", in quanto "logico corollario delle promesse fondamentali della Rivoluzione e del regime fascista": **G. DEL VECCHIO**, *L'autarchia come principio dello Stato fascista*, in *Atti della Società italiana per il Progresso delle Scienze*, XXVII Riunione, Bologna, 4-11 settembre 1938, vol. III, fasc. 3, Roma, Società italiane per il Progresso delle Scienze, 1939, pp. 543-545 (anche in *Rivista internazionale di Filosofia del diritto*, 1938, pp. 631-633). Un Del Vecchio, dunque, ancora pienamente integrato nel regime e nella sua macchina propagandistica.

⁸⁸ Una comunicazione datata 25 ottobre 1938 della R. Università degli Studi di Roma gli comunicava la sospensione dal servizio con queste laconiche parole: "Dalla Vostra scheda di censimento personale risulta che *appartenete alla razza ebraica*. Siete stato, pertanto, sospeso dal servizio a decorrere dal 16 ottobre 1938-XVII a norma del R.D.L. 5-9-1938 n. 1390". Del medesimo tenore la successiva comunicazione inviata per la dispensa dal servizio in data 12 dicembre 1938. Vi si legge: "Con nota n. 7207 in data 5-12 c.m., il Superiore Ministero comunica quanto segue: "Vi si comunica che con provvedimento in corso ai sensi dei RR.DD.LL. 15 novembre 1938-XVII e 17 novembre 1938-XVII, contenenti disposizioni per la difesa della razza italiana, il professore Giorgio Del Vecchio, appartenente a codesta Università è dispensato dal servizio, a decorrere dal 14 dicembre 1938-XVII". I documenti citati si possono consultare in Archivio Storico Sapienza, Serie fascicoli personale docente, «Del Vecchio Giorgio» (sono altresì riportati in **G. DEL VECCHIO**, *Una nuova persecuzione contro un perseguitato*, cit., p. 25).

⁸⁹ P.S. Leicht (1874-1956), professore di storia del diritto italiano, già membro della Commissione dei Diciotto per le riforme costituzionali, detta dei XVIII (21 gennaio-5 luglio 1925), Vicepresidente dell'Accademia dei Lincei (19 agosto 1938 - 9 giugno 1939),



decreto ministeriale che lo nominava a nuovo preside della Facoltà⁹⁰.

Dai verbali delle sedute assembleari della Facoltà di Giurisprudenza, conservati presso l'Ufficio della Presidenza, è possibile ricostruire le vicende successive all'allontanamento di Gino Arias e Giorgio Del Vecchio, in particolare quelle attinenti alla sostituzione degli stessi nelle cattedre rimaste vacanti.

Nella seduta del 28 novembre 1938 la Facoltà, chiamata a provvedere alla sostituzione del "personale insegnante di ruolo di razza ebraica allontanato", deliberava di sospendere ogni provvedimento per la copertura della cattedra di Economia politica corporativa lasciata vacante dal prof. Arias "dovendosi attendere, in merito alla sua contestata appartenenza alla razza ebraica, la decisione della speciale Commissione costituita presso il Ministero dell'interno"⁹¹; proponeva di affidare la supplenza dell'insegnamento stesso, in attesa di tale decisione, al prof. Guglielmo Masci, già titolare dell'insegnamento di Diritto finanziario e scienza delle finanze⁹²; assegnava la cattedra di Filosofia del diritto rimasta vacante in seguito ai provvedimenti per la difesa della razza all'insegnamento del Diritto processuale penale (per il quale deliberava la proposta di chiamata di Vincenzo Manzini), mentre circa l'insegnamento di Filosofia del diritto riteneva "di dover soprassedere per il momento a ogni provvedimento di incarico o di supplenza"⁹³.

deputato dal 1924 e poi senatore del Regno dal 1934, fu sicuramente tra gli esponenti più autorevoli della cultura accademica fascista. Il suo rapporto di amicizia con G. Del Vecchio è testimoniato dal fitto carteggio tra i due studiosi conservato in **AGDV**, fasc. "Leicht Pier Silverio". Per un suo profilo biografico cfr. **G. FERRI**, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX Secolo)*, cit., vol. I, pp. 1161-1162, *ad vocem*.

⁹⁰ *Raccolta dei Verbali della Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*, seduta del 10 ottobre 1938. Dalla carica di preside della Facoltà di Giurisprudenza Del Vecchio si dimise all'indomani dell'approvazione del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1390, seguito dalla circolare del ministero della Educazione nazionale 8 settembre 1938, n. 6094, precedentemente ricordata, con la quale si sanciva la decadenza d'ufficio dalla carica di preside dei professori di razza ebraica. Le sue dimissioni datano 15 settembre (cfr. Archivio Storico dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Serie fascicoli personale docente, «Del Vecchio Giorgio»).

⁹¹ *Raccolta dei Verbali della Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*, seduta del 28 novembre 1938.

⁹² Masci accettò l'incarico nella successiva seduta del 12 dicembre. Nella seduta del 25 maggio 1939 la Facoltà propose, poi, a voti unanimi la chiamata dello stesso Masci alla cattedra di Economia politica corporativa (cfr. *Raccolta dei Verbali della Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*, sedute del 12 dicembre 1938 e del 25 maggio 1939).

⁹³ *Raccolta dei Verbali della Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*, seduta del 28 novembre 1938, cit.



Alle coperture dell'insegnamento di Filosofia del diritto, rimasto privo di titolare dopo l'allontanamento di Giorgio Del Vecchio, si provvide nella successiva seduta del 22 dicembre 1939, nella quale la Facoltà – dopo che il preside aveva fatta presente la necessità di provvedere per l'anno accademico 1938/39 mediante incarico, mancando per un provvedimento definitivo il necessario posto di ruolo (essendo stata la cattedra vacante assegnata, come sopra ricordato, all'insegnamento del Diritto processuale penale) – riteneva di non poter prendere in considerazione, per mancanza di titolo adeguato, la domanda, per tale incarico presentata, del prof. Vittore Marchi, docente di storia della filosofia medioevale, e

“considerando la grande competenza specifica del prof. Widar Cesarini Sforza, già ordinario di Filosofia del diritto e attualmente di Diritto corporativo nella R. Università di Pisa, ritiene di provvedere nel miglior modo per gli interessi degli studi e della scuola proponendo che, in attesa che sia possibile un provvedimento definitivo, sia conferito l'incarico della Filosofia del diritto al detto prof. Cesarini Sforza”⁹⁴.

La chiamata del prof. W. Cesarini Sforza alla cattedra di Filosofia del diritto fu, infine, proposta a voti unanimi nella seduta di Facoltà del 25 maggio 1939⁹⁵. Widar Cesarini Sforza successe così a Giorgio Del Vecchio nell'insegnamento della Filosofia del diritto e nella direzione del relativo Istituto⁹⁶. Di poco più giovane di Del Vecchio, Cesarini Sforza aveva, tuttavia, avuto una carriera universitaria meno rapida di quella del filosofo del diritto bolognese, avendo raggiunto l'ordinariato solamente nel 1934 (peraltro, la Commissione chiamata a decidere della sua nomina a professore ordinario era stata presieduta dallo stesso Del Vecchio). Era all'epoca considerato uno dei maggiori e più influenti teorici del fascismo

⁹⁴ *Raccolta dei Verbali della Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*, seduta del 22 dicembre 1938.

⁹⁵ *Raccolta dei Verbali della Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*, seduta del 25 maggio 1939. Il decreto di nomina di W. Cesarini Sforza a ordinario nella Facoltà giuridica romana porta la data del 26 luglio 1939, ed è conservato in Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Universitaria, Professori ordinari, Terza Serie (1940-1970), 23, b-116, Stato di servizio, “Widar Cesarini Sforza”.

⁹⁶ Sulla figura e sul pensiero di W. Cesarini Sforza (1886-1965) cfr. **G. PERTICONE**, *Widar Cesarini Sforza (1886-1965)*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, XLII (1965), 3, pp. 621-629; **G. TARELLO**, in *Dizionario biografico degli italiani*, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1980, vol. 24, p. 203 ss., *ad vocem*; **C. LOTTIERI**, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX Secolo)*, cit., I, pp. 514-517, *ad vocem*.



in genere e del corporativismo in particolare. I rapporti tra i due filosofi del diritto, prevalentemente improntati a una fredda cordialità accademica, sono attestati da un carteggio ultra-cinquantennale, conservato nel già ricordato "Archivio Giorgio Del Vecchio"⁹⁷.

5 - I docenti della Facoltà giuridica romana di fronte all'allontanamento dei colleghi di razza ebraica

Quale fu la reazione dei docenti della Facoltà giuridica romana, molti dei quali giuristi eminenti, di fronte all'allontanamento dei propri colleghi di origini israelitiche? Quale, soprattutto, la reazione di fronte all'allontanamento del preside Giorgio Del Vecchio, uomo stimato dai più nell'ambiente accademico per le sue doti scientifiche e morali (senza

⁹⁷ In AGDV, fasc. "Cesarini Sforza Widar", è conservata corrispondenza, di molteplice natura, tra i due nel periodo compreso tra il 1912 e il 1965. I rapporti tra Del Vecchio e Cesarini Sforza, cordiali seppure meramente professionali prima delle vicende del 1938, si andarono progressivamente deteriorando dopo la chiamata a Roma di Cesarini Sforza e, soprattutto, dopo il definitivo reintegro in servizio di Del Vecchio, a cagione di un malcelato risentimento dello stesso Del Vecchio nei confronti di colui che lo aveva sostituito, traendo immeritato vantaggio dalle "infami leggi razziali" (così Del Vecchio le definì in una missiva del 22 settembre 1949, inviata al suo ex-allievo e Ministro della Pubblica Istruzione Guido Gonella, in cui lamentava l'ingiustizia della sua posizione nell'insegnamento universitario dopo il reintegro in servizio. La missiva, di cui si darà conto diffusamente oltre, è conservata in Archivio Centrale dello Stato, Ministero Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Superiore, Fascicoli personali professori universitari, 1940-1970, III versamento, b. 163). Con riferimento al periodo 1938-1943 non sono, invero, molte le comunicazioni tra i due conservate nell'Archivio Del Vecchio. In una lettera del 14 ottobre 1938 (nell'imminenza, dunque, della sospensione di Del Vecchio dal servizio) Cesarini Sforza scrive che nonostante gli avvenimenti "la mia devota amicizia per Lei è rimasta sempre immutata, e tale resterà sempre". La corrispondenza successiva all'allontanamento di Del Vecchio e alla chiamata di Cesarini Sforza a Roma testimonia il permanere di rapporti cortesi, non privi di deferenza da parte del Cesarini Sforza nei riguardi del suo predecessore, senza alcun riferimento alla situazione di Del Vecchio e/o alla situazione politica in genere. Da essa si ricava, comunque, il permanere di una certa attenzione nei riguardi di colui che era stato il fondatore dell'Istituto di Filosofia del diritto della Facoltà giuridica romana, almeno per i primi anni successivi al suo allontanamento dall'insegnamento. Così, ad esempio, in data 12 novembre 1939 Del Vecchio viene ufficialmente invitato a presenziare alla prolusione del corso di Cesarini Sforza del 16 novembre 1939 sul tema "Il problema dell'autorità"; in una lettera del 18 dicembre dello stesso anno Cesarini Sforza chiede a Del Vecchio copie dei suoi scritti per la biblioteca dell'Istituto e un ritratto da esporre all'interno dello stesso; richieste che furono entrambe soddisfatte da Del Vecchio, come si evince dalla bozza della sua risposta alla missiva richiamata.



dimenticare i vincoli di gratitudine che legavano molti degli ordinari all'epoca in servizio nella Facoltà giuridica romana a Del Vecchio, per il ruolo da questi rivestito, nella sua qualità di preside, nella chiamata degli stessi in Facoltà) e, soprattutto, per il contributo offerto negli anni alla crescita della Facoltà giuridica romana?

Pure all'interno della Facoltà giuridica, come nella gran parte delle sedi accademiche italiane e nel mondo dei giuristi in genere, le leggi antiebraiche furono dai più accolte e accettate con un senso di sostanziale ineluttabilità, con una sorta di passiva presa d'atto⁹⁸, come se l'allontanamento dei colleghi (e magari amici) con cui da anni si condivideva il lavoro di studiosi e di insegnanti rientrasse nel corso normale delle cose, e fosse, in ogni caso, da giustificare in nome di quelle superiori esigenze che imponevano "la prevalenza della fede nella politica razziale del regime sugli interessi della ricerca e dell'insegnamento e sui propri sentimenti privati"⁹⁹.

Anche per i docenti della Facoltà giuridica romana, in buona sostanza, è corretto parlare di generale consenso alla legislazione antiebraica; nelle forme dell'adesione, interiormente più o meno convinta, da parte di coloro che, per ragioni accademiche, erano più vicini al regime e alla sua politica (penso, su tutti, al rettore De Francisci, le cui parole nella prolusione dell'anno accademico 1938-39 ho precedentemente ricordato), oppure, e probabilmente nella gran parte dei casi, in quella dell'acquiescenza alle disposizioni governative antisemite, dovuta a soggezione, timore, o a ragioni di opportunistica convenienza, o anche solo a mero conformismo¹⁰⁰.

⁹⁸ Di "quadro di desolante normalità" con cui nell'ambiente universitario in genere (e quello della Facoltà giuridica romana, da tale punto di vista, non fece eccezione) furono accolte e accettate le leggi antiebraiche parla **R. FINZI**, *Leggi razziali e politica accademica. Il caso di Bologna*, in *Cultura ebraica e cultura scientifica in Italia*, a cura di A. Di Meo, Editori Riuniti, Roma, 1994, p. 167. Sul punto, v. anche **A. CAPRISTO**, *Gli intellettuali italiani di fronte alla cacciata dei colleghi ebrei da università e accademie*, in *L'intellettuale antisemita*, a cura di R. Chiarini, Marsilio, Venezia, 2008, pp. 71-102.

⁹⁹ **G. CIANFEROTTI**, *Le leggi razziali e i rettori delle Università italiane*, cit., p. 15.

¹⁰⁰ Nel 1947 Jemolo – che della Facoltà era docente e che di Del Vecchio era amico personale – scrisse, ricordando quegli anni, che di fronte all'infamia delle leggi razziali, "l'impassibilità fu una difesa. Non fu la posizione più eroica, ma fu ancora una posizione di resistenza. Contro l'ondata di fanatismo e la pressione dall'alto – e non di rado l'una e l'altra coincidevano, e non vorrei che una storia accomodante dimenticasse il fanatismo delle masse che pure c'era – non era la posizione eroica, ma era ancora una posizione dignitosa quella di chi si chiudeva nella torre d'avorio della costruzione scientifica, della pura tecnica": **A.C. JEMOLO**, *Confessioni di un giurista*, Conferenza tenuta a Messina il 26 febbraio 1947, Giuffrè, Milano, 1947, pp. 14-15). Sul rapporto tra Jemolo e Del Vecchio



Sicché, vi furono testimonianze di solidarietà privata da parte di alcuni, specie nei riguardi di Giorgio Del Vecchio (talune di esse, contrassegnate da accenni di stupore e rammarico per gli eventi in corso, sono rinvenibili nella corrispondenza conservata nell'archivio personale del filosofo del diritto¹⁰¹). Ma oltre non si andò. Mancò, in particolare, dopo la promulgazione delle leggi razziali e per l'intero periodo in cui le stesse rimasero in vigore, qualsivoglia forma di solidarietà pubblica, politica, anche nei riguardi di coloro che, come Del Vecchio e Arias, del regime erano stati convinti sostenitori e autorevoli esponenti, ricoprendo

cfr., da ultimo, **B. SERRA**, *Giorgio Del Vecchio e Arturo Carlo Jemolo (frammenti di un carteggio)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 30/2014, pp. 1-26. Sul tormentato rapporto di Jemolo con il fascismo, e sulle differenti fasi che tale rapporto attraversò, cfr. **P. VALBUSA**, *I pensieri di un malpensante. Arturo Carlo Jemolo e trentacinque anni di vita repubblicana*, Marsilio, Venezia, 2008, pp. 24-57.

¹⁰¹ È lo stesso Del Vecchio a ricordare, nel volumetto *Una nuova persecuzione contro un perseguitato*, cit., alcune attestazioni di solidarietà ricevute da eminenti colleghi stranieri (pp. 5-6, nt. 1). Nessun cenno, invece, a quelle ricevute da colleghi italiani, che pure non mancarono, presumibilmente per ragioni di opportunità. Il protrarsi della corrispondenza con diversi degli ex-colleghi della Facoltà (Leicht, De Francisci, Jemolo, Ambrosini, Di Marzo), documentato in AGDV, attesta, a ogni modo, non solo la solidarietà, ma il permanere della stima per l'uomo e il giurista. Di particolare interesse, in tale ottica, la corrispondenza del periodo con il rettore De Francisci, amico di lunga data e co-protagonista per oltre un decennio, assieme a Del Vecchio, del processo di rilancio dell'Ateneo romano (e, al suo interno, della Facoltà giuridica) voluto dal fascismo. In una lettera del 27 maggio 1939 Del Vecchio chiedeva a De Francisci, in qualità di presidente dell'Istituto Nazionale Fascista di Cultura, di adoperarsi per non impedire la circolazione di un suo scritto (il nome di Del Vecchio era finito nell'elenco degli autori non graditi) di alcuni anni addietro sul tema "Diritto ed economia", edito nella *Rivista internazionale di filosofia del diritto* nel 1935 ma altresì pubblicato sul volume "Studi di Civiltà fascista", serie Seconda, V, anno XIV (1936), "dato il carattere prettamente e ufficialmente fascista dell'opuscolo e della collocazione allo quale lo stesso appartiene"; e chiedeva di poterne avere degli esemplari, essendone lui rimasto sprovvisto. Soprattutto, nella lettera Del Vecchio faceva riferimento a (non meglio precisate) "recenti manifestazioni di benemeranza del Duce a suo favore", note allo stesso De Francisci (e che anzi, presumibilmente, gli sarebbero state dallo stesso riferite). Testimonianza dell'interessamento che il vecchio collega, in quel frangente all'apice della sua carriera politica nelle file del regime, mantenne per l'amico epurato in seguito ai provvedimenti razziali. E una ulteriore attestazione di quanto Del Vecchio, malgrado la sua condizione di "cittadino appartenente alla razza ebraica", continuasse a confidare nell'amicizia e nel possibile aiuto di De Francisci è offerta da una successiva missiva, datata 22 ottobre 1942, nella quale il filosofo del diritto chiedeva un appuntamento al rettore per parlare di una non meglio precisata questione personale, estranea all'università, possibilmente "fuori dalla Città universitaria". Le lettere ricordate sono consultabili in AGDV, fasc. "De Francisci Pietro".



ruoli di prestigio nel mondo dell'università e, in genere, all'interno della vita pubblica del Paese.

Prevalse l'allineamento all'antisemitismo di Stato voluto dal regime, almeno a livello ufficiale¹⁰². Se disapprovazione vi fu, essa rimase "allo stato latente, rinchiusa e quasi soffocata nel fondo della propria coscienza, o prudentemente affidata a privati conversari"¹⁰³. Di sicuro non ci si fermò troppo a riflettere sull'impoverimento scientifico e didattico della Facoltà conseguente all'allontanamento dei docenti di origine ebraica. Nessuna protesta o presa di posizione ufficiale¹⁰⁴. Solo brevi parole di commiato, entro i limiti legalmente consentiti.

Dalla disamina dei verbali della Facoltà, in particolare, emerge che nella seduta del 10 ottobre 1938 il prof. Alfredo De Gregorio, ordinario di Istituzioni di diritto privato (passato, in quello stesso anno, all'insegnamento del Diritto industriale) propose e ottenne di rivolgere un saluto da parte della Facoltà al preside uscente prof. Giorgio Del Vecchio¹⁰⁵.

¹⁰² Lucide e illuminanti, dense di triste e autocritico sarcasmo, le parole, anche in questo caso, di quello straordinario testimone del secolo trascorso che è stato A.C. Jemolo; parole rivolte alla generalità della popolazione italiana, ma che si attagliano perfettamente anche al mondo accademico nel quale lo stesso Jemolo viveva e operava: "Quando vengono emanate le leggi razziali, nessuno in cuor suo le approva, neppure tra i fascisti. Ma alle leggi seguono anche misure più odiose, punture di spillo sul corpo del perseguitato. Le istruzioni ai giornali sono che non si debba mai parlare dell'avvocato o del dottore o dell'ingegnere Levi, ma sempre soltanto dell'ebreo Levi; [...] Professori, magistrati, cessano le relazioni con il collega che vedevano da trent'anni ogni giorno. Anche parlando con le persone più fide, sospirano, ma non s'indignano; se l'interlocutore incalza, dicono con dolcezza che si potrebbe fare qualche emendamento alla legge, non considerare israelite le mogli di mariti cristiani, ma in fondo, forse che la condizione degli ebrei in Italia non è uno zucchero di fronte a quella ch'è in Germania?": **A.C. JEMOLO**, *Anni di prova*, cit., pp. 141-142.

¹⁰³ **A. GALANTE GARRONE**, *Ricordi e riflessioni di un magistrato, in 1938. Le leggi contro gli ebrei*, cit., p. 19.

¹⁰⁴ A parziale spiegazione della rilevata carenza di forme di solidarietà pubblica nei riguardi dei docenti epurati per motivi razziali si può, peraltro, condividere l'osservazione di A. Ventura, genericamente rivolta al mondo accademico, per cui "eventuali forme di tacita tolleranza o di personale solidarietà, e a maggior ragione parole di dissenso e riprovazione nei confronti delle leggi razziali, se pronunciate, certo non venivano registrate nei verbali dei consigli, o attestate in documenti scritti e tanto meno negli atti d'ufficio conservati negli archivi": **A. VENTURA**, *La persecuzione fascista contro gli ebrei nell'università italiana*, cit., p. 176.

¹⁰⁵ Cfr. *Raccolta dei Verbali della Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*, seduta del 10 ottobre 1938. Nessun cenno di saluto, invece, nei riguardi del prof. Arias. Nella stessa seduta la Facoltà approvò l'inserimento tra gli insegnamenti complementari per i corsi di laurea in Giurisprudenza dei corsi di



Con lettera del 15 ottobre 1938 (un giorno prima della decorrenza della sospensione prevista dal R.D.L n. 1390/1938) il nuovo preside P.S. Leicht scrisse al collega uscente in veste ufficiale, su carta intestata della Facoltà di Giurisprudenza, per testimoniargli, a nome e su espresso mandato della Facoltà, nel momento in cui abbandonava l'ufficio di preside (e la stessa Facoltà, ma questo nella lettera non viene ricordato) "i più vivi sensi di gratitudine per l'opera data, durante lunghi anni, con tanta intelligenza e affetto, alla Facoltà stessa"¹⁰⁶.

Poi, a livello ufficiale, null'altro. Il nome di Giorgio Del Vecchio (e quelli di Gino Arias, di Mario Ghiron e dei liberi docenti costretti a lasciare la Facoltà in seguito ai provvedimenti antisemiti) scomparvero dal panorama del mondo accademico romano (e, nelle intenzioni del regime, della cultura italiana in genere). Convinti o no della bontà o, comunque, del carattere di superiore necessità dei provvedimenti imposti dal regime nei confronti dei colleghi di razza ebraica, i docenti della Facoltà giuridica romana vi si adeguarono.

6 - (segue) ... e al problema rappresentato, sul piano giuridico, dalle leggi antiebraiche. Antisemitismo e questione della "diversità giuridica" degli ebrei nel pensiero e negli scritti degli accademici romani

Anche da parte dei docenti della Facoltà giuridica romana – come, del resto, da parte del mondo dei giuristi in genere, e dei "cattedratici" in

Demografia generale e di Demografia comparata, entrambi mutuati dalla Facoltà di Scienze statistiche e attuariali. I corsi furono affidati a un libero docente, il dott. Ugo Giusti.

¹⁰⁶ La lettera si può leggere in AGDV, fascicolo "Leicht Pier Silverio". Ivi è possibile rinvenire anche la risposta inviata al nuovo preside da Del Vecchio, datata 19 ottobre 1938, in cui lo stesso, nel ringraziare per i sentimenti significatigli, scrive: "Essa mi è di conforto nel momento, per me doloroso, nel quale lascio la Facoltà, che ho sempre considerato come la mia stessa famiglia". Parole certamente di circostanza, ma che testimoniano il profondo attaccamento del filosofo del diritto per l'istituzione in cui per tanti anni aveva vissuto, condividendo con i colleghi "il comune lavoro al servizio della Scienza e della Patria adorata", e il senso di vuoto interiore, che dopo l'allontanamento per i motivi razziali, l'aveva inevitabilmente e drammaticamente colto. La lettera di ringraziamento di Del Vecchio venne pubblicamente letta dal preside prof. Leicht nella seduta di Facoltà del 9 novembre dello stesso anno, a testimonianza del "riguardo" che si cercò di avere, pur in quei tragici momenti, nei confronti del vecchio preside (cfr. *Raccolta dei Verbali della Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*, seduta del 9 novembre 1938).



particolare¹⁰⁷ – il contributo allo studio e alla esegesi della legislazione antiebraica (e, in termini più ampi, della tematica razziale) fu, peraltro, assai modesto: testimonianza di come, malgrado la pressoché totale adesione al fascismo del corpo docente della Facoltà, almeno sul piano formale, il regime non riuscì a condizionare, se non in minima parte, l'atteggiamento dei docenti della stessa, almeno nella sua componente più autorevole, quella costituita dai professori ordinari, nei confronti della questione ebraica.

Se è vero, difatti, che la gran parte di essi mostrò, per convinzione o per opportunismo, un sostanziale allineamento nei riguardi della campagna antisemita varata dal governo, in alcuni casi manifestando pubblicamente la propria adesione alla stessa e difendendone le ragioni profonde e ineluttabili, è altrettanto vero che, all'atto pratico, furono ben pochi i contributi dottrinari dei docenti della Facoltà giuridica romana, anche di quelli più dichiaratamente legati al fascismo, sul tema delle leggi antiebraiche nel periodo successivo alla loro emanazione. Scarse, soprattutto, risultarono le pubblicazioni volte a legittimare apertamente la politica razziale, e, in specie, gli apporti al processo di costruzione della diversità giuridica dell'ebreo e al consolidamento della dicotomia ebreo/ariano nell'ordinamento italiano.

Tra i docenti della Facoltà nei cui scritti, negli anni 1938-43, l'adesione alle restrizioni della capacità giuridica per ragioni di razza appare condivisa va, anzitutto, ricordato il nome dello storico del diritto romano e rettore dell'Ateneo Pietro De Francisci, il quale, pur non esprimendo posizioni apertamente antisemite, cercò tuttavia di fornire alla politica e alla legislazione razziale una giustificazione e un fondamento di matrice storico-culturale, richiamando l'esperienza del diritto e dell'impero romano e gli sviluppi storici successivi, in un quadro di agiografica esaltazione della Nazione italiana.

Possono, in tale ottica, rammentarsi le parole contenute in un saggio del 1940:

“la lotta per la difesa della razza si presenta a tutta prima sotto l'aspetto negativo di resistenza e di opposizione alle infiltrazioni di elementi estranei; [ma] meglio considerata essa si impone anche sotto l'aspetto positivo di azione diretta a migliorare, ad integrare, ad esaltare le energie della razza italiana. [...]: bisogna che il nostro sangue e il nostro spirito, che abbiamo ritrovati, dopo aver eliminato e disassimilato con un lavoro di secoli tutti gli elementi estranei che

¹⁰⁷ Vedi *supra*, § 3.



vi si erano infiltrati, mantengano la loro purezza, la loro ricchezza, la loro forza, il loro calore. Per questo, cioè proprio per l'adempimento della nostra missione universale, noi siamo scesi in campo a difendere la razza"¹⁰⁸.

Apporti di un qualche interesse a sostegno della politica e della legislazione antiebraica, per quanto dai contenuti sempre piuttosto sfumati, furono offerti anche da altri docenti della Facoltà: Gaspare Ambrosini, ordinario di diritto coloniale¹⁰⁹; Fulvio Maroi, ordinario di Istituzioni di diritto privato e incaricato per il Diritto agrario e la Papirologia giuridica¹¹⁰; Arrigo Solmi, ordinario di Diritto comune¹¹¹.

Contributi tesi ad avallare, in maniera più o meno esplicita a seconda dei casi, la politica antisemita del regime e le discriminazioni che derivavano dall'appartenenza alla razza ebraica vennero, più che altro, da alcuni liberi docenti della Facoltà: Alfredo Cioffi (Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione)¹¹²; Domenico Rende (Diritto e procedura penale)¹¹³; Alessandro Marracino (Istituzioni di diritto civile)¹¹⁴; Tancredi

¹⁰⁸ Cfr. **P. DE FRANCISCI**, *Civiltà romana*, in *Politica fascista della razza*, Istituto Nazionale di Cultura Fascista, Roma, 1940, pp. 18-22.

¹⁰⁹ Il sostegno di Gaspare Ambrosini alla politica della razza fu in realtà limitato all'ambito coloniale, mentre nessuno scritto fu da lui espressamente dedicato alla questione ebraica. Sulla figura e l'opera di G. Ambrosini (1886-1985) cfr. **R. BIFULCO**, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX Secolo)*, cit., vol. I, pp. 51-52, *ad vocem*.

¹¹⁰ **F. MAROI**, *Difesa della stirpe e diritto rurale*, in *Rivista di diritto agrario*, 1938, pp. 161-166; e, soprattutto, *Delle persone fisiche. Commento all'art. 1, 2° c. C.C.*, in *Codice civile. Libro primo (Persone e famiglia), Commentario*, diretto da M. D'Amelio, Firenze, 1940, p. 88 ss., ove si trova scritto: "L'attitudine di ogni uomo, nascendo, a essere soggetto di diritto è nel nuovo codice sottoposta a limitazioni varie a causa del fattore razziale, data la preoccupazione dello Stato Fascista di difendere la purità della nostra razza da ibridi incroci. [...] Si è venuto affermando un principio di più vasta portata: quello cioè che solo l'appartenenza alla razza ariana è elemento giuridico rilevante nella determinazione della sfera della capacità giuridica dei soggetti" (p. 88). Sulla figura di F. Maroi (1891-1954) cfr. **L. COSTATO**, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX Secolo)*, cit., vol. II, pp. 1281-1283, *ad vocem*.

¹¹¹ Vedi *supra*, § 3, nt. 57.

¹¹² **A. CIOFFI**, *Osservazioni politiche e giuridiche sullo Stato razziale in Italia*, in *Il diritto razzista*, III, 1941, pp. 159-199; e *Lo Stato razziale e le sue guarentigie nel diritto italiano*, Nocchioli, Empoli, 1942.

¹¹³ **D. RENDE**, *La famiglia e la razza nel nuovo codice civile italiano*, in *Il diritto razzista*, I, 1939, pp. 24-31; *Se il matrimonio di cittadino ariano con persona non ariana costituisca reato istantaneo o permanente*, in *Il foro italiano*, LXVI, 1941, c. 62 ss.; *Per la razza ario-romano-fascista*, in *Il diritto razzista*, IV, 1942, pp. 73-87.

¹¹⁴ **A. MARRACINO**, *Razza e diritto*, in *Il diritto razzista*, I, 1939, pp. 15-23.



Gatti (Diritto e procedura penale)¹¹⁵; Aldo Casalinuovo (Diritto penale, dal 1940)¹¹⁶; Alfonso Sermonti (Diritto sindacale)¹¹⁷; Michele La Torre (Diritto amministrativo)¹¹⁸.

Il più apertamente schierato a favore della legislazione antiebraica decisa dal governo fu, però, Carlo Costamagna, libero docente per i Principii di legislazione fascista e intellettuale di punta del regime, direttore e anima della rivista "Lo Stato"¹¹⁹. Giurista di non primissima fascia, con le sue posizioni ultra-fasciste fu senza dubbio tra gli ideologi più intransigenti della nuova dottrina dello Stato totalitario. Sostenne apertamente le ragioni della legislazione antisemita, definendo quella ebraica "una sottorazza"¹²⁰, per la quale il regime aveva infine provveduto a istituire "una cittadinanza incompleta, o, più esattamente, uno statuto di semplice soggezione"¹²¹, in tutto simile a quello delle popolazioni

¹¹⁵ T. GATTI, *Ferocia, astuzia e ponderazione degli ebrei*, in *La difesa della razza*, II (1939), n. 5, 5 gennaio XVII, pp. 36-37; *Libidine, cupidigia e odio di razza degli ebrei*, ivi, II (1939), n. 9, 5 marzo XVII, pp. 24-26.

¹¹⁶ A. CASALINUOVO, *La tutela penale della razza italiana*, in *Rivista penale*, II, 1939, pp. 1171-1179.

¹¹⁷ A. SERMONTI, *Principi generali dell'ordinamento giuridico fascista*, Giuffrè, Milano, 1943. In tale studio, di particolare interesse ai nostri fini, l'a. difese apertamente le finalità essenziali dei provvedimenti razziali, individuate nella necessità per un verso di "difendere la razza italiana nelle sue caratteristiche fondamentali, impedendo contaminazioni degenerative e riaffermandone la dignità di fronte a razze inferiori. Ciò sia dal punto di vista fisiologico –sanità e fecondità della razza- sia dal punto di vista spirituale –conservazione delle caratteristiche etiche, intellettuali, sentimentali", per l'altro di "eliminare la partecipazione degli appartenenti alla razza ebraica o di colore, dalle attività rilevanti per i fini nazionali, e cioè dallo svolgimento di funzioni che possono considerarsi come pubbliche [...]. Ciò per il principio generale che alla fissazione e alla attuazione delle direttive razziali, e cioè alla vita dello Stato, deve partecipare soltanto la Nazione, a base della quale trovasi, in Italia, una fondamentale unità di razza" (pp. 411-412).

¹¹⁸ M. LA TORRE, *Effetti della condizione razziale sullo stato giuridico della persona*, in *Il diritto razzista*, I, 1939, pp. 32-41.

¹¹⁹ Tra i contributi in tema si possono ricordare: C. COSTAMAGNA, *Professori ebrei e dottrina ebraica*, in *Lo Stato*, IX (1938), pp. 490-493; *Il problema della razza*, in *Lo Stato*, IX (1938), pp. 577-604; *Razza e diritto al Convegno italo-tedesco di Vienna*, in *Lo Stato*, X, 1939, pp. 129-167; *Razza*, in *Dizionario di politica*, a cura del Partito Nazionale Fascista, vol. IV, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1940, pp. 23-29. Sulla figura di C. Costamagna (1881-1965), docente universitario, consigliere della Corte di Cassazione, deputato dal 1929, senatore del Regno nel 1943, cfr. M. CUPELLARO, in *Dizionario biografico degli Italiani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1984, vol. 30, pp. 276-279, *ad vocem*.

¹²⁰ C. COSTAMAGNA, *Il problema della razza*, cit., p. 578.

¹²¹ C. COSTAMAGNA, *Razza*, cit., p. 28. Per un approfondimento delle posizioni sul tema di Costamagna si rinvia a S. GENTILE, *Le leggi razziali. Scienza giuridica, norme,*



indigene.

Altri docenti della Facoltà, pur toccando i temi connessi alla legislazione razziale, si sforzarono tuttavia di adottare una linea interpretativa di impronta maggiormente “liberale”, volta cioè ad applicare i provvedimenti antiebraici alla luce e nella cornice fornita dai principi e dalle regole generali del diritto propri della tradizione liberale, attribuendo loro portata tendenzialmente eccezionale (e restringendone, nei limiti del possibile, il campo applicativo)¹²²; oppure, causticamente, si rifugiarono in un atteggiamento ispirato al più puro tecnicismo giuridico, riservando ai provvedimenti razziali poco più che una mera interpretazione letterale, e rifuggendo, con riferimento agli stessi, qualsivoglia valutazione di merito¹²³.

circolari, cit., pp. 129-130, nt. 761. Occorre, peraltro, precisare che la posizione e il ruolo di Costamagna all'interno della Facoltà giuridica romana furono nel periodo del tutto marginali, non solo per la condizione di mero libero docente dello stesso, ma soprattutto per il fatto che le sue posizioni oltranziste e spesso apertamente critiche nei confronti del mondo accademico e dei giuristi di formazione liberale, ancora troppo attaccati agli schemi del passato e incapaci di costruire una scuola giuridica apertamente fascista, non gli avevano accattivato simpatie e stima neanche tra i colleghi più vicini al regime, fra i quali il potente rettore Pietro De Francisci (con il quale Costamagna, proprio nel 1938, fu coinvolto in un'accesa polemica a proposito del ruolo del diritto romano negli studi giuridici). La sua posizione personale nei riguardi della questione ebraica, pertanto, non può in alcun modo essere considerata rappresentativa dell'orientamento sul tema della Facoltà giuridica romana e del suo corpo docente strutturato, il quale, come detto, mantenne nella sua gran parte una posizione di tendenziale prudenza nell'approccio alle tematiche antisemite.

¹²² Si possono, in tal senso, ricordare alcuni contributi di **A.C. JEMOLO**: *Competenza ad applicare il R.D. 17 novembre 1938 n. 1728 sulla difesa della razza*, in *Il foro italiano*, 1941, III, c. 249 ss.; *Su una pretesa privazione di giurisdizione*, *ivi*, 1941, III, c. 92 ss. Riferendosi a tali scritti, alcuni anni dopo, Jemolo ebbe a dire: “Per molti anni non ho mai deflesso dal principio dell'interpretazione schietta della legge, anche quando essa portava a conculcare i valori politici che mi erano cari. Mi consentivo soltanto di tacere là dove la battaglia tra due interpretazioni era aperta, e l'interpretazione che a me sembrava la vera consacrava una soluzione che sentimento politico o morale definiva cattiva, e che poteva venire evitata con l'interpretazione che io ritenevo errata. Ma vennero delle forme di persecuzione che giudicavo particolarmente odiose — alludo a quella razziale — e qualche nota ho scritto, per sostenere interpretazioni della legge che sapevo contro la *voluntas legis*, errate, cioè”: **A.C. JEMOLO**, *Confessioni di un giurista*, cit., pp. 18-19.

¹²³ In tale senso, ad esempio, è possibile segnalare la 3^a edizione rinnovata con riferimento al nuovo codice civile delle *Istituzioni di diritto privato* di **F. MAROI** e **G. DE RUGGERO** (Giuseppe Principato, Milano-Messina, 1939), ove Maroi si limitò a rilevare: “Dispone il nuovo Codice civile all'art. 1, terzo comma, che le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali. Il R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana, dispone appunto delle limitazioni alla capacità giuridica per i cittadini italiani di



Nel complesso, resta comunque l'impressione che i docenti della Facoltà giuridica romana, specie quelli (ed erano i più) cui l'adesione pur convinta al fascismo non aveva fatto venir meno il rispetto per i principi generali dell'ordinamento dello Stato propri della tradizione liberale, furono molto cauti nell'approcciare alla tematica della persecuzione antiebraica: per lo più si astennero dallo scrivere, e, quando lo fecero, cercarono comunque di mantenere un atteggiamento di distaccata prudenza. Se ciò dipese da disinteresse per la stessa, da semplice circospezione o da una qualche forma di disagio legata alla percezione del carattere (e dell'effetto) lacerante della legislazione antiebraica rispetto ai principii sopra ricordati, è difficile oggi da acclarare. Ma il dato della scarsità di contributi tesi a legittimare la politica razziale e antisemita voluta dal governo da parte anche di quei cattedratici più dichiaratamente e genuinamente legati al fascismo resta, e fa riflettere. Né un maggior coinvolgimento di alcuni docenti della Facoltà rispetto alla questione ebraica sembra potersi inferire dalla presenza degli stessi nei comitati scientifici di alcune riviste di chiara impronta razzista, prima fra tutte "Il diritto razzista", fondata nel 1939 da S.M. Cutelli con l'intento specifico di propagandare i principi del razzismo italiano nell'ambito della cultura giuridica (tra di essi, il preside P.S. Leicht, Santi Romano, professore emerito e presidente del Consiglio di Stato, F. Maroi), giacché nessuno di essi ebbe un ruolo effettivo né pubblicò mai propri contributi all'interno della rivista¹²⁴.

razza ebraica" (pp. 138-139). Asetti riferimenti alla legislazione razziale e alle conseguenti limitazioni della capacità giuridica nei riguardi degli ebrei anche in F. VASSALLI, *Lineamenti del diritto delle persone nel nuovo codice civile*, Giuffrè, Milano, 1939, p. 8; E. ALBERTARIO, *La riforma del codice civile. Il libro primo*, Giuffrè, Milano, 1939.

¹²⁴ A proposito della rivista "Il diritto razzista. Dottrina giurisprudenza legislazione italiane e straniere sulla famiglia e sulla razza" e della figura del suo fondatore e direttore Stefano Mario Cutelli cfr. I. PAVAN, *Prime note su diritto e razzismo. L'esperienza della rivista «Il diritto razzista» (1939-1942)*, in *Culture e libertà. Studi in onore di Roberto Vivarelli*, a cura di D. Menozzi, R. Pertici, M. Moretti, Edizioni della Normale, Pisa, 2006, pp. 371-418; O. DE NAPOLI, *Come nasce una rivista giuridica antisemita. Tradizionalismo e razzismo nell'azione di Stefano Mario Cutelli*, in *Le Carte e la Storia*, 2012, n. 2, pp. 98-116; S. FALCONIERI, *La legge della razza*, cit., spec. pp. 105-118. La storia personale di S.M. Cutelli è, peraltro, singolare, e si intreccia ripetutamente con quella di Giorgio Del Vecchio. Cutelli si era infatti laureato a Roma con Del Vecchio, e per diversi anni aveva inutilmente tentato di ottenere dallo stesso appoggio per le sue attività editoriali e sostegno per le sue aspirazioni accademiche. Preziosa testimonianza di questi tentativi da parte di Cutelli di accredito presso l'allora insigne accademico è rappresentata dalle numerose lettere conservate in AGDV, fasc. "Cutelli Stefano Mario". La corrispondenza si interrompe improvvisamente nel 1938, alla vigilia della emanazione dei provvedimenti



7 - Le ripercussioni delle misure persecutorie sulla vita e sul pensiero dei docenti allontanati. Il caso specifico di Giorgio Del Vecchio

Per Giorgio Del Vecchio la persecuzione subita a cagione della appartenenza alla razza ebraica fu un evento doloroso e sconvolgente, vissuto con dignità, almeno in pubblico (“che io ho accettato con totale senso di disciplina”, scrisse a Dino Grandi, Ministro di Grazia e giustizia, nel marzo del 1941)¹²⁵; evento che causò uno strappo profondo nella sua esistenza, dando avvio a un periodo di profonda crisi interiore e di difficoltà di vario genere¹²⁶.

Privato dei diritti e della sua posizione sociale da quel regime di cui aveva condiviso gli ideali e di cui era stato, negli anni, sostenitore e fedele servitore, condannato a una sorte di silenziosa morte civile, obbligato a reinventare, nel pieno della maturità, la propria esistenza, lontano da tutto ciò che sino ad allora era stato per lui ragione di vita (sul piano lavorativo), egli si trovò a dovere fare i conti con lo spettro del proprio fallimento, con lo sfaldamento e il crollo del proprio mondo e della gran parte di ciò in cui aveva sino ad allora creduto, con le umiliazioni e con le preoccupazioni angosciose per il proprio futuro (e per quello della propria famiglia).

Situazione paradossale, se si tiene conto del fatto che Del Vecchio era certamente ebreo di nascita, era iscritto alla comunità ebraica (come attestato dal pagamento del contributo), era inserito in una rete di relazioni con molti esponenti dell’ebraismo non solo italiano, ma nella sua vita (e men che meno nella sua carriera professionale) l’appartenenza alla fede mosaica non aveva mai rivestito un ruolo centrale: era sempre rimasta in secondo piano rispetto al sentimento nazionale, alla appartenenza alle istituzioni e alla militanza nel fascismo, convinta e appassionata¹²⁷.

Come ben evidenziato da F. Levi, con un discorso di carattere

razziali, quando Del Vecchio, agli occhi di un Cutelli ormai apertamente schierato a favore della politica razzista del regime, cessò di essere il maestro e l’insigne accademico fascista, per divenire soltanto un cittadino di razza ebraica.

¹²⁵ Cfr. AGDV, fasc. “Grandi Dino”, Lettera dattiloscritta di Giorgio Del Vecchio a Dino Grandi, datata 14 marzo 1941.

¹²⁶ In proposito, cfr. V. FROSINI, in *Dizionario biografico degli italiani*, cit., p. 394, *ad vocem*.

¹²⁷ In AGDV, fasc. “Rakkah Vittorio” è conservata una lettera del 14 luglio 1932 in cui Del Vecchio scriveva: “per parte mia il sentimento nazionale italiano è in me così potente, che non lascia margine ad alcun altro sentimento o preoccupazione di carattere religioso”.



generale ma che ben si attaglia al caso di Giorgio Del Vecchio, per quei docenti ebrei allontanati che, alla luce della stretta connessione fra l'università, gli alti gradi dell'amministrazione pubblica e la politica erano naturalmente condotti

"a essere coinvolti in prima persona nelle istituzioni del regime, a contribuire con le proprie competenze ai nuovi indirizzi culturali promossi da Mussolini o a rappresentare la scienza italiana all'estero; il tutto vissuto come un servizio al Paese, reso con uno spirito analogo a quello che aveva sorretto la leale partecipazione alla prima guerra mondiale [...] essere improvvisamente messi da parte, in nome di una identità ebraica quasi inventata da altri e che per loro aveva oramai perduto gran parte del suo significato, voleva dire vedere sfumare d'un tratto non solo l'intero frutto di una vita ma l'idea stessa che ci era fatti di sé"¹²⁸.

I provvedimenti adottati nei suoi confronti non si limitarono, peraltro, a colpirne la sola figura accademica. Al forzato allontanamento dalla cattedra universitaria si sommarono, difatti, quelle ulteriori misure discriminatorie, di carattere personale e/o generale (comuni, cioè, a tutti gli ebrei), le quali, in coerenza con il programma del regime di eliminare gli ebrei da tutti i centri di produzione intellettuale e di trasmissione culturale, ebbero come effetto quello di emarginarlo, di decretarne la tacita cancellazione dalla vita pubblica e dal panorama scientifico italiano.

Tra di esse possono ricordarsi la soppressione, in data 21 dicembre 1938, della "Rivista internazionale di Filosofia del diritto", creata nel 1921 e da allora ininterrottamente diretta da Del Vecchio¹²⁹; l'allontanamento, con provvedimento del Ministero dell'Educazione nazionale del 21 luglio 1940, dalla presidenza della Società Italiana di Filosofia del diritto, da lui fondata nel 1936 (e che sarebbe tornato a presiedere solo dopo il suo reintegro in università)¹³⁰; il divieto di esercizio della professione forense

¹²⁸ F. LEVI, *Il ritorno degli ebrei alla vita nelle università italiane*, in *Il difficile rientro: il ritorno dei docenti ebrei nell'università del dopoguerra*, a cura di D. Gagliani, CLUEB, Bologna, 2004, p. 61.

¹²⁹ Il comunicato della R. Questura di Roma con cui, a seguito della decisione del ministero della Cultura popolare di sopprimere la "Rivista internazionale di filosofia del diritto", si invitava l'Ufficio di Pubblica Sicurezza di zona a diffidare Del Vecchio e la tipografia "a non più stampare e pubblicare tale rivista" si può leggere in G. DEL VECCHIO, *Una nuova persecuzione contro un perseguitato*, cit., p. 26.

¹³⁰ Anche la missiva del ministero dell'Educazione nazionale con la quale veniva comunicata a Del Vecchio la decadenza dalla presidenza della Società Italiana di Filosofia del Diritto è in G. DEL VECCHIO, *Una nuova persecuzione contro un perseguitato*, cit., p. 26.



(con conseguente provvedimento di cancellazione dall'albo professionale)¹³¹; il divieto di accesso a ogni istituto di cultura e di ricerca, e in seguito alle pubbliche biblioteche e agli archivi di Stato, attraverso il quale diveniva per lui problematica anche la prosecuzione di studi e ricerche; le difficoltà per la pubblicazione dei propri scritti (anche per effetto degli interventi dissuasivi da parte del Ministero per la Cultura popolare sugli editori, costretti, per non incorrere in spiacevoli sanzioni, a respingere gli scritti di autori ebrei); l'inclusione del proprio nominativo nell'*Elenco degli autori le cui opere non sono gradite in Italia*, ossia la lista con i nomi di circa 900 autori ebrei per le cui opere vigeva il divieto di pubblicazione e di lettura (diramata nel 1942 a case editrici, prefetture, questure, biblioteche e soprintendenze bibliografiche)¹³².

Vano risultò ogni tentativo di rivolgersi a colleghi e amici che con lui avevano condiviso la fede nell'ideale fascista per assicurarsi una qualche forma di esenzione dall'applicazione delle misure persecutorie. Tutto ciò che riuscì a ottenere fu il privilegio della discriminazione ai sensi dell'art. 14 del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728, concesso con provvedimento ministeriale n. 25 in data 28 gennaio 1939: privilegio che, se comportava la non applicabilità di alcune delle restrizioni alla libertà personale previste nel decreto, non comportava, tuttavia, la possibilità di essere riammessi all'insegnamento, e, soprattutto, non faceva venir meno l'ostracismo diffuso (e la conseguente emarginazione dalla vita pubblica) derivante dalla appartenenza alla razza ebraica.

L'esame della corrispondenza privata, conservata nell'archivio personale di Del Vecchio, con colleghi e personalità vicine al regime conosciute negli anni della militanza, con cui il filosofo del diritto mantenne rapporti epistolari e a cui in più occasioni si rivolse per ottenere aiuto (o, semplicemente, per mantenere un contatto con quello che, malgrado ogni persecuzione, continuava a considerare il suo mondo) svela il travaglio personale, i tormenti, nonché le difficoltà concrete, anche di natura economica, che l'uomo Del Vecchio si trovò a dover affrontare nel periodo 1938/1943, dopo il suo forzato allontanamento dalla cattedra

¹³¹ Cfr. *Foglio degli annunci legali della Provincia di Roma*, 25 ottobre 1940, n. 86, in Archivio Consiglio Nazionale Forense, Sindacato nazionale fascista avvocati e procuratori, b. 14, f. 18, Corte d'Appello di Roma.

¹³² Per una panoramica generale delle misure accessorie posta a carico dei docenti universitari forzatamente allontanati dall'insegnamento cfr. **G. ACERBI**, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane e il ceto dei giuristi*, cit., p. 117 ss. Una carrellata dei modi e dei tempi con i quali fu realizzata la censura fascista sulle opere degli autori ebrei, con un elenco degli stessi, è in **G. FABRE**, *L'elenco: censura fascista, editoria e autori ebrei*, Zamorani, Torino, pp. 474-481.



universitaria.

Da essi emerge anche una oscillante posizione di Del Vecchio rispetto al fascismo: a volte un distacco amaro e disilluso dallo stesso (e, principalmente, dalle sue degenerazioni, che avevano progressivamente allontanato lo Stato fascista da quell'ideale di Stato forte e unitario, sintesi perfetta della volontà e dell'attività dei suoi cittadini, che Del Vecchio aveva sempre vagheggiato), a volte una insistenza finanche eccessiva (e come tale sospetta) nel ribadire la propria immutata fedeltà agli ideali fascisti, certamente a beneficio degli interlocutori, ma forse anche di se stesso (e della necessità di difendere e conservare una propria "identità" di uomo e di intellettuale, distinta da quella omologante inclusione nella categoria dei "cittadini appartenenti alla razza ebraica" nella quale gli *status* personali perdevano ogni valore; identità inesorabilmente legata a un passato da cui egli faceva fatica a distaccarsi, e in cui l'adesione ideologica al fascismo aveva rappresentato un momento centrale e caratterizzante)¹³³.

Certo è che Del Vecchio visse tutti gli eventi del periodo 1938-43 con un profondo coinvolgimento emotivo. E, senza dubbio, le difficoltà del periodo furono alla base della conversione al cattolicesimo maturata in quegli anni, favorita dal sostegno non solo materiale, ma anche spirituale che in quei difficili frangenti gli prestò il suo antico assistente Guido Gonella, sebbene, a posteriori, Del Vecchio volle ricercare un fondamento

¹³³ Una testimonianza eloquente di tale atteggiamento è offerta dalla corrispondenza del periodo con Dino Grandi (in AGDV, fasc. "Grandi Dino"), personalità di spicco del regime, Ministro guardasigilli dal 1939 al 1943, conosciuto ai tempi della comune militanza bolognese del periodo precedente l'ascesa al potere del fascismo, e con il quale Del Vecchio aveva sempre mantenuto rapporti amichevoli. In una missiva (di cui è conservata una bozza manoscritta), datata 15 luglio 1939, Del Vecchio si congratula con Grandi per la sua nomina a Ministro di Grazia e giustizia, e auspica che egli, in nome della antica amicizia, possa accettare le sue felicitazioni "ben conoscendo il mio animo, rimasto naturalmente immutato e fedele agli ideali fascisti nonostante che le recenti leggi razziali mi abbiano escluso, come sai, dal Partito e dall'università". In una successiva missiva, datata 14 marzo 1941, Del Vecchio, che aveva scritto al Ministro per ottenere una sua testimonianza utile per la rettifica della data della propria iscrizione al partito fascista (cfr. *supra*, § 1, nt. 19), chiude la lettera scusandosi per aver osato disturbarlo in un "momento, nel quale tutti gli animi nostri sono protesi nell'ansiosa e fidente attesa della vittoria della Patria fascista". Difficile stabilire l'autenticità di tali dichiarazioni: se fossero, cioè, sincere, o dovute a ragioni contingenti, legate alla necessità di mantenere rapporti con esponenti autorevoli del regime, che potessero essergli di aiuto nelle mille difficoltà pratiche della sua vita da "cittadino di razza ebraica". Traspare, in ogni caso, da tale affermazioni l'innegabile permanere di (o la difficoltà di prendere le distanze da) una certa fedeltà allo spirito del regime e ai suoi ideali.



di stampo naturalistico alla stessa, affermando che il suo essere nato ebreo l'aveva "condotto naturalmente, coll'aiuto della divina grazia, a sentirmi cristiano, quale mi onoro di essere"¹³⁴.

Resta da appurare quale influenza ebbero le vicende personali del periodo della forzata interruzione dell'attività accademica sulla produzione scientifica di Giorgio Del Vecchio.

È indubbio, intanto, che già nella produzione antecedente si intravedevano accenni di disapprovazione non tanto del regime in sé (e dei suoi ideali originari), quanto della deriva assolutista e autoritaria assunta negli anni dallo stesso (e specialmente dalla sua organizzazione politica, nelle viscere della quale l'immoralismo e l'assolutismo "involti in fallaci filosofemi hegeliani, nietzschiani e attualistici erano penetrati come germi fatali"¹³⁵), dalla quale Del Vecchio, nei suoi scritti, si era in qualche modo sforzato di prendere le distanze, specie attraverso il continuo richiamo alla legge della giustizia, superiore alle stesse leggi che promanano dallo Stato.

Spunti, in tal senso, si possono ricavare dalla edizione del 1936 delle *Lezioni di filosofia del diritto*¹³⁶; e, soprattutto, dai testi contenuti nella raccolta *Saggi intorno allo Stato* del 1935¹³⁷, ove ricorrono in maniera costante l'affermazione della subordinazione dello Stato alla legge etica, e la difesa dei diritti naturali della persona umana a fronte di ogni forma di tendenza autoritaristica del potere:

"Coloro che si affaticano a sostenere il principio di autorità, e a proclamare la necessità di uno Stato forte, dimenticando il suo fondamento nella giustizia, pure se credono di servire il fascismo,

¹³⁴ G. DEL VECCHIO, *Una nuova persecuzione contro un perseguitato*, cit., p. 7. A sostegno delle sue parole, Del Vecchio riportava un passo tratto dalla rivista *Studium* del febbraio del 1938, in cui era scritto: "Quale cristiano non rinnegato potrebbe dimenticare che Iddio si è fatto uomo ebreo, che sua madre è il fiore della stirpe ebraica, che ebrei sono tutti i profeti e gli apostoli e infine che l'intera nostra liturgia è attinta dai libri sacri giudaici? E allora... come esprimere l'enormità dell'oltraggio e della bestemmia che consiste nel vilipendere la razza ebraica?" (*ivi*, p. 123).

¹³⁵ G. DEL VECCHIO, *Una nuova persecuzione contro un perseguitato*, cit., p. 19.

¹³⁶ G. DEL VECCHIO, *Lezioni di filosofia del diritto*, 3ª ed., Rivista internazionale di filosofia del diritto, Roma, 1936, spec. pp. 300, 309, 315.

¹³⁷ G. DEL VECCHIO, *Saggi intorno allo Stato*, Istituto di Filosofia del diritto, Roma, 1935, spec. pp. 85, 112, 117, 208. In tali scritti "si può cogliere la oscillazione o irresolutezza del suo pensiero politico fra l'adesione (peraltro convinta) al regime di dittatura fascista vigente in Italia, e il richiamo sempre avvertito a una diversa tradizione culturale e politica, di cui I. Kant rappresentava per lui il modello insuperato": V. FROSINI, in *Dizionario biografico degli italiani*, cit., p. 394, *ad vocem*



servono in realtà la causa della reazione o del medievalismo giuridico"¹³⁸.

La non abbondante produzione scientifica del periodo 1938-43, in realtà, sembra tenersi piuttosto discosta dai temi della filosofia politica.

Probabilmente Del Vecchio, data la situazione in cui versava, le difficoltà cui doveva far fronte nella quotidianità (malgrado il suo *status* di discriminato) e la volontà di non guastare i rapporti con una certa *élite* di potere con cui era riuscito a conservare legami amichevoli pur dopo il 1938, ritenne opportuno accantonare tali temi dalla sua riflessione.

Ad essi, negli scritti del periodo, si trovano solo pochi e fuggevoli accenni.

È il caso dell'articolo *La concezione del diritto subiettivo in relazione ai rapporti tra individuo e Stato* del 1941, ove si rinviene, però, un interessante riferimento, di evidente influsso kantiano, alla necessità che nello Stato di diritto la Costituzione, per essere legittima, sia "fondata sulla libertà e sull'eguaglianza dei cittadini", giacché nessuna intesa potrebbe essere durevole laddove "i diritti essenziali della persona fossero in qualsiasi modo menomati e disconosciuti"¹³⁹; nonché del saggio *La parola del Santo Padre Pio XII e i giuristi*, compreso nel volume *Studiosi e artisti italiani a Sua Santità Pio XII*, pubblicato nel 1943, ove trovasi un cenno al "bisogno di revisione delle dottrine e degli istituti, secondo le idee di giustizia e di carità", "necessario e urgente" soprattutto nei "rami del diritto pubblico"¹⁴⁰.

Riflessioni, quelle contenute negli studi citati, che devono essere collocate nel contesto entro il quale furono elaborate e proposte: in particolare, tenendo conto del fatto che gli scritti ricordati, successivi alla conversione al cattolicesimo, sembrano essenzialmente rivolti, anche per la loro collocazione in ambienti cattolici e vaticani, a sancire (e a legittimare) la piena integrazione di Del Vecchio nella cultura cattolica¹⁴¹. È tuttavia

¹³⁸ G. DEL VECCHIO, *Saggi intorno allo Stato*, cit., p. 222.

¹³⁹ G. DEL VECCHIO, *La concezione del diritto subiettivo in relazione ai rapporti tra individuo e Stato*, in *Le attività delle Associazioni universitarie di Azione cattolica italiana. Anno Accademico 1940-41*, Roma, 1941, pp. 97-104, e in *Azione francescana*, settembre 1941, n. 9, p. 4 ss.

¹⁴⁰ G. DEL VECCHIO, *La parola del Santo Padre Pio XII ed i giuristi*, in *Studiosi e artisti italiani a Sua Santità Pio XII nel XXV anniversario della consacrazione episcopale*, Città del Vaticano, 1943, pp. 187-189 (anche in lingua latina, con il titolo *Jus et iuristae in sermonibus Pii Papae XII*, in *Apollinaris*, 1943, vol. XVI, n. 1-2, pp. 82-87).

¹⁴¹ A tale filone appartiene anche un altro scritto di Del Vecchio del periodo: *Sul fondamento della giustizia penale*, originariamente apparso su *L'Osservatore Romano*, n. 7, 10-11 gennaio 1944, p. I, e n. 8, 12 gennaio 1944, p. I, poi ripubblicato in nuova edizione, con note, in *Archivio penale*, 1945, n. 3-4, pp. 89-106.



innegabile, e già da tali scritti si può cogliere in maniera piuttosto evidente un sempre più marcato avvicinamento del pensiero di Del Vecchio al giusnaturalismo di matrice cristiana: tendenza, questa, che si acuì, poi, nella produzione successiva.

Maggior interesse, sul piano della riflessione di natura politico-filosofica, riveste la terza edizione del saggio *Evoluzione ed involuzione del diritto* del 1945¹⁴², ove è invero difficile non rinvenire nei *monstra legum* di cui l'A. fa cenno nella conclusione un riferimento implicito a quelle leggi razziali di cui egli stesso era stato vittima:

“È missione essenziale della Filosofia elevarsi sopra le particolarità contingenti, per riguardare i principî ed i fini ultimi; né la facile irrisione del volgo, che si attiene solo ai fatti tangibili dell'ora che fugge, e in essi fa consistere la vera scienza, deve trattener il filosofo dall'adempimento del proprio ufficio. Così, pur se le passioni meno nobili infuriano tra gli uomini, e traggono alcuni ad opprimere altri, sino a mettere a repentaglio le conquiste più alte già raggiunte dalla civiltà umana, e a minacciare di oscuramento le verità più luminose dimostrate; *se i diritti fondamentali della persona, già consacrati in solenni testi legislativi, sono novamente rinnegati ed infranti per stranissime aberrazioni, aventi pure forma giuridica (monstra legum)*; deve nondimeno filosoficamente affermarsi come sempre e assolutamente valido l'ideale della libertà, dell'ordine e della pace (cioè, in una parola, della giustizia), sì nell'ambito di ogni Stato, come nelle relazioni tra i varî Stati. *Quanto più gravi sono le offese recate a quell'ideale, tanto più alte –dobbiamo crederlo– saranno le sue rivendicazioni.*

Lux in tenebris lucet: anche nelle più fitte tenebre v'è una scintilla che non si spegne; e alle notti più fosche seguono le più splendide aurore. Il regresso, o l'involuzione non sarà mai l'ultima parola, fino a che esisterà uno spirito umano, capace per sua natura dell'infinito”¹⁴³.

Alla produzione del periodo considerato appartiene anche la nuova edizione del volume *“Haec est Italia ed altri sonetti”* (del 1941), riedizione aggiornata con note della raccolta di sonetti, composti a partire dal 1914, originariamente pubblicata nel 1933; il volume incappò nelle maglie della censura, come attestato dalla disposizione del Ministero della Cultura

¹⁴² G. DEL VECCHIO, *Evoluzione ed involuzione del diritto*, 3^a ed. riveduta e accresciuta, Studium Urbis, Città Universitaria, Roma, 1945 (il saggio, con il titolo *Sulla involuzione del diritto*, era già stato pubblicato in *Rivista internazionale di Filosofia del diritto*, A. XVIII, 1938, fasc. II, pp. 121-144).

¹⁴³ G. DEL VECCHIO, *Evoluzione ed involuzione del diritto*, cit., pp. 62-63. Le parti in corsivo nel testo evidenziano le differenze rispetto alla prima versione del 1938.



popolare del 25 dicembre 1941, contenente l'ordine di ignorare il volume, nonché il divieto di recensirlo, o di citarlo, o di far riferimenti¹⁴⁴.

8 - L'abrogazione delle leggi antiebraiche. La Facoltà giuridica romana tra epurazioni e ritorni. Le (tormentate) vicende della reintegrazione di Giorgio Del Vecchio

La fine del regime segnò un momento di necessaria riorganizzazione della Facoltà giuridica romana.

Il 30 novembre 1944 fu eletto nuovo preside della Facoltà Filippo Vassalli, professore ordinario per il Diritto civile, nella Facoltà romana dal 1930¹⁴⁵.

Nel frattempo, la situazione all'interno della Facoltà era alquanto confusa, giacché all'indomani della liberazione di Roma da parte degli alleati erano stati rimossi dal loro posto di ruolo i docenti maggiormente compromessi con il regime fascista, e precisamente i professori Alberto Asquini (Diritto commerciale), Pietro De Francisci (Storia del diritto romano), Alfredo De Marsico (Procedura penale), Pier Silverio Leicht (Storia del diritto italiano), mentre i professori Renato Balzarini (Diritto corporativo), Salvatore Di Marzo (Istituzioni di diritto romano) e Antonio Scialoja (Diritto della navigazione) erano stati sospesi¹⁴⁶.

¹⁴⁴ G. DEL VECCHIO, *Haec est Italia ed altri sonetti*, Soc. Tip. Modenese, Modena, 1941. Il testo della disposizione con la quale veniva dato ordine di ignorare il volume si può leggere in **ID.**, *Una nuova persecuzione contro un perseguitato*, cit., p. 26.

¹⁴⁵ In realtà Vassalli ricopriva tale carica, in qualità di facente funzione, già dall'estate del 1944, per colmare al vuoto di potere che si era aperto in Facoltà a seguito della decadenza dalla carica di Pier Silverio Leicht e dalla rimozione del prof. Salvatore Di Marzo, eletto il 6 maggio del 1944 (e che non si insediò mai nella carica, tanto che il suo nome non compare nell'Annuario della Università), a seguito della liberazione di Roma da parte delle truppe alleate. Notizie dettagliate si possono ricavare dalla *Raccolta dei Verbali della Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*, anni 1943 e 1944. Una ricostruzione compiuta della presidenza Vassalli nella Facoltà si trova in **M. STELLA RICHTER jr.**, *Filippo Vassalli preside e la chiamata di Tullio Ascarelli alla Facoltà giuridica romana*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 2010, 108, pp. 693-728.

¹⁴⁶ I provvedimenti di rimozione e di sospensione sono conservati nell'Archivio storico della Sapienza, all'interno dei fascicoli personali dei docenti interessati. Procedimenti di epurazione furono successivamente aperti anche a carico di Widar Cesarini Sforza (Filosofia del diritto, colui che aveva sostituito Del Vecchio a seguito del suo forzato allontanamento per motivi razziali) e dello stesso Filippo Vassalli, poi entrambi chiusi con il proscioglimento degli stessi. Relativamente alla vicenda che lo vide diretto protagonista, cfr. **F. VASSALLI**, *In tema di "epurazione" (Deduzioni alla commissione*



Con l'abrogazione del *corpus* delle leggi antiebraiche e la successiva legislazione riparatrice era, poi, stata prevista la reintegrazione in servizio dei docenti ebrei allontanati nel 1938¹⁴⁷. Si trattava, per coloro che erano destinati a essere reintegrati, di un ritorno alla vita, di un riemergere dall'oblio e dalla clandestinità in cui le leggi razziali li avevano confinati.

Anche nella Facoltà giuridica romana, come altrove in Italia, il ritorno dei docenti ebrei non fu, tuttavia, privo di ostacoli¹⁴⁸.

Dei due professori ordinari allontanati dalla Facoltà giuridica romana nel 1938 solo Giorgio Del Vecchio poté riprendere il suo posto.

ministeriale), Tipografia del Senato del dott. G. Bardi, Roma, 1945. In realtà, molti dei professori inizialmente sospesi o rimossi dal servizio furono in seguito reintegrati: tra di essi, l'ex-rettore Pietro De Francisci, reintegrato in servizio con sentenza del Consiglio di Stato del 17 gennaio 1949, il quale, secondo Lanza "ritornò alla cattedra di storia del diritto romano tra ampie manifestazioni di stima" (C. LANZA, in *Dizionario biografico degli italiani*, cit., p. 63, ad vocem).

¹⁴⁷ Una raccolta sistematica della legislazione reintegratrice e riparatrice si trova in *L'abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-1987). Reintegrazione dei diritti dei cittadini e ritorno ai valori del Risorgimento*, a cura di M. Toscano, Senato della Repubblica, Roma, 1988. Relativamente alla legislazione reintegratrice, alla sua elaborazione e alla sua lenta e spesso contrastata applicazione cfr. G. FUBINI, *Dalla legislazione antiebraica alla legislazione riparatrice. Orientamenti giurisprudenziali nell'Italia post-fascista*, in *La rassegna mensile di Israel*, LIV, 1-2 (1988), pp. 477-493; I. PAVAN, *Gli incerti percorsi della reintegrazione. Note sugli atteggiamenti della magistratura repubblicana (1945-1964)*, in *Gli ebrei in Italia tra persecuzione fascista e reintegrazione postbellica*, a cura di I. Pavan e G. Schwarz, Editrice La Giuntina, Firenze, 2001, pp. 85-108. Per ciò che concerne specificamente la reintegrazione dei professori universitari: R. FINZI, *Da perseguitati a "usurpatori": per una storia della reintegrazione dei docenti ebrei nelle università italiane*, in *Il ritorno alla vita: vicende e diritti degli ebrei in Italia dopo la seconda guerra mondiale*, a cura di M. Sarfatti, Editrice La Giuntina, Firenze, 1998, pp. 108-112; ID., *Il triplice colpo subito dagli universitari di razza ebraica*, in *Il difficile rientro: il ritorno dei docenti ebrei nell'università del dopoguerra*, cit., pp. 21-52; F. PELINI, *Appunti per una storia della reintegrazione dei professori universitari perseguitati per motivi razziali*, in *Gli ebrei in Italia tra persecuzione fascista e reintegrazione postbellica*, cit., pp. 113-140; B. RAGGI, *Baroni di razza: come l'Università del dopoguerra ha riabilitato gli esecutori delle leggi razziali*, Editori Internazionali Riuniti, Roma, 2012.

¹⁴⁸ La normativa reintegratrice, nella sua formulazione definitiva, prevedeva la riammissione nei ruoli, anziché a pieno titolo e con il recupero degli incarichi in precedenza ricoperti, in forma soprannumeraria, ossia ad altro posto di ruolo istituito transitoriamente in aggiunta a quello già previsto (dunque non di rado con la condivisione dell'insegnamento, e spesso in posizione subalterna, con il docente che era subentrato nel 1938). In tal modo, secondo D. GAGLIANI *Università e antisemitismo: la gestione fascista e i suoi lasciti. Introduzione*, in *Il difficile rientro*, cit., p. 12, furono "le «normali» vicende universitarie ad apparire sul proscenio cacciando dietro le quinte le vittime di quella legislazione e di quella pratica sociale". Sulla diversa situazione di carriera in cui si trovarono i docenti reintegrati rispetto a coloro che erano rimasti nei ruoli cfr. F. LEVI, *Il ritorno degli ebrei alla vita nelle università italiane*, cit., p. 55 ss.



Nessun ritorno fu possibile per Gino Arias, giacché lo stesso, emigrato nel 1939 in Argentina, a Córdoba, per sfuggire alla persecuzione razziale era nel frattempo morto nella stessa città argentina in cui si era rifugiato (e dove era riuscito a ottenere l'insegnamento di Economia politica nella locale università) il 14 ottobre 1940¹⁴⁹.

Destino non dissimile per il filosofo del diritto e libero docente Alessandro Pekelis, emigrato negli Stati Uniti, dove morì in un incidente aereo di ritorno dal Congresso sionistico di Basilea del 1946¹⁵⁰.

Mario Ghiron fu reintegrato come professore incaricato per il Diritto industriale nell'a.a. 1944/45¹⁵¹. Nel medesimo anno, tornarono a figurare tra i liberi docenti i nominativi di Ubaldo Pergola (per il Diritto e procedura penale), di Guido Tedeschi (per il Diritto civile), di Giorgio Tesoro (per il Diritto Tributario), oltre che di Antigono Donati (per il diritto commerciale), già reintegrato nell'anno accademico 1940/41 in quanto riconosciuto come non appartenente alla razza ebraica¹⁵².

Assai tormentata, poi, la vicenda del ritorno in servizio di Giorgio Del Vecchio. Vicenda nota, ricostruita dallo stesso filosofo del diritto in maniera puntigliosa e appassionata nel volume *Una nuova persecuzione contro un perseguitato* del 1945, già ripetutamente ricordato, con il quale egli volle rendere pubblici i documenti del caso che lo aveva visto coinvolto, e su cui molto già è stato detto e scritto¹⁵³.

Reintegrato nell'incarico universitario ai sensi del R.D.L. 6 gennaio 1944, n. 25, e assegnato alla stessa cattedra di Filosofia del diritto dalla quale era stato allontanato nel 1938, Giorgio Del Vecchio riprese le lezioni il giorno 11 settembre del 1944¹⁵⁴, per essere, tuttavia, di nuovo sospeso dall'insegnamento con D.M. 17 novembre 1944 a seguito del deferimento

¹⁴⁹ Un necrologio di G. Arias fu pubblicato in *Rivista storica italiana*, LVIII (1941), pp. 136-137.

¹⁵⁰ Vedi *supra*, § 4, nt. 75.

¹⁵¹ Cfr. *Annuario della R. Università degli Studi di Roma per l'Anno Accademico 1944-45. DCXXXI dalla fondazione*, Roma, 1945. I documenti attinenti al reintegro di M. Ghiron si possono trovare in Archivio Storico dell'Università "La Sapienza", Serie fascicoli personale docente, «Ghiron, Mario».

¹⁵² Notizie specifiche e documenti relativi alla reintegrazione di tali docenti si possono rinvenire nei rispettivi fascicoli personali conservati in Archivio Storico dell'Università "La Sapienza", Serie fascicoli personale docente.

¹⁵³ Per tutti, da ultimo cfr. R. FINZI, *Il triplice colpo subito dagli universitari di razza ebraica*, cit., p. 28 ss.

¹⁵⁴ Cfr. *Raccolta dei Verbali della Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*, seduta dell'8 settembre 1944, ove si trova la comunicazione del preside Vassalli che "il Prof. Del Vecchio inizierà la prossima settimana il suo corso di Filosofia del diritto, parallelo a quello del Prof. Cesarini Sforza".



alla Commissione ministeriale per l'Epurazione del personale universitario¹⁵⁵. Giudicato colpevole de "l'aver ricoperto la qualifica di antemarcia", gli fu comminato un anno di sospensione dall'insegnamento¹⁵⁶. Avverso tale condanna egli ricorse in appello in data 9 gennaio 1945, contestando, fra gli altri motivi, la

"Insufficiente considerazione che io ho cessato di appartenere al fascismo nel 1938", la "Mancata o inadeguata considerazione delle circostanze nelle quali avvenne la mia iscrizione al fascismo nell'agosto 1921, e di tutta l'azione da me successivamente svolta contro le correnti autoritarie ed illiberali in seno al fascismo", la "Mancata considerazione del fatto che nel mio insegnamento universitario ho sempre sostenuto e svolto teorie individualistiche, democratiche e liberali (diritti naturali dell'uomo, limiti giuridici dell'azione dello Stato, Società delle Nazioni, ecc.), in diretta e costante antitesi alle dottrine ufficiali del fascismo", e, infine, la "Mancata considerazione del contegno da me tenuto nel periodo successivo all'8 settembre 1943"¹⁵⁷.

Il giudizio d'appello, tuttavia, non venne mai emesso, perché nel frattempo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 1945, egli venne collocato d'autorità a riposo (a decorrere dalla

¹⁵⁵ Cfr. *Raccolta dei Verbali della Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*, seduta del 30 novembre 1944, nella quale il preside diede notizia della sospensione di Giorgio Del Vecchio intervenuta a seguito della sottoposizione dello stesso a procedimento di epurazione.

¹⁵⁶ Gli addebiti per i quali Del Vecchio fu sottoposto al giudizio per l'epurazione furono, in realtà, tre: 1) - aver attivamente partecipato alla vita politica del fascismo nelle sue qualità di membro del direttorio del fascio romano e componente il direttorio federale di Roma, primo segretario del sindacato fascista dei professori universitari, collaboratore nella fondazione del fascio di Madrid; 2) - aver dato prova di faziosità fascista per aver ingiustamente inflitto la censura al professore ebreo Levi Della Vida e averlo pubblicamente apostrofato per non essere questi intervenuto alla cerimonia inaugurale della Cappella di S. Ivo all'Università di Roma; 3) - aver ricoperto la qualifica di antemarcia. Dai primi due addebiti fu prosciolto in data 6 gennaio 1945. La contestazione degli addebiti, le successive deduzioni presentate a sua discolpa e il giudizio di condanna per il terzo degli addebiti mossi si possono leggere per intero in **G. DEL VECCHIO**, *Una nuova persecuzione contro un perseguitato*, cit., pp. 43-52.

¹⁵⁷ Per il testo del ricorso in appello alla Commissione Centrale per l'Epurazione, datato 9 gennaio 1945, e della successiva integrazione del medesimo del 26 febbraio 1945, cfr. **G. DEL VECCHIO**, *Una nuova persecuzione contro un perseguitato*, cit., rispettivamente pp. 52-54 e 54-63.



stessa data), per aver fornito un apporto essenziale “alla fascistizzazione delle università italiane”¹⁵⁸.

Il prof. Del Vecchio presentò opposizione avverso tale provvedimento, e il Consiglio dei Ministri, infine, accolse l’opposizione stessa (anche grazie agli auspici del Ministro della Pubblica Istruzione Guido Gonella, ex-allievo di Del Vecchio¹⁵⁹), revocando con decreto il provvedimento di collocamento a riposo in data 18 dicembre 1947.

¹⁵⁸ Tale motivazione si legge nella lettera del Ministro della Pubblica Istruzione V. Arangio Ruiz, datata 14 febbraio 1945, conservata in originale in AGDV, fasc. “Arangio Ruiz Vincenzo”, e pubblicata dallo stesso Del Vecchio in *Una nuova persecuzione contro un perseguitato*, cit., pp. 74-75. Ivi, peraltro, a conclusione del volume è riportata la risposta di Del Vecchio al Ministro Arangio Ruiz, datata 21 febbraio (e che vale la pena di riportare nella sua parte finale, per il suo essere sintesi certamente retorica ma appassionata dell’intera vicenda della doppia epurazione del suo autore), in cui, in un tono colloquiale che non nasconde la profonda amarezza e il rimprovero personale nei riguardi del destinatario della missiva, si legge: “Tu mi dichiari la tua stima, e ammetti la mia buona fede; che non mi è stata, del resto, negata nemmeno dai miei peggiori emuli e avversari; come nessuno ha mai potuto mettere in dubbio la mia illibatezza personale, né la perfetta regolarità della mia carriera, né il fatto che la mia adesione al fascio fu data quando esso aveva per programma un ideale democratico, e che io vi restai solo per difendere questo stesso ideale, così come per esso avevo partecipato alla grande guerra contro i tedeschi. Egualmente, nessuno ha mai potuto addurre alcun atto che io abbia mai compiuto contro la libertà, nemmeno in forma di deliberazioni collettive. Tu sai pure che dal 1938 cessai la mia adesione al fascio; e che da allora fui vittima delle più infami e vili persecuzioni. Bottai, d’ordine di Mussolini e di Hitler, decretò, tra l’altro, la mia espulsione dall’Università. Ora il governo al quale appartieni, sorto col dichiarato programma di riparare così atroci ingiustizie, ha voluto rinnovare e confermare quello stesso decreto, espellendomi una seconda volta. Verrei meno a quella franchezza, che tu invochi e usi nella tua lettera, se non ti esprimessi il mio stato d’animo. Tu accenni all’opinione del mondo universitario; ma io ho ragione di credere che alcuni di coloro che ti hanno avvicinato in questo periodo hanno un diretto interesse al mio allontanamento dall’Università romana; [...] La mia coscienza è perfettamente tranquilla, e la fede nella giustizia divina, se non in quella umana, mi aiuterà forse a superare quest’altra amarissima prova. Tu, per confortarmi, mi dici che «il provvedimento adottato non ha un carattere punitivo, né parte da una dichiarazione di indegnità»; e aggiungi che esso è «la semplice constatazione di una patente di inopportunità». Ma tu sai bene che le considerazioni dell’opportunità non valgono a giustificare le violazioni della giustizia”. Concludeva poi, polemicamente, quasi a voler ferire il suo interlocutore, toccandolo negli affetti personali: “Sono profondamente persuaso che il compianto tuo padre, al quale fui legato fa devota amicizia, non ragionerebbe diversamente. E forse un giorno, in tempi più sereni, tu stesso riconoscerai che io non meritavo il provvedimento che mi colpisce” (in **G. DEL VECCHIO**, *Una nuova persecuzione contro un perseguitato*, cit., pp. 76-77).

¹⁵⁹ Guido Gonella (1905-1982), giurista, giornalista e uomo politico, tra i fondatori della Democrazia Cristiana, era stato, fino al 1938, assistente di Del Vecchio nella Facoltà giuridica romana (all’interno della quale risultava tra i liberi docenti con effetti legali per la Filosofia del diritto dal 1935 e sino al 1939; da ultimo, cfr. *Annuario della R. Università*



Giorgio Del Vecchio fu, in tal modo, definitivamente reintegrato in servizio, facendo il suo rientro nella Facoltà giuridica romana, dove andò ad affiancare W. Cesarini Sforza nell'insegnamento di Filosofia del diritto¹⁶⁰. Nella seduta di Facoltà del 20 febbraio 1948, dopo ampio dibattito, si decise, infatti, che rimanessero due insegnamenti di Filosofia del diritto, "lasciando all'esperienza di suggerire eventualmente altra migliore soluzione"¹⁶¹. Nella stessa seduta la Facoltà deliberò, inoltre, su

degli Studi di Roma per l'Anno Accademico 1938-39, cit., p. 77). Cattolico e antifascista, rimase profondamente legato al suo antico maestro Giorgio Del Vecchio pur dopo il suo allontanamento dalla cattedra universitaria per i motivi razziali. Fu Gonella, in particolare, ad accompagnare Del Vecchio nella conversione al cattolicesimo e, soprattutto, a nascondere lui e la sua famiglia nella propria casa durante l'occupazione nazista. Sulla figura di G. Gonella cfr. G. CAMPANINI, in *Dizionario biografico degli italiani*, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 2001, vol. 57, pp. 666-670, *ad vocem*.

¹⁶⁰ I documenti ufficiali concernenti la fase del reintegro in servizio di Giorgio Del Vecchio sono conservati in Archivio Storico dell'Università "La Sapienza", Serie fascicoli personale docente, "Del Vecchio Giorgio". Nell'Archivio Del Vecchio (AGDV), fasc. "Cesarini Sforza, Widar" c'è, invece, una lettera del 14 dicembre 1947 in cui Cesarini Sforza si compiace con Del Vecchio "che anche nel suo caso abbia prevalso il buon senso", e, in previsione del suo ritorno, scrive di essere "certo fin d'ora (e anche questo mi preme dirLe) sopra la nostra amichevole cooperazione universitaria, della quale la scuola non potrà che avvantaggiarsi", augurandosi di poterla realizzare "mediante una ripartizione di compiti, che da parte mia considero molto facile". In realtà, i rapporti tra i due, dopo il ritorno di Del Vecchio, furono tutt'altro che semplici, e non mancarono dissapori, principalmente da parte di Del Vecchio, per la duplicazione della cattedra e il mantenimento di Cesarini Sforza nell'insegnamento della Filosofia del diritto.

¹⁶¹ Cfr. *Raccolta dei Verbali della Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*, cit., seduta del 20 febbraio 1948. Lo stato d'animo di profonda insoddisfazione per la situazione venutasi a creare dopo il suo definitivo reintegro nella Facoltà giuridica romana fu espresso da Del Vecchio in una lettera del 22 settembre 1949 al Ministro della Pubblica Istruzione e suo ex-assistente Guido Gonella, cui era legato da rapporti di sincera amicizia e gratitudine. In tale missiva Del Vecchio, riferendosi alla sua posizione nell'insegnamento universitario, riteneva la stessa "né giusta, né soddisfacente, né conforme agli interessi della scuola, né a quelli del pubblico erario", e chiedeva al Ministro "di compiere l'atto di giustizia, che già Ella volle iniziare col restituirmi metà della cattedra toltami dal fascismo nel 1938", dando concretezza alla possibilità che "in conformità delle norme vigenti, il detto professore [Cesarini Sforza] fosse trasferito a una cattedra di altra materia, o nella Facoltà di Scienze politiche, o eventualmente in altre". E proseguiva: "Ella sa che l'attuale duplicazione della cattedra di Filosofia del diritto non risponde ad alcuna esigenza didattica [...]; anzi può produrre soltanto uno smarrimento o un disguido nella mente dei giovani studenti, benché nella specie l'enorme maggioranza di essi, frequentando il mio corso e disertando l'altro, dimostri di sapersi abbastanza orientare. Appare anche da ciò manifesto che la detta duplicazione rappresenta, per lo meno, un inutile sperpero del pubblico denaro. La situazione attuale è resa, inoltre, ogni dì più difficile dal contegno, che non voglio qualificare, del predetto prof. Cesarini Sforza. Ella conosce perfettamente sì la sua posizione scientifica, come il



proposta del prof. Cesarini Sforza, che la direzione dell'Istituto di Filosofia del diritto fosse nuovamente assunta dal prof. Del Vecchio¹⁶².

È innegabile che la vicenda della reintegrazione in servizio di Giorgio Del Vecchio, sommariamente descritta, presenti connotati del tutto singolari. Nel valutare la sua posizione e le sue responsabilità nel passato regime, difatti, la Commissione per l'epurazione prima e la Presidenza del Consiglio poi non tennero in conto il (o comunque non riconobbero rilievo preminente al) fatto che lo stesso Del Vecchio, in ragione della sua appartenenza alla razza ebraica, era già stato colpito dalla persecuzione razziale del 1938, subendo un allontanamento dall'insegnamento – della cui ingiustizia nessuno poteva dubitare – di ben sei anni¹⁶³.

Nei riguardi del medesimo, in buona sostanza, fu applicato l'intransigente principio che a nessuno dei soggetti coinvolti con il fascismo, neanche agli ebrei, era dato sottrarsi a un giudizio di colpevolezza per il ruolo ricoperto nel regime in nome delle persecuzioni subite. Un ebreo che era stato fascista era (e rimaneva) prima di tutto un fascista, e di ciò doveva scontare le colpe, subendo l'epurazione, a prescindere dalla persecuzione subita dopo il 1938 (la quale non venne, in modo alcuno, ritenuta elemento discriminante).

La severità (e l'intransigenza) di tale conclusione si scontrarono, in realtà, con la misura assai lieve con cui in altri casi, certamente più gravi di quello di Del Vecchio, le sanzioni contro il fascismo furono applicate avverso professori universitari che maggiormente erano stati compromessi con il regime. Pochi, come noti, furono quelli allontanati, buona parte dei quali ottenne poi negli anni successivi, all'esito di lunghe battaglie giudiziarie, il reintegro in servizio.

suo passato politico e giornalistico, nonché i metodi da lui seguiti, ad esempio, nella scelta degli assistenti. Che la situazione attuale, vale a dire la duplicazione della medesima cattedra, non possa considerarsi definitiva, è ben noto anche alle autorità accademiche romane". Copia della lettera è conservata in Archivio Centrale dello Stato, Ministero Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Superiore, Fascicoli personali professori universitari, 1940-1970, III versamento, b. 163.

¹⁶² In una missiva del 5 novembre 1948 Cesarini Sforza allude a qualche dissapore intorno alla ripresa della direzione dell'Istituto di Filosofia del Diritto da parte di Del Vecchio, e alla necessità di una formale consegna dell'Istituto stesso, che egli non riteneva affatto necessaria (in AGDV, fasc. Cesarini Sforza Widar).

¹⁶³ Secondo R. FINZI, *Il triplice colpo subito dagli universitari di razza ebraica*, cit., ciò lascia "intendere che ci fu una sottovalutazione grave della persecuzione, quasi una sua rimozione" (p. 30).



Ciò, in effetti, accadde anche nella Facoltà giuridica romana, dove assieme a Giorgio Del Vecchio e ai liberi docenti reintegrati nei loro diritti, tornarono a insegnare molti di coloro che durante il fascismo avevano ricoperto ruoli di assoluto prestigio in ambito non solo accademico ma anche politico (Asquini, De Francisci, Scialoja, Leicht; quest'ultimo come professore fuori ruolo).

9 - Un bilancio conclusivo

Anche all'interno della Facoltà giuridica romana la persecuzione razziale avviata dal governo fascista nel 1938 lasciò dietro di sé conseguenze profonde e durature, talune irreparabili (si pensi alla triste vicenda di Gino Arias, con l'allontanamento del quale dalla cattedra universitaria e dal Paese la scienza giuridico-economica italiana perse quello che Jemolo aveva a suo tempo definito "il solo geniale economista scaturito dalla rivoluzione fascista"¹⁶⁴).

Lasciò, soprattutto, una sensazione latente di colpa che trascendeva quella riconducibile ai singoli docenti che con il regime e con la sua politica antisemita avevano fatto compromessi, per investire una più generale responsabilità dell'istituzione accademica, che non si esauriva (e, dunque, non si giustificava) nell'autoassolutorio richiamo al carattere di necessitata ottemperanza nei riguardi dei provvedimenti per la difesa della razza imposti dal regime.

Responsabilità che, all'interno della istituzione e del suo corpo accademico, si traduceva in un generalizzato (con rare eccezioni) desiderio di rimozione di quanto accaduto nel 1938 e delle sue conseguenze, di quella che tutti, più o meno inconsciamente, avvertivano essere stata una pagina non edificante della storia della Facoltà (e dell'istituzione universitaria in genere), la quale non solo aveva portato a riformulare "la gerarchia dei valori, privilegiando l'omologazione razziale e politica e retrocedendo il merito scientifico a variabile secondaria"¹⁶⁵, ma aveva altresì inferto un *vulnus* profondo a quell'autonomia del mondo accademico dal potere politico che, pure negli anni del fascismo, la Facoltà aveva gelosamente difeso.

¹⁶⁴ A.C. JEMOLO, *Lettere a Mario Falco*, cit., vol. II, p. 60.

¹⁶⁵ E. SIGNORI, *Le leggi razziali e le comunità accademiche: casi, problemi, percorsi nel contesto lombardo*, in *Una difficile modernità: tradizioni di ricerca e comunità scientifiche in Italia, 1890-1940*, a cura di A. Casella, A. Ferraresi, G. Giuliani, E. Signori, Università degli Studi, Pavia, 2000, p. 433.



In realtà, la Facoltà giuridica uscì profondamente segnata dal ventennio fascista, alla fine del quale si trovò a dover affrontare i problemi scaturenti dalla necessità di chiudere i conti con il proprio recente passato (fatto per lo più di connivenza di molti dei suoi docenti con la dittatura fascista e con le sue imposizioni, anche le più tragiche) e di ripristinare, al proprio interno, i principi fondamentali della libertà democratica.

Costretta, a seguito dell'avvio dei procedimenti sanzionatori, a prendere dolorosamente atto dell'allontanamento di diversi illustri componenti del suo corpo docente per le compromissioni degli stessi con il passato governo, per anni in balia delle mutevoli decisioni delle Commissioni di epurazioni prima e degli organi giudiziari poi circa la sorte dei docenti allontanati, la Facoltà giuridica romana cercò faticosamente di riorganizzarsi, sotto la guida di Filippo Vassalli, vivendo appieno quella situazione di disordine e di incertezza che caratterizzò gli anni successivi alla caduta del fascismo, nelle sedi accademiche e nel Paese in genere.

Periodo in cui, dal contrasto profondo tra il desiderio di rinnovamento da una parte e il comunque avvertito bisogno di continuità dall'altro uscì, infine, vittoriosa quella che da alcuno è stata indicata come la "cinica logica dell'accademia, con i suoi riflessi condizionati di autodifesa corporativa"¹⁶⁶.

Una logica che, nella Facoltà giuridica romana come altrove nella penisola, alla palingenesi collettiva pure evocata nella *ratio* dei provvedimenti sanzionatori contro il fascismo portò a preferire l'opportunità, pratica, di procedere sulla via della più rigorosa continuità istituzionale, obliando il passato, senza troppo soffermarsi a indagare su quelle che erano state le responsabilità, del resto di molti, per gli eventi trascorsi (e, principalmente, per le persecuzioni razziali in ambito accademico).

Tutti (un poco) colpevoli, nessuno (realmente colpevole), sembrò essere il motto di quel tempo, anche all'interno della Facoltà giuridica¹⁶⁷.

¹⁶⁶ R. FINZI, *Da perseguitati a «usurpatori»*, cit., p. 105.

¹⁶⁷ Tale motto, e comunque la filosofia assolutoria (e autoassolutoria) che lo ispirava, prevalse all'interno della Facoltà anche con riguardo al problema della epurazione dei professori universitari, rispetto al quale i consolidati rapporti di colleganza e un certo spirito di difesa corporativa portarono ad assumere nei riguardi degli epurati un atteggiamento di enfatica solidarietà obliante qualsiasi considerazione della responsabilità degli stessi per i rapporti con il passato regime. Così, ad esempio, nel primo Consiglio di Facoltà da lui presieduto, in data 10 agosto 1944, Filippo Vassalli, nel comunicare i nominativi dei sette professori ordinari dispensati o sospesi dal servizio per la loro collusione con il fascismo, volle esprimere la vicinanza sua e della Facoltà ai



Quella generazione di giuristi e docenti universitari, molti dei quali illustri, che, di fronte alle leggi razziali, aveva per lo più scelto la via del silenzio e dell'impassibilità, fece di tutto per rimuovere la memoria di quella pagina vergognosa della storia nazionale e della propria storia personale (dacché tutti, probabilmente, sentirono in coscienza il peso opprimente di quel silenzio, che in qualche modo li aveva resi complici di quell'immane atrocità compiuta in nome del diritto).

Si cercò, in tal modo, di evitare il confronto con una realtà storica che non si voleva riconoscere come in parte anche propria¹⁶⁸. Soprattutto, attraverso il silenzio obliante sugli avvenimenti legati alla persecuzione antisemita si cercò di cancellare le responsabilità non solo dei singoli, ma anche quelle del ceto universitario e della scienza giuridica nel suo complesso, aprendo al contempo la via per il recupero all'accademia (nel caso specifico, alla Facoltà giuridica romana) di tante fervide menti giuridiche, che una lettura maggiormente severa delle responsabilità in ordine agli eventi trascorsi avrebbe portato a escludere dal novero dei soggetti legittimati a ricoprire cattedre universitarie nel contesto del nuovo clima democratico¹⁶⁹.

colleghi allontanati dalla Facoltà, senza fare cenno alcuno a quelle che erano state le responsabilità degli stessi (e per le quali si era proceduto nei loro confronti). Nel verbale del Consiglio di Facoltà del 10 agosto 1944, in particolare, si legge: "Il Preside crede di interpretare il sentimento di tutti i presenti mandando un saluto ai Colleghi che da noi si sono definitivamente o temporaneamente allontanati. A noi essi furono vicini, per anni più o meno lunghi, nell'adempimento di un compito in cui non conoscemmo che l'altezza del loro sapere e la nobiltà della loro dedizione alla Scuola. Al nostro saluto si accompagna il voto che, nella superiore considerazione del bene del Paese, essi siano per onorare sempre il nome italiano. Un saluto particolare consentite ch'io rivolga al professore Pier Silverio Leicht, del quale io fui discepolo nell'Università di Siena e che fino a ieri da questo posto diresse i nostri lavori con saggezza e prudenza" (cfr. *Raccolta dei Verbali della Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*, cit., seduta del 10 agosto 1944).

¹⁶⁸ Pensiero perfettamente riassunto dalle parole di uno dei protagonisti degli eventi del periodo 1938-43, l'ex preside Pier Silverio Leicht, dispensato dal servizio dopo la liberazione di Roma e sottoposto a procedimento di epurazione, che in una lettera manoscritta del luglio 1945 al vecchio amico Giorgio Del Vecchio, come lui alle prese con le conseguenze del passato fascista, scrisse: "... Che vuoi? Si vogliono punire le persone per avere amato la Patria, ma in modo diverso da quello che è stato canonizzato dai Comitati di liberazione in circostanze e tempi ben diversi da quelli in cui ci trovammo venticinque anni orsono. [...] soltanto il nostro, giustificato come tu ben dici, dalle circostanze d'allora è un "crimen ideologicum"! Tutto viene giustificato *ex nunc* e non si tiene conto di ciò che avveniva in un passato che non è poi così lontano". Il testo della lettera è conservato in AGDV, fasc. "Leicht Pier Silverio".

¹⁶⁹ Sul punto, cfr. P. CAPPELLINI, *Il fascismo invisibile*, cit., p. 226 ss. Emblematico, in



Testimonianza eloquente di tale atteggiamento di natura volutamente conservativa, che interessò invero la gran parte del mondo accademico italiano, è offerta dal *Manifesto dei giuristi*, redatto nell'agosto del 1944 da diciannove autorevoli giuristi italiani che non erano stati collusi con il fascismo (diversi dei quali direttamente o indirettamente legati alla Facoltà giuridica romana: A.C. Jemolo, G. Astuti, G. Capograssi, S. Cicala, P.A. D'Avack, P. Fedele), nel quale i redattori ammonivano "a non confondere l'ambito del diritto con quello della morale e del giudizio storico"¹⁷⁰ e a ricordare, in conseguenza,

"che non possono assurgere a reato, se non si vogliono disconoscere i compiti e i limiti della funzione punitiva dello Stato, molte azioni che possono invece e debbono essere severamente condannate dalla morale e dalla memoria dei popoli"¹⁷¹;

in tal modo indicando chiaramente la propria preferenza per l'opera "non soltanto autonoma, ma implicitamente, nel caso delle scienze, anche 'endodisciplinare' del giudizio morale e storico"¹⁷² rispetto all'intervento esterno di natura sanzionatoria, specialmente quando affidato a tribunali speciali.

Ed è nell'ottica indicata che si comprendono le parole in proposito pronunciate, alcuni anni dopo, da Piero Calamandrei:

«è passato sul mondo un periodo tenebroso del quale vorremmo non ricordare più gli eventi: come in quelle plaghe inesplorate, piene di misteriosi terrori, sulle quali gli antichi geografi scrivevano "hic sunt leones", noi vorremmo limitarci a scrivere su questi vent'anni della storia del mondo che stanno dietro alle nostre spalle, un solo motto: "Hic sunt ruinae": e ripigliare il cammino, senza voltarci indietro. Anche noi giuristi ci siamo rimessi al lavoro, cercando di non voltarci

tal senso, il caso della chiamata nella Facoltà giuridica romana alla cattedra di Diritto civile di Emilio Betti, contro la quale si espressero risolutamente A.C. Jemolo e V. Arangio Ruiz, rilevando l'inopportunità sul piano politico di tale chiamata, per le posizioni ideologiche assunte dal Betti nei confronti del nazifascismo soprattutto dopo l'8 settembre del 1943. La Facoltà, malgrado tali rilevanti opposizioni, deliberò ugualmente, a maggioranza (11 voti su 16) la chiamata per trasferimento di Betti. Per una ricostruzione compiuta della vicenda cfr. *Raccolta dei Verbali della Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*, cit., seduta del 30 novembre 1946.

¹⁷⁰ *Manifesto dei giuristi*, pubblicato da *Domenica*, a. I. n. 4 del 27 agosto 1944, p. 2 (il testo si può leggere anche in **S. LENER**, *Le sanzioni contro il fascismo*, La civiltà cattolica, Roma, 1945, pp. 88-90).

¹⁷¹ *Ibidem*.

¹⁷² **P. CAPPELLINI**, *Il fascismo invisibile*, cit., p. 229.



indietro. [...] così noi giuristi siamo di nuovo intenti a dissotterrare dalle macerie le travature dei nostri edifici logici, e a restaurare le nostre cattedrali di concetti [...] Ripigliamo il discorso come se l'avessimo lasciato ieri; ricominciamo. Heri dicebamus»¹⁷³.

Nel segno della più rigorosa continuità ricominciò anche la Facoltà giuridica romana, lasciandosi alle spalle un passato fatto di (alcune) sgradevoli collusioni con il regime e di (molti) imbarazzanti silenzi.

I ritorni, immediati, di Umberto Ricci, ordinario di Economia politica dispensato dall'insegnamento universitario e collocato a riposo nel 1928 per le sue critiche alla politica economica del regime¹⁷⁴ e di Vittorio Emanuele Orlando, reintegrato nella cattedra di Diritto costituzionale¹⁷⁵, quelli lenti e tormentati di Giorgio Del Vecchio e di alcuni degli epurati del dopoguerra, e le prime chiamate di professori ordinari del dopoguerra (dodici in tutto quelle effettuate durante la presidenza di Filippo Vassalli, ossia sino al 1956: Vincenzo Arangio-Ruiz, Francesco Carnelutti, Francesco Calasso, Emilio Betti, Francesco Santoro-Passarelli, Tullio Ascarelli, Francesco Maria Dominedò, Edoardo Volterra, Pietro Agostino D'Avack, Gustavo Del Vecchio, Antonio Segni e Giuseppe Branca) sancirono il ritorno alla normalità istituzionale di quella che era la più importante Facoltà giuridica del Paese.

Le leggi a difesa della razza, paradigma della ingiustizia in forma di diritto, negazione stessa dell'umanità ("*non leges sed monstra legum*")¹⁷⁶, furono, in breve, archiviate come una delle tante tristi pagine di quel regime dittatoriale che era stato ormai spazzato via dalla fine della guerra. All'interno della Facoltà giuridica romana (e del mondo accademico in genere) il giudizio sopra le stesse, in molti casi non ancora concluso nelle aule dei tribunali, era già stato, quantomeno sul piano ufficiale, consegnato alla storia.

¹⁷³ P. CALAMANDREI, *Processo e giustizia*, Discorso inaugurale del Congresso internazionale di diritto processuale civile, Firenze, 30 settembre 1950, in *Rivista di diritto processuale*, 1950, pp. 273-274.

¹⁷⁴ Sulla figura di Umberto Ricci cfr. *Umberto Ricci (1879-1946): economista militante e uomo combattivo*, a cura di P. Bini e A.M. Fusco, Polistampa, Firenze, 2004.

¹⁷⁵ Vittorio Emanuele Orlando (1860-1952) aveva chiesto di essere collocato a riposo nel 1931 per evitare di prestare il giuramento di fedeltà al regime fascista. Sulla sua straordinaria figura di giurista e uomo politico cfr. G. CIANFEROTTI, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX Secolo)*, cit., vol. II, pp. 1465-1469, *ad vocem*.

¹⁷⁶ Sul punto, cfr. G. LO CASTRO, *Il mistero del diritto*, III. *L'uomo, il diritto, la giustizia*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 3 e, per ciò che concerne specificamente il rapporto tra norma e giustizia, p. 33 ss.



Eppure la persecuzione antisemita, dai più volutamente rimossa (o comunque minimizzata) per non dover fare i conti con un passato scomodo, fatto di compromissioni e di miserie intellettuali e morali, lasciò nelle menti e nella riflessione di tanti giuristi che l'avevano vissuta una traccia ben più profonda di quanto qualsiasi silenzio, qualsiasi operazione di postuma rimozione (o minimizzazione) potesse cancellare: lasciò la consapevolezza di come la subordinazione del diritto al potere politico potesse condurre il diritto stesso a divenire strumento di ingiustizia, tradendo, in tal modo, la sua più intima ragion d'essere.

Proprio dalla presa di coscienza della "infamia giuridica" rappresentata da quei provvedimenti, dell'uso che con essi si era fatto del diritto come strumento per offendere la dignità e l'uguaglianza tra gli uomini, ripartì, non a caso, la riflessione giuridica di stampo democratico del dopoguerra, sfociata nella elaborazione della Carta costituzionale e nella solenne proclamazione della uguaglianza fra tutti i cittadini senza distinzione di razza, di cui all'art. 3 della Costituzione repubblicana

E a tale riflessione è noto che molti studiosi della Facoltà giuridica romana offrirono un contributo decisivo.

Abstract:

The antisemitic racial laws of 1938 and their application in Faculty of Law at the Royal University of Rome

This essay examines the way with which the Fascist Racial Laws (called at that time "Laws in Defense of the Race") were applied and assimilated in Faculty of Law at the Royal University of Rome. Special attention is paid to the personal stories of Jewish professors Gino Arias (Corporate Economics) and Giorgio Del Vecchio (Philosophy of Law). In fact, not only they were persecuted and expelled from the university chair, but suddenly they were also banished from public life and subjected to a wide number of restrictions humiliating and degrading treatment. The essay also examines the question of the legal diversity of the Jews in the legal doctrine.

Parole chiave:

1. Fascismo
2. Leggi razziali
3. Ebreo
4. Università



5. Facoltà di Giurisprudenza